


4

VOL 19 MC = Irimo

COPIA I

I



1/86 R. Gen. Appelli



Sentenza N. 21/87

Udienza del 1/7/1987

# REPUBBLICA ITALIANA

## In nome del Popolo Italiano

La Corte di Assise di Appello di Catania composta dai Signori:

- |          |                                |                     |
|----------|--------------------------------|---------------------|
| 1. Dott. | GIACOMO GRASSI                 | Presidente          |
| 2. "     | SALVATORE SALVAGO              | Consigliere         |
| 3.       | VINCENZO DIOCLEZIANO DI NATALE | Giudici<br>Popolari |
| 4.       | CONCETTA QUARTARONE            |                     |
| 5.       | MARIA VERZI'                   |                     |
| 6.       | GIUSEPPE SALOMONE              |                     |
| 7.       | BIAGIO BIUSO                   |                     |
| 8.       | GIUSEPPE TROPEA                |                     |

depositata in Cancelleria

4 AGO. 1987

BS

illegato estratto sentenza

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Dott. VINCENZO D'AGATA

Sostituto Procuratore Generale e con l'assistenza del Segretario FRANCESCO CARRARA ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel procedimento penale contro:

coltiva il

1) RABITO VINCENZO nato a Palermo il 14/1/1939  
arrest. il 4/8/1983 - -detenuto presente-

atta scheda il

2) SCARPISI PIETRO nato a Palermo il 14/11/1958  
arrest. il 4/8/1983 - -detenuto presente-

3) GRECO SALVATORE nato a Palermo il 7/7/1927 ivi residente Via Croceverde Giardini 451 - -latitante-

4) GRECO MICHELE nato a Palermo, il 2/5/1924 ivi res. Via Croceverde Giardini, 261 - -detenuto per altro e per questa causa notificato mandato di cattura il 20 febbraio 1986 -

001124

sull'appello proposto da: 1) RABITO VINCENZO, 2) SCARPISI


PIETRO, 3) GRECO SALVATORE, 4) GRECO MICHELE, 5) PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI CALTANISSETTA contro Rabito Vincenzo, e Scarpisi Pietro, 6) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI CALTANISSETTA contro Rabito Vincenzo, e Scarpisi Pietro, nonché dalle parti civili 7) Avv. NADIA ALECCI quale procuratore speciale di Paparcuri Giovanni; 8) Avv. ALBERTO POLIZZI quale procuratore speciale di Passalacqua Agata vedova Chinnici; 9) Avv. Michelangelo SALERNO quale procuratore speciale di Palieri Immacolata vedova Trapassi, in proprio e nella qualità, nonché di Lo Nigro Antonio e Calvo Cesare; 10) AVVOCATURA DISTRETTUALE DI CALTANISSETTA per il Ministro della Difesa, Ministero Grazia e Giustizia, La Presidenza della Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del giorno 24/7/1984 con la quale:

GRECO MICHELE e GRECO SALVATORE nato il 7/7/1927, ritenuti colpevoli dei reati di:

- a) detenzione illegale di esplosivi;
- b) furto aggravato;
- c) furto aggravato;
- d) fabbricazione di ordigni esplosivi;
- e) detenzione ordigni esplosivi;
- f) porto illegale di ordigni esplosivi;
- g) strage per attentare alla sicurezza dello Stato.
- h) omicidio continuato;
- i) lesioni personali gravi ed aggravate e continuate;
- l) violenza a pubblico ufficiale;
- m) esplosione pericolosa;

001125

- 3 - 

n) associazione con finalità di terrorismo e associazione di tipo mafioso;

unificati tutti sotto il vincolo della continuazione e commessi a Palermo ed altrove fino al 29/7/1983, vennero condannati alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per il periodo di mesi 18, interdizione perpetua dai PP.UU., interdizione legale, decadenza dalla potestà di genitori durante l'espiazione della pena, alla rifugione dei danni a favore delle parti civili da liquidarsi in sede civile ed alle spese in favore delle stesse in complessive lire 4.002.100 per ciascuna parte civile, assegnando una provvisoria, provvisoriamente esecutiva, di Lire 30.000.000 a Lombardo Rosa; £.10.000.000 ad Amato Alfonso; £.5.000.000 a Pecoraro Ignazio; £.5.000.000 a Lo Nigro Antonino; £.25.000.000 a Paparcuri Giovanni; £.30.000.000 a Palieri Immacolata.

RABITO VINCENZO E SCARPISI PIETRO

ritenuti responsabili del delitto di cui alla precedente lettera n) della rubrica, alla pena di anni 15 di reclusione ciascuno, alle spese di mantenimento in carcere durante la custodia preventiva, interdizione perpetua dai PP.UU., interdizione legale e sospensione della potestà di genitori durante l'espiazione della pena. Libertà vigilata per anni tre dopo espiata pena.

804126

4 -  
RABITO VINCENZO E SCARPISI PIETRO

venivano assolti dalle imputazioni di cui alle predette lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, il Rabito per non aver commesso il fatto e Scarpisi per insufficienza di prove.


Siccome originariamente imputati:

a) del reato di cui agli artt. 2 Legge 2/10/1967, n. 895 - 10 Legge 14/10/1974, n. 497 - 1 Legge 15/12/1979 n. 625-112 n. 1 - 61 n. 2 C.P., per avere, agendo in concorso tra loro ed altri rimasti sconosciuti, in numero superiore a 5, per commettere i reati di cui alle lettere che seguono, per ottenere l'impunità per altri che seguono, per commetterne altri, reati già commessi e da commettere ed anche, in questo quadro, per finalità di terrorismo ed eversione, detenuto illegalmente esplosivi.

In Palermo ed altrove, fino al 28/29 luglio 1983

b): del reato di cui agli artt. 624-625 nn. 5 e 7 - 61 n. 2 C.P. - 1 Legge n. 625/1979, per essersi impossessati, agendo in concorso fra loro ed altri rimasti sconosciuti, in numero superiore a 3, al fine di trarne profitto, per commettere i reati di cui alle lettere che seguono, per commetterne altri, per ottenere l'impunità per altri reati già commessi e da commettere ed anche in questo quadro, per finalità di terrorismo ed eversione, di un'auto FIAT 126 tar-

CO1127



gata PA 372068, sottraendola ad Andrea Ribaudò mentre era in sosta sulla pubblica via, affidata per consuetudine alla pubblica fede.

In Palermo, il 27/7/1983

c): del reato di cui agli artt. 624-625 nn. 2, 5 e 7 - 61 n. 2 C.P. - 1 Legge n. 625/1979, per essersi impossessati, agendo in concorso fra loro ed altri rimasti sconosciuti in numero di 3, al fine di trarne profitto, per commettere i reati di cui alle lettere che seguono, per commetterne altri, per ottenere l'impunità per altri reati già commessi e da commettere ed anche, in questo quadro, per finalità di terrorismo e di eversione, della targa automobilistica PA 426847, sottraendola con violenza sulle cose dall'auto FIAT 126 di Salvatore Santonocito che era in sosta sulla pubblica via, affidata per consuetudine alla pubblica fede.

In Palermo, il 29 luglio 1983.

Legge n. 895/1967 - 9 Legge n. 497/1974 1 Legge n. 625/1979 -

d): del reato di cui agli artt. 112 n. 1 - 61 n. 2 C.P., per avere, agendo in concorso fra loro ed altri rimasti sconosciuti in numero superiore a 5, per commettere i reati di cui alle lettere che seguono, per commetterne altri, per ottenere l'impunità per altri già commessi e da commettere ed anche, in questo quadro, per finalità di terrorismo

001128

ed eversione, fabbricato un ordigno esplosivo con l'auto FIAT 126, apponendovi targa di altra auto e caricando con esplosivo di cui alle lettere precedenti, servendosi anche di altri elementi.

In Palermo, il 28-29 luglio 1983 -

c): del reato di cui agli artt.2 Legge n.895/1967 - 10 Legge n.497/1974 - 1 Legge n.625/1979 - 112 n.1 - 61 n.2 C.P., per avere, agendo in concorso fra loro, in numero superiore a 5, per commettere i reati di cui alle lettere che seguono, per commetterne altri, per ottenere l'impunità per atti già commessi o da commettere ed anche, in questo quadro, per finalità di terrorismo e di eversione, detenuto illegalmente l'ordigno esplosivo di cui alla lettera d).

In Palermo, il 28-29 luglio 1983


-f): del reato di cui agli artt.4 Legge n.895/1967 - 12 Legge n.497/1974 - 1 Legge n.625/1979 - 112 n.1 - 61 n.2 C.P., per avere, agendo in concorso fra loro ed altri rimasti sconosciuti, in numero superiore a 5, per commettere i reati di cui alle lettere che seguono, per commetterne altri, per ottenere l'impunità per altri già commessi e da compiere ed anche, in questo quadro, per finalità di terrorismo e di eversione, portato fuori dalle proprie abitazioni senza autorizzazione mai rilasciabile l'ordigno esplosivo

indicato alla lettera precedente d).

- 7 -

In Palermo, il 29 luglio 1983

(-g); del reato di cui agli artt. 285 in relazione agli artt. 419 e 422 - 112 n.1 - 61 n.2 C.P. - 1 Legge n.625/1979, per avere, agendo in concorso fra loro ed altri rimasti sconosciuti, e in numero superiore a 5, per commettere anche i reati che seguono, per commetterne altri, per ottenere l'impunità per altri già commessi o da commettere, fatto esplodere, nella pubblica e centrale Via Giuseppe Federico Pipitone di Palermo, poco dopo le ore 8 del mattino durante un normale traffico urbano l'ordigno di cui alla lettera d) provocando la morte delle quattro persone di cui alla seguente lettera h) ed il ferimento di altre quattordici persone di cui alla seguente lettera i), il rilevante danneggiamento di molti autoveicoli in sosta, infissi, persiane, vetri, ecc. di fabbricati vicini della stessa via Pipitone Federico ed altre vicine fino ad alti piani, con violento spostamento d'aria, proiezione violenta di pezzi e frammenti metallici per raggio ~~di molti metri~~ di molti metri ed altezza di più piani, ecc. e con forte boato sia al fine di uccidere il dr. Rocco Chinnici, consigliere istruttore del Tribunale di Palermo, particolarmente impegnato in attività professiona-  
speculative  
le e culturale contro la mafia, le attività e terrori-



001130

stiche mafiose, concretizzatasi anche in specifici atti processuali contro gli stessi imputati, e di quanti altri per servizio o comunque potessero intervenire in suo aiuto, sia al fine di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico e di creare stato di panico nella popolazione e di intimidire quanti operano nel settore suddetto ledendo la sicurezza dello Stato.


In Palermo, il 29 luglio 1983

-h): del reato di cui agli artt. 81-575-576 n.1 -577 n.3-61 n.2 e 10-112 n.1 C.P. - 1 Legge n.625/1979, per avere, agendo in concorso fra loro ed altri rimasti sconosciuti, in numero superiore a 5, per commettere altri reati ed ottenere l'impunità per altri già commessi e da commettere ed anche, in questo quadro, per finalità di terrorismo e di eversione, nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso cagionato con premeditazione, a causa e nell'adempimento delle loro funzioni, la morte di Rocco Chinnici, consigliere istruttore del Tribunale di Palermo, di Mario Trapassi, maresciallo dei CC., di Salvatore Bartolotta, appuntato dei CC. e di Stefano Li Sacchi, portiere del condominio di casa Chinnici.

In Palermo, il 29 luglio 1983

-i): del reato di cui agli artt. 81-582<sup>583-</sup>-585-61 n.2 e

001131



10 - 110 n.1 C.P., per avere, agendo in concorso fra loro ed altri rimasti sconosciuti, in numero superiore a 5, per commettere altri reati ed ottenere l'impunità per altri già commessi e da commettere ed anche, in questo quadro, per finalità di terrorismo e di eversione, nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso, con uso di ordigno esplosivo illecito, cagionato a causa e nell'adempimento delle loro funzioni:

- 1°) lesioni personali guarite oltre gg.40 con indebolimento permanente dell'organo dell'udito per Giovanni Paparcuri, autista giudiziario, nell'espletamento del suo servizio;
- 2°) lesioni personali guarite in gg.15 al V.brig. CC. Antonio Lo Nigro, nell'espletamento del suo servizio;
- 3°) lesioni personali guarite oltre gg.40 con eventuali conseguenze neurologiche al carabiniere Alfonso Amato, nell'espletamento del suo servizio;
- 4°) lesioni personali guarite in gg.15 al carabiniere Ignazio Pecoraro, nell'espletamento del suo servizio;
- 5°) lesioni personali guarite in gg.15 al carabiniere Cesare Calvo, nell'espletamento del suo servizio;
- 6°) lesioni personali guarite in gg.15 a Marco Bonaccorso, di anni 7;
- 7°) lesioni personali guarite in gg.10 a Sara Gandolfo;
- 8°) lesioni personali guarite in gg.10 a Giuseppe Giordano;

9°) lesioni personali guarite in gg.15 a Giuseppe Polito;

10°) lesioni personali guarite in gg.10 ad Antonia Proietto;

11°) Lesioni personali guarite in gg.10 a Francesca Guida;

12°) lesioni personali guarite in gg.10 a Giovanna Lombardo;

13°) lesioni personali guarite in g.1 a Caterina Lombardo;

14°) lesioni personali guarite in gg.10 a Salvatore Pizzo;

15°) lesioni personali guarite in gg.15 ad Antonio La Manna;

16°) lesioni personali guarite in gg.20 ad Adelaide Dumano;

17°) lesioni personali guarite in gg.5 a Salvatore Lo Bello;

18°) lesioni personali <sup>guarite</sup> in gg.10 a Trizzino Manfredi;

19°) lesioni personali guarite in gg.10 a Francesca Paola Mauro in Trizzino.

In Palermo, il 29 luglio 1983

-L): del reato di cui agli artt.81-336-339-61 n.2 C.P. art.1 Legge n.625/1979, per avere, agendo in più persone riunite ed armate per commettere i reati di cui

001133

alle lettere g), h), ed i), per commetterne altri, per ottenere l'impunità di altri reati già commessi e da commettere ed anche, in questo quadro, per finalità di terrorismo e di eversione, usato violenza, cagionando la morte al M/llo dei CC. Mario Trapassi ed all'App. dei CC. Salvatore Bartolotta e lesioni al V. Brig. dei CC. Antonio Lo Nigro, al Carabiniere Ignazio Pecoraro, al Carabiniere Alfonso Amato, al Carabiniere Cesare Calvo ed all'autista giudiziario Giovanni Paparcuri, allo scopo di impedire l'esecuzione del loro compito di tutela e di scorta di sicurezza... al consigliere istruttore del Tribunale di Palermo, Rocco Chinnici.

In Palermo, il 29 luglio 1983.

-m): del reato di cui agli artt. 703-112 n.1 - 61 n.2 C.P.- art.1 legge n.625/1979, per avere, agendo in concorso fra loro ed altri rimasti sconosciuti, in numero superiore a 5, per commettere altri reati ed ottenere l'impunità per altri reati già commessi e da commettere ed anche, in questo quadro, per finalità di terrorismo e di eversione, prodotto un'esplosione pericolosa e dannosa, illegalmente.

In Palermo, il 29 luglio 1983

-n): del reato di cui agli artt. 270 bis C.P. e 416 bis C.P. - art.1 Legge n.625/1979, per avere fatto parte

001134

di associazione a delinquere armata di tipo mafioso  
 diretta ad operazioni speculative delittuose illecite  
 nel campo della droga, diretta anche all'organizzazio-  
 ne ed alla consumazione di reati e di atti di violen-  
 za di tipo terroristico ed eversivo strumentali per  
 la consumazione e per ottenere l'impunità per i reati  
 speculativi.

In Palermo ed altrove, fino al 29 luglio 1983.  
 Vista la sentenza in data 3 giugno 1986 della Corte  
 Suprema di Cassazione che ha annullato la sentenza  
 in data 14 giugno 1985 della Corte di Assise di Appel-  
 lo di Caltanissetta, con rinvio per nuovo giudizio a  
 questa Corte

la  
vo  
le  
ra  
te  
l'  
co  
l'  
is  
de  
col  
cir  
res  
sol  
mas  
del  
aut  
bli  
per  
ed

- 1 -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

13



Alle ore 8,10 del 29.7.1983, al centralino della linea telefonica di emergenza "113", veniva più volte segnalato che in via Pipitone Federico di Palermo si era verificata una esplosione.

Numerosi equipaggi automontati di polizia e carabinieri, giunti sul posto, accertavano che una potente esplosione si era verificata all'altezza dell'edificio recante il numero civico 59 di via Federico Pipitone, ove al terzo piano della scala A vi era l'abitazione del dottor Rocco Chinnici, consigliere istruttore presso il Tribunale di Palermo.

Sulla strada, nel tratto sottostante il marciapiede all'altezza del n.civico 59, vi era una buca circolare avente un diametro di cm. 70 e profonda cm. 15 circa; quasi a cinque metri dalla buca, vi erano i resti di una Fiat 126, di cui era possibile osservare solo la parte posteriore in quanto il resto era rimasto disintegrato dalla esplosione. L'onda d'urto della esplosione provocava notevoli danni a molti autoveicoli in sosta nella zona, tra cui l'Alfetta blindata della quale si serviva il dottor Chinnici per i suoi spostamenti, alle autovetture della scorta, ed a molti edifici adiacenti. Sul marciapiede compre-

*Salvay*

001136

14

so tra il numero civico 59 e 61 della via F.Pipitone, si trovava il cadavere del dottor Rocco Chinnici; nel tratto a monte della buca, a circa m. 4,5 dalla stessa, si trovava il cadavere dell'app.to Bartolotta Salvatore parzialmente mutilato; sul marciapiede tra i numeri civici 23 e 25 della via villa Sperlinga, ove era stato portato da alcuni suoi parenti nell'intento di soccorrerlo, si trovava il cadavere di Li Sacchi Stefano, portiere dell'edificio di via Pipitone 59; all'interno dell'androne dell'edificio di via Pipitone 59 vi era il cadavere del m.llo dei C.C. Trapassi Mario.

Il Trapassi ed il Bartolotta erano incaricati della tutela del dottor Chinnici.

A seguito dell'esplosione, riportavano ferite altre 19 persone, tra cui l'autista giudiziario Giovanni Paparcuri, il vice brigadiere dei CC. Antonio Lo Nigro ed i carabinieri Alfonso Amato, Cesare Calvo ed Ignazio Pecoraro, che espletavano servizio di vigilanza per la <sup>incolumità</sup> indennità del dottor Chinnici.

Dalle dichiarazioni dei componenti le pattuglie automontate di scorta del dottor Chinnici, si apprendeva che questi, uscito dalla sua abitazione, si era fermato a salutare il portiere Li Sacchi Stefano e mentre si stava dirigendo verso l'autovettura blinda-

001137



ta, alla guida della quale si trovava l'autista giudiziario Paparcuri Giovanni, si sprigionava una violentissima esplosione..

Dalle prime indagini emergeva che la targa rinvenuta sul posto e che si riteneva che fosse stata applicata sulla Fiat 126 usata per la esplosione, si apparteneva all'autovettura Fiat 126 di proprietà di tale Santonocito Giacomo che aveva presentato denuncia di furto alle ore 6,45 del 29.7.1983 al commissariato di P.S. Molo di Palermo. La Fiat 126 usata per la esplosione si apparteneva a tale Ribaudò Andrea, il quale ne aveva denunciato il furto al comando Stazione dei C.C. di Uditore il giorno 27.7.83. I carabinieri Pecoraro e Calvo dichiaravano di avere visto transitare per due volte, prima della scoppio, una Volk-wagen "Jetta" di colore nero targata TO e con la lettera X precedente il numero di targa, a bordo della quale si trovavano due giovani dall'apparente età di 22/23 anni, che non venivano, però, identificati.

*Calvo*

Dai familiari del dottor Chinnici si apprendeva che questi, da parecchio tempo, in relazione alla sua attività professionale, aveva ricevuto minacce mediante telefonate e lettere anonime tanto che, negli ultimi tempi, appariva turbato, taciturno e preoccupato.

Gli inquirenti indirizzavano le indagini nel-

l'ambito di quelle persone indiziate di appartenere ad organizzazioni di tipo mafioso.

Con rapporto del 5.8.1983, redatto congiuntamente da carabinieri ed agenti della squadra mobile di Palermo, quali responsabili della strage venivano denunziati i fratelli Michele e Salvatore Greco (nato nel 1927), il cugino degli stessi Salvatore (nato nel 1924), il cittadino libanese ~~Ben~~ Chebel Ghassan ed i palermitani Vincenzo Rabito e Pietro Scarpisi, i primi tre in stato di latitanza, e gli altri tre in stato di arresto.

Gli inquirenti evidenziavano che sin dal 13.7.1983, il dottor Antonio De Luca, dirigente la Criminalpol della Sicilia occidentale, aveva intrapreso riservatissimi contatti con il predetto cittadino libanese ~~Ben~~ Chebel Ghassan. Questi riferiva di essere in contatto con tali Enzo e Piero (identificati, poi, nelle persone di Rabito Vincenzo e Scarpisi Pietro), i quali, nell'interesse della associazione di tipo mafioso cui appartenevano (a loro dire quella dei fratelli Greco), avevano richiesto la sua opera prima per la fornitura di morfina "base" e poi per la fornitura di armi, specificando che le armi dovevano servire per eseguire degli attentati contro tutti quei magistrati o funzionari di polizia che con il loro operato

001139

- 2 -


17

avessero potuto intralciare l'attività dell'organizzazione di tipo mafioso.

Il libanese teneva informato il dottor De Luca di tutti i movimenti dei suddetti Rabito e Scarpisi nonché di tutte le persone con le quali gli stessi venivano in contatto, tra cui tale Pippo, di cui successivamente apprendeva il vero nome: Michele.

Indicava che, tramite lui, Enzo Rabito e Piero Scarpisi erano riusciti a mettersi in contatto con tale "Nardo" gestore di un bar a Pialtello, il quale si era impegnato di procurare loro cento pistole che si trovavano già in un deposito in Sicilia.

La notizia più importante che forniva il ~~BAM~~ Chebel Ghassan era quella con la quale comunicava telefonicamente al dottor De Luca di avere appreso dal Pippo (alias Michele) che i prossimi obiettivi della mafia sarebbero stati l'alto commissario dottor De Francesco ed il giudice istruttore del tribunale di Palermo Giovanni Falcone e che per portare a termine l'attentato, scartato l'originario disegno di usare i fucili lanciagranate, di cui due erano già nella disponibilità della organizzazione, si era deciso di adattare il sistema palestinese collegando, cioè, una macchina carica di esplosivo lungo il tragitto che la vittima prede-



*Falcone*

stinata era solita percorrere, facendola esplodere con un telecomando azionato a distanza di sicurezza.

Con tale rapporto gli inquirenti evidenziavano la validità delle indicazioni accusatorie del libanese laddove aveva riferito del Greco quali mandanti dell'attentato e del Rabito e dello Scarpisi quali facenti parte dell'organizzazione di tipo mafioso con a capo i suddetti Greco.

Sottolineavano in tale rapporto che il dottor Chinnici Rocco istruiva personalmente il procedimento penale iniziato a seguito del rapporto cosiddetto dei "162", nel quale erano imputati esponenti di spicco della mafia palermitana tra cui i fratelli Greco.

A tale rapporto faceva seguito una relazione di servizio datata 6.8.1983 a firma del commissario di P.S. Antonino Cassarà, nella quale venivano riportate le dichiarazioni rese verbalmente dal libanese dopo il suo arresto.

In particolare in detta relazione si riferiva che il libanese, nel confermare il contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse tra lo stesso ed il dottor BB Luca, aveva fatto presente di essersi messo in contatto con il capo della Criminalpol per\* la estrema pericolosità dei progetti di cui lo ave-

vano messo a conoscenza il Rabito e lo Scarpisi, qualificatisi quali emissari del Greco di Palermo.

Specificava di essersi reso conto, attraverso i contatti avuti con Rabito e Scarpisi, che l'incarico del reperimento della morfina "base" era quest'ultimo e che a cointeressare nell'affare il Rabito era stato lo Scarpisi. Nella detta relazione si poneva in luce la circostanza ~~che~~ il libanese aveva avuto contatti a Milano, oltre che con Rabito Vincenzo e Pietro Scarpisi, anche con altri pregiudicati tra cui un certo Salvatore di origine calabrese, poi identificato nella persona di Salvatore ~~Arzano~~ Arzano, un certo Leonardo, gestore del bar "Las Vegas", in Pieltello, poi identificato nella persona di Leonardo La Grassa, ed infine un certo Pippo (alias Michele).

Era stato costui a preannunciargli la possibilità di attuare attentati con il sistema palestinese.

Il detto Pippo, poi, recatosi a parlargli da solo lo informava che era intenzione della mafia estromettere il Rabito e lo Scarpisi dall'affare, eliminandoli fisicamente perchè lo Scarpisi si era mostrato poco avveduto nello scegliere il Rabito quale socio.

Nella relazione si esponeva anche che il Ghassan aveva riferito che una volta trovandosi in compagnia del Rabito e dello Scarpisi all'interno di un ristò -



*Arzano*

rante di Mondello, il primo gli indicava una persona che si trovava seduto vicino a loro dicendogli che si trattava del "fratello di quello che gestiva la "raffineria".

In tale occasione il Piero si era avvicinato a detta persona conversando con la stessa con molta deferenza.

Con successivo rapporto del 31.8.1983, i carabinieri e gli organi della polizia di Stato riferivano sull'attività di trafficanti di stupefacenti del Rabito e dello Scarpisi. Per tale motivo sin dal marzo 1983 l'utenza telefonica del Rabito (intestata alla di lui sorella), dello Scarpisi e quella del bar "Caracas", situato in Palermo via Serradifalco 133, di cui si serviva il Rabito, venivano sottoposte a controllo. A controllo veniva sottoposta anche la utenza telefonica a Milano intestata a Rosano Salvatore, persona assiduamente frequentata dal Rabito e dallo Scarpisi.

Dalle registrazioni delle conversazioni telefoniche, si evidenziava che gli interlocutori parlando di forniture di mobili usavano un linguaggio convenzionale.

Con rapporto del 3.9.1983, la Questura di Palermo riferiva in merito agli spostamenti effettua-

001143

ti in periodo prossimo alla st~~age~~ da Vincenzo Rabito, Pietro Scarpisi e dal B~~at~~ Chebel Ghassan elencando le presenze alberghiere in Sicilia nel mese di luglio del libanese, che usava il falso nome di Bernard Zufferey.

Con rapporto del 10.9.1983, gli organi di P.S. di Palermo esprimevano il convincimento che l'attentato al dottor Chinnici era da collegarsi con l'attività istruttoria dallo stesso svolta, nel corso della quale aveva emesso provvedimenti restrittivi che colpivano elementi delle cosche palermitane poste all'apice della gerarchia mafiosa ed in particolare dei Greco, e ponevano in evidenza che un decisivo riscontro alla veridicità delle asserzioni del B~~at~~ Chebel Ghassan si trovava nel parallelo critico riscontro tra il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate sulle utenze del Rabito, dello Scarpisi, del bar Caracas e di casa Rosano.

Al rapporto veniva allegata copia del processo verbale delle informazioni rese dal libanese al dottor Cassarà il 5.9.1983.

Il Ghassan dichiarava di avere conosciuto il Rabito nei primi mesi del 1983 indicando costui come persona inserita nell'ambiente dei trafficanti di stupefacenti di Genova e Milano. Aggiungeva di avere



*Rabito*

appreso dallo stesso Rabito che costui riforniva di droga i centri di Genova e di Milano e che la esportava negli Stati Uniti d'America occultando la eroina nelle sedie di propria produzione. Il libanese confermava ancora una volta che il Rabito, mentre si trovavano a Taormina in coincidenza della pubblicazione su un giornale della notizia della emissione dei mandati di cattura per l'omicidio Dalla Chiesa, gli aveva richiesto anche armi pesanti e leggere.

Il Rabito gli aveva anche detto di conoscere tutte le persone nei confronti delle quali era stato emesso il mandato di cattura, indicando i Greco come la famiglia mafiosa più importante di Palermo.

Aggiungeva che alla domanda da lui posta al Rabito di spiegargli come mai una famiglia così potente avesse avuto bisogno del suo apporto per trovare la morfina "base", costui gli spiegava che, essendosi rotti i rapporti con i mafiosi catanesi si rendeva necessario trovare altre fonti per l'approvvigionamento di detta sostanza. Il Rabito, poi, chiariva che egli si sarebbe recato a Milano per comprare molte armi da servire per gli omicidi che dovevano essere commessi.


Il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta emetteva ordine di cattura nei confronti di Greco

001145

Michele, Greco Salvatore (nato nel 1927), Greco Salvatore (nato nel 1924), Rabito Vincenzo, Scarpisi Pietro e ~~B&A~~ Chebel Ghassan contestando loro i reati di cui alla rubrica di detto provvedimento.

Interrogato dal P.M., il 5.8.1983, ~~B&A~~ Chebel Ghassan, si protestava estraneo ai reati contestatigli facendo presente che se effettivamente avesse partecipato alla strage non si sarebbe messo in contatto con la polizia fornendo le notizie di cui alle intercettazioni telefoniche intercorse con il funzionario di polizia e da questo registrate.

Faceva presente altresì che il suo ruolo era stato semplicemente quello di informatore del dottor De Luca e precisava che aveva svolto, in passato, soltanto attività di commerciante di autovetture usate e che nello svolgimento di tale attività aveva avuto modo di conoscere il Rabito e lo Scarpisi e che, nell'occasione in cui mentre si trovava a Taormina apprendendo dai giornali la notizia della emissione del mandato di cattura contro i Greco, per l'omicidio di Dalla Chiesa, il predetto Rabito gli aveva detto che i Greco erano già latitanti perchè colpiti da altro mandato di cattura nel cosiddetto processo contro i "161" e che l'omicidio del Dalla Chiesa era stato un errore strategico e che,




*Salvo*

data la situazione, bisognava reagire. Aggiungeva, di avere conosciuto anche un certo Maurizio, di cui non sapeva dare alcuna indicazione se non quella che si trattava di persona che era stata in carcere a Palermo ed in quanto al Pippo specificava che, in realtà, si chiamava Michele affermando che nell'organizzazione costui occupava un posto di un certo peso. Precisava che il Michele gli aveva riferito che il Piero non era più gradito all'interno della organizzazione perchè aveva inserito nel gruppo l'Enzo, che era ritenuto persona poco affidabile e che i due avevano creato problemi alla organizzazione a causa della loro condotta imprudente, in quanto facevano telefonate che non dovevano fare, consegnavano merce senza farsela pagare rendendo così difficile il recupero delle somme, tanto che aveva avuta la impressione che all'interno della cosca avessero deciso di escluderli, per poi, come è uso nell'ambiente della mafia, eliminarli. In quanto ai fucili lanciagranate di cui aveva fatto cenno in una delle conversazioni telefoniche intercorse con il dottor De Luca, il libanese aggiungeva che di queste armi gliene avevano parlato il Rabito e lo Scarpisi, i quali gli avevano spiegato che si trattava di fucili dai quali si poteva esplodere una bomba che raggiungeva l'obiettivo

da colpire.

I due gli avevano anche detto che due di tali fucili se li erano procurati da un arabo di cui non sapevano indicare il nome e che gli stessi gli avevano parlato del sistema dello scoppio telecomandato di una autovettura carica di esplosivo, asserendo che tale sistema era meno rischioso e che con esso sarebbero stati attuati <sup>m</sup>attestati contro magistrati, funzionari di polizia e quant'altri "ficcavano il naso nella mafia". Si dichiarava in grado di riconoscere le persone con le quali era stato in contatto e precisava che l'Enzo si chiamava Rabito e che il Piero aveva un cognome che cominciava con "Sca". Non conosceva il cognome del Maurizio - e quello del Michele-. Nell'interrogatorio del 9/8/1983 il Ghassan riconosceva tra le molte fotografie mostrategli dagli agenti, quelle raffiguranti le sembianze del Rabito e dello Scarpisi, mentre non riusciva a riconoscere nè il Maurizio nè il Michele. Circa i suoi spostamenti nei giorni antecedenti all'attentato riferiva che si era recato a Taormina, giungendovi la domenica del 24/7/1983 prendendo alloggio all'Hotel Capo Taormina e, poi, all'albergo "Hellenic Yachting". Specificava che a Taormina, in quel periodo, vi era anche il Rabito mentre lo Scarpisi, che pure sarebbe dovuto veni




*Salvag*

re a Taormina, era rimasto a Palermo perchè aspettava una persona che doveva venire da Milano per traffici di droga. Circa l'appuntamento fissato con il Rabito a Taormina, per il giorno 26/7/83, dichiarava che costui non era venuto a trovarlo e che, invece, era venuto il Michele, il quale in quell'occasione gli aveva detto che bisognava mettere da parte il Rabito e lo Scarpisi facendogli presente che occorrevano subito "armi e basi". Il Michele era partito subito per Catania. L'indomani, 27 luglio, era venuto a trovarlo il Rabito. Aggiungeva che il 29/7/1983 era partito per Milano per andare dalla sua ragazza Sofia Lagù ed era stato il Rabito ad accompagnarlo all'aeroporto di Catania.

All'interrogatorio reso al P.M. il 9/9/1983, il Ghassan specificava di essere arrivato a Palermo nella tarda serata dell'8/7/1983 dovendosi incontrare con il Rabito e lo Scarpisi per la fornitura di morfina-base, prendendo alloggio a Palermo, prima, all'albergo Conchiglia d'oro di Mondello e poi all'albergo Zagarella.

Il 12/7/1983 si era trasferito a Taormina ove era stato accompagnato in macchina dal Rabito, il quale aveva pernottato clandestinamente nella sua stessa stanza dell'Holliday Inn di Giardini Naxsos.

In questa occasione il Rabito, il quale gli aveva par



lato nel corso del viaggio dei Greco come la più potente delle famiglie mafiose del palermitano, dopo avere letto un giornale nel quale era riportata la notizia dell'emissione di mandati di cattura, gli aveva fatto presente che l'omicidio di Dalla Chiesa era stato un errore, in quanto aveva provocato la reazione della emissione dei mandati di cattura, per cui Greco si sentivano "in merda" e l'avevano contro tutti quelli che avevano provocato tale situazione.

Non si era parlato, però, nè di fucili lanciagrana te nè di autobomba.

Il libanese riferiva inoltre che, rientrato a Milano era stato avvicinato dal Rabito e dallo Scarpisi che gli avevano richiesto la sua intermediazione per fare loro trovare armi e droga. I due gli avevano detto che in ordine al pagamento della merce non v'erano problemi, in quanto facevano parte di una famiglia mafiosa molto ricca e potente e che loro per l'acquisto delle armi nulla avrebbero guadagnato perchè queste servivano alla famiglia di appartenenza e che, invece, avrebbero guadagnato sull'acquisto della droga. Ghassan informava il dottor De Luca che per il reperimento delle armi egli aveva messo il Rabito e lo Scarpisi in contatto con tale Leonar

*Lysoag*

28

do, gestore di un bar a Pioltello, al quale egli stesso li aveva presentati. Il Leonardo dopo avere fatto presente che si trovava in difficoltà a reperire armi a Milano perchè era un periodo feriale, si era dichiarato disposto ad acquistare da Rabito e da Scarpisi due Kg. di droga raffinata per il prezzo di L.130.000.000 al Kg. Per le armi, il Leonardo aveva fatto presente ai due emissari dei Greco, che gliene avrebbero potuto fornire un notevole quantitativo, quando sarebbe venuto in Sicilia per le ferie.

Il ~~Bo~~ riferiva che il predetto in quei giorni doveva rientrare in ospedale per eseguire delle analisi ma che per le ferie si sarebbe recato a Trapani. Il ~~Bo~~ espose che nello stesso periodo aveva appreso dal Rabito e dallo Scarpisi che essi si erano procurati due fucili lanciagranate per altra via e non tramite il Leonardo.


Il libanese ribadiva che dell'autobomba gliene aveva parlato prima il Michele il giorno 26/7/1983 e poi il Rabito. Il 1 agosto 1983, e cioè dopo la strage, il Rabito e lo Scarpisi erano venuti a trovarlo a Taormina manifestando il loro compiacimento per quanto era accaduto. I due non si erano fermati a Taormina perchè si dovevano recare in Calabria, dove avrebbero dovuto recuperare 20 o 25 milioni da tale

001151

Salvatore Rosano quale corrispettivo di una partita di droga. Nel corso dell'interrogatorio, il libanese precisava che lo Scarpisi era persona che aveva contatti con latitanti e proprio la sera in cui si era incontrato a Mondello con il Rabito in un ristorante, costui si era mostrato preoccupato per il ritardo dello Scarpisi ed aveva detto che questi era andato in montagna dovendo accompagnare un latitante a Palermo. Lo Scarpisi, quando era giunto, aveva giustificato il suo ritardo col dire che mentre stava accompagnando un latitante in una villa, c'era stata una irruzione della polizia ma nessuno era stato arrestato perchè tutti erano riusciti a fuggire avendo la villa più uscite.

L'imputato Scarpisi, interrogato dal P.M. il 6/8, il 18/8 ed il 6/9/1983, si protestava innocente ed estraneo ai fatti e chiariva che con il Rabito si era recato a Milano due volte avendo intenzione di mettersi in società con costui per la vendita di mobili di ufficio.

In ordine alla sua attività dichiarava di essere rappresentante della "Olivetti Brothel <sup>SHARP</sup> ~~Sharp~~" per la vendita di macchine da scrivere e della "Mobil Esso" per la vendita di mobili di ufficio. Escludeva di avere mai conosciuto arabi, libanesi, turchi, pale-




*[Handwritten signature]*

311  
stinesi ed, in particolare, il Boss<sup>CV</sup> Chebel Ghassan, nonché il Michele, il Maurizio e il Pippo di cui aveva parlato il libanese. Conosceva solo Salvatore Rosano (detto il calabrese) che era un fornitore di legname. Aggiungeva che la mattina della strage si trovava a casa sua a dormire e non aveva sentito l'esplosione in quanto la sua abitazione si trova al lato opposto della città.

Il Rabito, interrogato dal P.M., in data 6/8/1983, si protestava innocente in ordine a tutti i reati contestatigli; affermava di avere conosciuto lo Scarpi per caso avendogli costui <sup>proprio</sup> pagato l'acquisto di una macchina da scrivere che lui però non aveva acquistato. Era stato in questa circostanza che avevano deciso di mettersi in società per la vendita di macchine per ufficio ed a tale scopo erano stati a Milano per contattare ditte del ramo, senza tuttavia concludere alcunchè dato che erano giunti a Milano un giorno festivo. Dichiarava che a fine luglio si era recato da solo a Taormina, alloggiando per due giorni all'albergo "Holiday Inn", rientrando a Palermo la mattina del 29/7/1983 per negoziare un assegno di 3000 dollari, rilasciategli dalla ditta Turano con la quale era in rapporti di affari.

Escludeva di conoscere persone rispondenti al nome

001153



di Pippo, Maurizio o Michele ed escludeva anche di conoscere il libanese ~~B&M~~ Chebel Ghassan. Nell'interrogatorio reso il 18/8/1983, il Rabito ammetteva di avere conosciuto il Ghassan, affermando che costui era titolare di una ditta di Import-Export e che, in tale qualità, acquistava stok di indumenti per esportarli in Libano. Faceva presente di avere conosciuto il Ghassan in un locale notturno di cui non ricordava il nome ed aggiungeva di essersi, poi, incontrato con costui tre volte chiedendogli la intermediazione per la esportazione delle sue sedie in Libano.


Negava di essersi incontrato con il Ghassan a Taormina ed a Giardini Naxos nel mese di luglio e negava altresì che costui gli aveva telefonato a Palermo invitandolo a recarsi a Taormina. Negava anche di avere accompagnato il libanese all'aeroporto di Catania la mattina del 29/7/1983.

Esaurita la sommaria istruzione, il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta richiedeva il decreto di citazione di tutti gli imputati davanti alla Corte d'Assise di quella città.

All'udienza del 5/12/1983, si iniziava il procedimento dinanzi detta Corte di Assise. Si mantenevano contumaci i latitanti Salvatore Greco (nato nel 1924), Salvatore Greco (nato nel 1927) e Greco Michele.

L'imputato ~~B&W~~ Chebel Ghassan faceva pervenire una dichiarazione con la quale comunicava di rinunciare a presenziare al dibattimento. Comparivano in stato di detenzione gli imputati Rabito Vincenzo e Scarpi si Pietro. Si costituivano parti civili, il Ministero dell'Interno, il Ministero di Grazia e Giustizia, il Ministero della Difesa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza della Regione Siciliana, il Comune di Palermo, l'Avv. Alberto Polizzi quale procuratore speciale di Passalacqua Agata ved. Chinnici, l'avv. Michelangelo Salerno quale procuratore speciale di Palieri Immacolata ved. Trapani in nome proprio e quale esercente la potestà sui figli minori Monica, Laura, Salvatore e Luca, lo stesso Avv. Salerno quale procuratore speciale di Ignazio Pecoraro, Alfonso Amato, Antonino Lo Nigro e Cesare Calvo, gli avv. ti Fausto Tarsitano e Nadia Alecci quali procuratori speciali di Giovanni Paparcuri, l'Avv. to Emanuele Russo Parrino quale procuratore speciale di Lombardo Rosa Maria vedova Bartolotta in nome proprio e quale esercente la potestà sui figli minori Filomena, Fabio, Massimiliano, Viviana e Dario.

Con ordinanza del 6/12/1983, la Corte rigettava l'eccezione di nullità del procedimento avanzata dai di-



fensori degli imputati per violazione dei criteri  
oggettivi <sup>fissati</sup> ~~fissati~~ dalla legge per la scelta del rito  
istruttorio, e quella delle registrazioni delle con-  
versazioni telefoniche intercorse tra il dott. De Lu-  
ca e ~~Edo~~ Chebel Ghassan, e delle conversazioni inter-  
cettate sulla utenza della rete telefonica di Paler-  
mo recanti i numeri 560782 (casa Rabito); 569070  
(bar Caracas); 597879 (casa Scarpisi). La Corte ri-  
teneva necessario provvedere alla <sup>trascrizione</sup> ~~trasmissione~~ inte-  
grale in verbale delle comunicazioni registrate e  
disponeva, pertanto, l'acquisizione delle relative  
bobine, procedendo all'ascolto ed alla registrazione  
delle telefonate, nominando all'uopo un perito gra-fonico  
~~fico~~ ed un perito stenografo. Venivano ascoltate per  
intero le conversazioni intercorse tra il dott. De  
Luca e ~~Edo~~ Chebel Ghassan, mentre <sup>per</sup> quelle intercetta-  
te sulle altre utenze, l'ascolto veniva limitato a  
quelle parti comprese tra i numeri di giri indicati  
dalla polizia per evitare che l'integrale ascolto  
potesse implicare le divulgazioni di fatti coperti  
dal segreto istruttorio. Veniva disposta la restituzio-  
ne delle bobine relative alle intercettazioni effettua-  
te sulla utenza telefonica di Milano, intestata a  
Salvatore Rosano essendo di ostacolo all'espletamen-  
to delle operazioni peritali, la mancata indicazio-


*Handwritten signature or initials.*

34

ne sulle trasmissioni operate dalla polizia dei giri dei nastri cui le trascrizioni stesse riferivano, con la conseguenza che al fine di individuare il numero dei giri sarebbe stato necessario ascoltare l'intero contenuto delle conversazioni violando così il segreto istruttorio con pregiudizio di altre indagini di polizia o di procedimenti in corso.

All'udienza del 10/1/1984 veniva interrogato l'imputato Rabito Vincenzo. - Costui insisteva nel protestarsi innocente facendo presente che sin dai suoi primi interrogatori aveva specificato che nei giorni 27, 28, 29 luglio si era trovato fuori Palermo. In quanto ai rapporti con il Ghassan, ammetteva di averlo conosciuto a Milano in un "night club" e giustificava il fatto che in fase istruttoria aveva negato di conoscerlo col dire che in quella fase la sua preoccupazione era <sup>stata</sup> solo quella di protestare la propria innocenza. Aggiungeva che in occasione dell'incontro con il libanese, costui <sup>apprese</sup> ~~afferma~~ la sua attività di fabbricante di sedie, e di rappresentante per la Sicilia di una ditta di Udine per la vendita di sedie del tipo "viennese", gli aveva prospettata la possibilità di un suo interessamento per la collocazione di tale tipo di sedie sui mercati arabi. Questa prospettiva lo aveva allettato perchè in tal modo avreb

001157



be potuto piazzare tale tipo di sedie sui mercati arabi, ritenendo il libanese in condizione di potere spiegare l'interessamento prospettato in quanto costui gli si era presentato come titolare di una ditta Import-Export avente per oggetto il commercio di generi di abbigliamento. A seguito di tale incontro tra il Rabito ed il libanese, si era instaurato un rapporto di amicizia, tanto che lo stesso aveva deciso di restare a Milano per altri quindici giorni, incontrandosi con il Ghassan quasi quotidianamente. Dopo si era recato ad Udine per prendere contatti con la ditta "Cress". Rientrato a Milano si era fermato in detta città per altri 15 giorni incontrandosi di nuovo quotidianamente con il libanese e sempre a scopo di divertimento.

In quanto alla sua conoscenza con lo Scarpisi, lo imputato Rabito ribadiva che questa era avvenuta nel modo sopra riferito e che dopo tra i due era sorta l'idea di mettersi in società per la vendita di mobili per ufficio. In attuazione di tale attività aggiungeva che entrambi si erano recati a Milano nel maggio 1983 allo scopo di contattare ditte che avrebbero potuto affidare loro rappresentanza di mobili per ufficio; che a Milano si erano fermati dal 15 al 20 maggio 1983 senza ottenere alcun risul-

*Subrag*

36

tato. Dopo di che, mentre egli era partito per gli Stati Uniti d'America, lo Scarpisi era rientrato a Palermo. Il Rabito giustificava detto suo viaggio asserendo di dovere incontrare Turano Salvatore, che gli doveva l'importo di un contenitore di merce corrispondente a 20.000 dollari, somma di cui aveva urgente bisogno per coprire delle scoperture che aveva presso la Banca Sicula, la banca industriale e la Cassa di risparmio per un importo complessivo di lire 45.000.000. Rientrato in Italia, il 6/6/1983, aveva fatto scalo all'aeroporto di Milano per il tempo strettamente necessario per prendere l'aereo diretto a Palermo, tanto che non aveva visto <sup>il libanese che gli aveva</sup> telefonato ~~il~~ libanese. Con costui, invece, si era visto nuovamente nel mese di luglio 1983 a Milano, dove egli si era recato con lo Scarpisi per trascorrere insieme quattro giorni di ferie sul lago di Como. Giunti a Milano egli si era sentito male, pur tuttavia ritenendo che si trattasse di una indisposizione passeggera, insieme al Ghassan ed allo Scarpisi, era partito per Como dove però erano rimasti solo un giorno rientrando a Milano.

In questa città sia lui che lo Scarpisi rimanevano tre giorni prendendo alloggio presso Rosano Salvatore. Il Rabito dichiarava di avere conosciuto il Rosano

001159

per caso in una paninoteca di Milano e faceva presente di avere continuato a frequentarlo avendogli costui offerto la possibilità di fargli acquistare legname in Calabria. In particolare il Rosano gli aveva detto che avrebbe prestato la sua intermediazione per fargli acquistare una partita di legname da tale Rocco Franzf. Il Rabito aggiungeva di essere ripartito da Milano per Palermo il giorno 18 luglio 1983 mentre lo Scarpisi era rimasto a Milano; che si era rivisto con costui a Palermo senza una particolare ragione, ma solo per la consuetudine che si era instaurata tra loro di incontrarsi due tre volte la settimana dandosi appuntamento ora al bar Strauss, ora al bar Caracas, ora a casa sua per l'amicizia che era sorta tra loro, tanto che avevano finito per chiamarsi cugini. Il Rabito escludeva di essersi incontrato con il libanese nei giorni 9-10 luglio, (verb.27-pag.14) facendo presente di averlo rivisto a Palermo l'11/7/1983 all'Hotel Zagarella; precisava che era andato a trovarlo assieme allo Scarpisi rimanendo in compagnia tutti e tre per la intera giornata e precisamente sino alla mezzanotte e che non si era più rivisto con il libanese avendo costui detto che l'indomani mattina doveva ripartire per Milano. Escludeva di avere accompagnato il liba-



*Scarpisi*

nese l'indomani mattina a Taormina.


Negava, pertanto, che il 12 luglio si trovava allo Holiday Inn di Taormina e di conseguenza la circostanza di avere detto al libanese, tenendo in mano un giornale, che erano stati emessi dei mandati di cattura nei confronti del Greco di Ciaculli nel processo cosiddetto dei "162". Asseriva, invece, che quel giorno era stato al bar Strauss dove aveva consumato una pizza. Negava di conoscere tale Pippo o Maurizio. Ammetteva di conoscere tale Michele, che era stato presentato a lui ed allo Scarpisi a Milano dal libanese il 15/7/1983.

Tale presentazione era avvenuta in un ristorante vicino la piazza De Angelis e nell'occasione il Michele aveva loro proposto l'acquisto di una partita di camice dandogli appuntamento per l'indomani nella zona lido.

L'indomani all'appuntamento non c'era il libanese.

Negava di conoscere persone legate ad ambienti mafiosi e quel Leonardo, gestore di un bar di Pieltello, che il libanese assumeva di avergli presentato a Milano. All'udienza del 28/2/1984, gli imputati Rabito e Scarpisi riconoscevano nel Ghassan la persona con la quale avevano avuto contatti personali e telefonici.

Il libanese, in sede di spontanee dichiarazioni (si



era rifiutato di rispondere all'interrogatorio) dichiarava di avere conosciuto il Rabito tramite tale Gino (un palermitano residente a Genova), in occasione di un incidente stradale verificatosi tra Genova e Milano ed in cui egli era intervenuto per dargli soccorso a seguito di una telefonata fattagli dal predetto Gino. Assieme a costui sull'autovettura vi era oltre al Rabito anche tale Peppè Russo. Aggiungeva il libanese che era stato lui stesso ad accompagnare, poi, il Rabito ed il Russo all'Hotel Cervo di Milano dove i due avevano preso alloggio. In quanto allo Scarpisi, il libanese dichiarava di averlo conosciuto circa un mese e mezzo dopo tale incidente stradale dietro presentazione del Rabito (verb.5 f.6): in tale occasione i due gli avevano fatto richiesta di morfina base. Di questo fatto egli aveva informato il dottor La Corte del Servizio Centrale anti-droga, fornendo a quest'ultimo i numeri telefonici dei due (v.50 f.6).

*Palermo*

I due dicevano che avevano bisogno della morfina base in quanto a Palermo non ne arrivava più a seguito dell'arresto di un cinese, del sequestro di una nave a Suez nonché a seguito della rottura dei rapporti con i catanesi.

Il libanese aggiungeva di avere prospettato ai due


40

L'opportunità di far venire a Milano il chimico per impiantarvi una nuova raffineria ma il Rabito e lo Scarpisi gli avevano risposto che ciò non era possibile perchè il chimico era colpito da mandato di cattura e che, in ogni caso, l'apertura di una raffineria a Milano era un affare della mafia e che loro avevano solo il compito di reperire la morfina base (v.50 f.7).

Di armi il Rabito e lo Scarpisi avevano iniziato a parlare al Ghassan soltanto nel mese di luglio 1983, specificando che dovevano servire non solo per uccidere magistrati, ma anche mafiosi avversari dei Greco (v.50 f.9 e verb.71 f.10). Circa la sua venuta in Sicilia, il libanese dichiarava che il dottor La Corte lo aveva incaricato di scoprire la ubicazione di una raffineria e che era stato invitato anche dal Rabito sia per ricambiare la visita sia per discutere della morfina-base (v.71 f.18 e 19). Il Eho<sup>o</sup> specificava di essere arrivato a Palermo la sera dell'8/7/1983 verso le ore 22; che era stato accompagnato da un tassista all'albergo "President" di Palermo e da qui, non essendoci posto, all'albergo "Conchiglia d'Oro" dove era giunto all'una di notte (verb.43 f.25, f.25 verb.72 f.1 e segg).

L'indomani aveva contattato per telefono il Rabito,

001163



chiedendogli il numero di altra utenza, sapendo che il numero telefonico di costui era sotto controllo ed avuto il numero del bar Strauss, lo aveva richiamato dandogli appuntamento in un ristorante di Mondello, ove in effetti il Rabito lo veniva a trovare. Lo Scarpisi era sopraggiunto dopo parecchio tempo, facendo preoccupare il Rabito, giustificando il suo ritardo col dire di essere stato in montagna per <sup>prelevare</sup> prendere un latitante che doveva accompagnare in una villa vicino a Palermo, dalla quale erano dovuti scappare tutti per l'arrivo della polizia. In quell'occasione avevano consumato una pizza e lo Scarpisi si era allontanato un attimo da loro per andare a parlare con una persona indicata dal Rabito come fratello di quello "che badava alla raffineria".

Il mattino successivo (10.7.1983) il Rabito e lo Scarpisi erano tornati a Mondello per accompagnarlo all'hotel Zagarella, ove egli era rimasto sino al mattino del giorno 12-7 ( verb.73 f.28).

Il Rabito lo aveva poi accompagnato a Taormina suggerendogli di prendere alloggio all'Holiday-Inn. Nel corso del viaggio il Rabito gli aveva parlato del Greco come " di famiglia mafiosa molto importante" ( verb. 71 f.12)

001164

All'Holiday-Inn, il Rabito era rimasto clandestinamente per una notte nella stanza del Ghassan. Era stato in questa occasione ( verb.71 f.12) che il Rabito sfogliando un giornale aveva attirato la sua attenzione ( del Ghassan) su una notizia pubblicata in esso riguardante la emissione dei mandati di cattura contro i fratelli Greco Michele e Salvatore, nonchè contro un cugino di costoro e contro altri e gli aveva detto che i Greco eranoglià latitanti perchè colpiti da un precedente mandato di cattura a seguito del rapporto della polizia giudiziaria cosiddetto dei "162".

L'indomani il Rabito era ripartito di buon mattino. Partito il Rabito, il libanese aveva telefonato al Ministero dell'Interno informando il dottor La Corte del servizio centrale anti-drogà di quanto era a sua conoscenza. Il dottor La Corte gli aveva detto di mettersi in contatto col capo della Criminalpol della Sicilia occidentale Dottor Antonio De Luca.

Il Libanese aveva telefonato a quest'ultimo, il quale lo aveva raggiunto la stessa sera a Taormina . Instauratosi un rapporto di collaborazione con il dottor De Luca, il libanese faceva sapere a questi che allo scopo di procurare le armi richieste dal duo Rabito-Scarpisi, contava di metterè costoro in



contatto con un siciliano, gestore di un bar a Pià-  
 tello, e cioè con tale Leonardo La Grassa, oriundo  
 di Trapani. Il libanese chiedeva al Dottor De Luca  
 di predisporre pedinamenti per controllare le mosse  
 dei due. L'incontro con il La Grassa effettivamente  
 avveniva e costui faceva loro presente che, essen-  
 do periodo estivo, poteva loro procurare armi corte  
 e non a Milano ma a <sup>PALERMO</sup> ~~Milano~~, dove ne erano disponi-  
 bili circa "100 pezzi" (verb.69 f.27). Quale corri-  
 spettivo per il pagamento delle armi si stabiliva  
 la consegna di droga il cui <sup>P</sup> prezzo si conveniva in  
 £.130.000.000 al Kg. Il Leonardo faceva presente  
 che prima di perfezionare l'affare voleva <sup>✓</sup> controlla-  
 re la qualità della droga (verb.43 f.23-24).

Il libanese dichiarava che a Milano dallo Scarpisi  
 gli era stato presentato un certo Pippo che sembra-  
 va un personaggio importante della cosca. Dopo il  
 primo incontro, il Pippo era tornato a trovarlo e  
 gli aveva detto che bisognava estromettere lo Scar-  
 pisi ed il Rabito che non si erano dimostrati all'al-  
 tezza della situazione ( verb. 70 f. 3).

*Scarpisi*

Ritornato il 24.7.1983 a Taormina, dopo alcuni gior-  
 ni trascorsi <sup>sul</sup> nel lago di Como ( dal 19 al 23.7.83),  
 il libanese avvisava il Rabito dandogli appuntamen-  
 to per il 26.7.1983, <sup>P</sup> all'appuntamento invece del

44

Rabito e dello Scarpisi, arrivava il Pippo (alias Michele), il quale gli aveva riferito che il progettato attentato sarebbe stato eseguito non più con i fucili lancia-granate ma con il sistema dell'autobomba. Il giorno dopo veniva a trovarlo a Taormina anche il Rabito, il quale appresa la venuta del Pippo, mostrando un certo disappunto, aveva subito telefonato allo Scarpisi per conoscere che in effetti era venuto. Dopo la telefonata il Rabito si era tranquillizzato avendo saputo che era venuto il Michele che era "uno molto a posto, molto importante" nell'organizzazione ( verb.69 pag.19).

Il Rabito aveva confermato al libanese di essere al corrente sia lui che gli altri dell'organizzazione del progettato attentato con l'autobomba (verb.69 pag.9 ). Il libanese riferiva di essersi fermato a Taormina sino al giorno 29 luglio, giorno in cui era partito per Milano facendosi accompagnare all'aeroporto di Catania dal Rabito. Ghassan, prevedendo che sarebbe ritornato a Taormina in giornata, era rimasto d'accordo con il dottor De Luca di incontrarsi al suo ritorno da Milano e cioè lo stesso giorno 29 luglio all'aeroporto di Catania. Non avendo potuto trovare posto per il rientro, aveva telefonato al dottor De Luca, nella stessa mattinata, per avver-

001167

tirò del contrattempo ed in quell'occasione aveva appreso la notizia della strage. Aggiungeva che era rientrato a Taormina il successivo 31 assieme alla Sofia Lagam prendendo alloggio all'Hotel Ellenia.

Il 1 agosto, erano venuti a cercarlo a Taormina


i due Rabito-Scarpisi che dovevano recarsi in Calabria, dove <sup>A</sup> avrebbero dovuto incontrarsi con

Rosano Salvatore per farsi consegnare 20/25 milioni quale corrispettivo <sup>di</sup> per una partita di droga.

In tale occasione Rabito e Scarpisi, nel ~~commerciare~~ <sup>commentare la</sup> ~~strage~~ <sup>la droga</sup> avevano detto al Ghassan "Hai visto come è finita?" mostrando compiacimento. <sup>mentre</sup>

Dell'arrivo di Rabito e Scarpisi, il libanese aveva dato notizia al Dott. De Luca dandogli appuntamento per il giorno 3 agosto all'albergo Zagarella di Palermo. In questo albergo avrebbe dovuto, il Ghassan, incontrarsi <sup>di</sup> nuovo <sup>mente</sup> con il Michele. Il 3 agosto il libanese veniva arrestato mentre si trovava presso il detto albergo.

All'udienza del 26-4-1984 iniziava <sup>a</sup> rendere l'interrogatorio l'imputato Pietro Scarpisi. Costui confermava di avere conosciuto il Rabito nelle circostanze sopra riferite ed aveva deciso di mettersi in società con lo stesso per la compravendita di mobili per ufficio. Avevano stabilito di recarsi a Milano per contrattare ditte che operavano in detto settore. A



*1/2/84*

46

*immollato la prima*

Milano avevano ~~passato~~ <sup>passato</sup> la prima notte al Motel Agip o presso il ~~olly~~ <sup>olly</sup> hotel, trasferendosi il giorno dopo presso l'hotel Carvo. Non era stato loro possibile mettersi in contatto con ditte che svolgevano tale attivita' perche' il loro arrivo a Milano era coinciso con la chiusura di fine settimana. Durante tale permanenza a Milano il Rabbito gli aveva presentato il libanese. Giustificava il fatto che in istruttoria aveva negato di conoscere il libanese col dire che non poteva supporre che costui lo avrebbe potuto accusare di fatti assolutamente inesistenti (v. 73 f. 10)). Aggiungeva di non essersi incontrato il giorno 9.7.1983 con il Ghassan ne presso l'hotel Conchiglia d'oro di Mondello, ne presso la pizzeria di Mondello: ammetteva di essersi incontrato col Bou al l'hotel Zagarella in un giorno che non sapeva indicare (10 - 11 o 12 luglio 1983) restando con costui fino a tarda notte (v. 74 f. 4 e segg.). Riferiva che con il Rabbito era ritornato a Milano verso la meta' del mese di luglio su invito del libanese andava <sup>ndo</sup> ad alloggiare in casa di Salvatore Rosano. In un primo tempo lo Scarpisi dichiarava che avrebbero dovuto fornire tavoli e sedie per l'andamento di una paninoteca, in un secondo tempo, all'udienza del 27.4.84, dichiarava che avrebbero voluto vendere al Rosano uno "stock di

INSUSSISTENTI

L'ARR EDAMENTO

pantaloni" che avevano acquistato a Palermo. L'affare non si concludeva, pero', perche' il Rosano non aveva disponibilita' di denaro. A Milano dal libanese aveva avuto presentato <sup>un</sup> tale Michele, il quale aveva proposto sia a lui che al Rabbito la vendita di una partita di camicie della "Pancaldi". L'affare non veniva concluso per il prezzo di L. 50.000 a camicia che era stato richiesto loro dal Michele. Escludeva di avere conosciuto a Milano persone che si chiamassero Leonardo. Specificava di avere incontrato al bar Motta di Milano tale Nardo di cognome e Francesco di nome, persona da lui conosciuta da molto tempo e che commerciava in macchine da scrivere. Aggiungeva che non aveva aderito all'invito del libanese di raggiungerlo a Taormina perche' costui aveva detto di portare donne per fare l'amore ~~da~~ gruppo, cosa che a lui ripugnava. Affermava che nei giorni 27. 28. e 29. luglio aveva svolto la sua normale attivita' di vendita di macchine da scrivere e che, in particolare, il 29 era uscito di casa verso le ore 8,30 incontrandosi con tale Pa-dellaro Giuseppe, assicuratore, al quale aveva venduto una macchina da scrivere. Lo stesso 29 luglio alle ore 12<sup>0</sup>13 aveva incontrato al bar Strauss il Rabbito apprendendo dal gestore del bar la notizia della strage. Ammetteva di essersi recato il 1. 8. 83 con il Rab-




"  
L'urbaq

bito in Calabria per trovare tale Rocco Franzì (cognato del Rosano) che doveva fornire al <sup>R</sup> Rabbito una partita di legname. Durante il viaggio si erano fermati a Taormina incontrandosi con il Ghassan il tempo necessario per sorbire un caffè. In Calabria non erano riusciti a mettersi in contatto con Franzì.

Lo Scarpisi escludeva di essersi recato in Calabria per riscuotere la somma di £. 20  $\bar{m}$  25 milioni che il Rosano avrebbe dovuto pagare loro quale corrispettivo di una partita di droga. Nel corso della istruttoria dibattimentale, durata per 114 udienze, venivano escussi numerosi testi, tra cui magistrati in servizio negli uffici giudiziari di Palermo, vari funzionari di polizia indicati dal libanese ed in particolare il Dott. Antonio De LUCA, al quale il Ghassan il 26.7.83 aveva per telefono annunciato i tempi e le modalità dell'esecuzione dell'attentato.

Sulla base di tali risultanze, la Corte di Assise di Caltanissetta perveniva alla conclusione che il compito del libanese era stato quello di un "confidente leale", attraverso le cui rivelazioni confortate dalla esistenza di riscontri obiettivi, si doveva ritenere sussistente la prova piena a carico dei fratelli Michele e Salvatore Greco (nato nel 1927) quali mandanti della strage, prova sostenuta da una fondata e valida

causale, quale quella di eliminare, uccidendo il Dott. Chinnici, non soltanto il Magistrato scrupoloso che con il suo operato ostacolava l'opera della mafia, ma anche il personaggio pubblico che, partecipando a convegni e dibattiti, cercava di sollecitare l'attenzione pubblica sul potere della mafia e sulla infiltrazione di essa nel mondo politico, economico e finanziario. Di conseguenza, con sentenza del 24.7.84, la Corte di Assise di Caltanissetta dichiarava i fratelli Michele e Salvatore Greco (quest'ultimo nato nel '27) colpevoli in ordine a tutti i reati loro ascritti e li condannava alla pena dell'ergastolo. Assolveva Greco Salvatore (nato nel 1924) da tutte le imputazioni con formula ampia. In ordine agli imputati Rakbito Vincenzo e Scarpisi Pietro, la Corte di Assise di Caltanissetta riteneva sussistente la prova del loro inserimento nel traffico degli stupefacenti e della loro affiliazione alla famiglia mafiosa facente capo ai fratelli Michele e Salvatore Greco e di conseguenza li condannava per il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, con l'aggravante di cui all'art. 187 L. 15.12.79 n. 625, alla pena di anni 15 di reclusione ciascuno. La Corte di Assise non riteneva provato il concorso dei citati Rakbito e Scarpisi nella strage e nei reati comuni



11  
Rakbito


CONNESSI  
comuni

50

per cui assolveva il Ra**W**bito dalle imputazioni dalla lettera a) alla lettera m) della rubrica per non avere commesso il fatto e lo Scarpisi per insufficienza di prove. Assolveva il Ghassan da tutte le imputazioni ascrittegli con formula ampia . Gli imputati venivano condannati al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, ed alle pene accessorie indicate in epigrafe. Contro detta sentenza proponev**an**o appello il Procuratore Generale chiedendo preliminarmente la parziale riapertura del dibattimento al fine di: I) **ac**quisire agli atti copia del mandato di cattura emesso dal Giudice Istruttore del Tribunale di Palermo contro i 366 imputati di associazione per delinquere, nonche' per acquisire copie delle dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso; II) assumere, se ritenuto necessario, in formale esame il Buscetta ed eventuali altri dissociati; III) accertare l'esito dei procedimenti a carico dell'imputato Bou Chebel Ghassan di cui ai mandati di cattura del ~~Giudice Istruttore~~ **G**del Tribunale di Milano del 5.1.83, e del G. I. del Tribunale di Trieste del 8.4.83 e del G. I. del Tribunale di Milano del 21.2.84.

Nel merito il P. G. chiedeva l'affermazione di responsabilita': a) nei confronti degli imputati Ra**W**=

001173



bito e Scarpisi anche in ordine ai reati agli stessi  
ascritti dalla lettera a) alla lettera m) della ru-  
brica; b) nei confronti di Greco Salvatore (nato nel  
1924) in ordine a tutti i reati ascrittigli in rubri-  
ca; c) nei confronti di Bou Chebel Ghassan limitata-  
mente al reato di cui alla lettera n) della rubrica.  
Chiedeva inoltre la correzione della sentenza nella  
parte concernente la mancata tras<sup>c</sup>rizione delle pene  
pecuniarie non assorbite nell'ergastolo nei confronti  
degli imputati Greco Michele e Greco Salvatore (nato  
nel 1927).

Nelle parti civili proponevano appello l'avvocatura  
distrettuale dello Stato in rappresentanza del Mini-  
stero della Difesa, del Ministero di Grazia e Giu-  
stizia, del Ministero dell'Interno, della Presidenza  
del Consiglio dei Ministri e della Presidenza della  
Regione Siciliana, sostenendo che gli imputati Ra-  
bito e Scarpisi avrebbero dovuto essere dichiarati colpevo-  
li anche in ordine ai delitti di strage e reati connes-  
si, riportati dalla lettera a) alla lettera m) e la-  
mentando la mancata concessione di una provvisoria,  
l'avv. to Michelangelo Salerno quale procuratore spe-  
ciale di Immacolata Poliezi, Antonio Lo Nigro e Cesa-  
re Calvo, per le stesse ragioni esposte dall'avvocatu-  
ra distrettuale dello Stato, lamentando inoltre la

*Poliezi*

52

esiguita' della misura della provvisoriale e dei compensi difensivi liquidati.

Proponevano appello, altresì, gli imputati : Rabito, Scarpisi, Greco Michele e Greco Salvatore (nato nel 1927). Rabito e Scarpisi deducevano preliminarmente la nullità della impugnata sentenza per difetto di motivazione sulla sussistenza del delitto di associazione per delinquere con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis C.P.), e sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625<sup>X</sup> <sup>NEL</sup> <sup>sull</sup> merito chiedevano di essere assolti da detto reato e da quello concorrente di associazione per delinquere di tipo mafioso.

In subordine chiedevano la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dell'attenuante della minima partecipazione ed, in ogni caso, la riduzione della pena.

Greco Michele e Greco Salvatore (nato nel 1927) deducevano preliminarmente la nullità della sentenza appellata per mancanza assoluta e contraddittorietà della motivazione in ordine a tutti gli elementi di fatto ritenuti in sentenza, rilevando l'assoluto difetto di credibilità delle dichiarazioni del libanese Bou Chebel Ghassan relativi alle indicazioni di essi quali mandanti della strage e la mancanza

001175

di prova circa la causale del delitto, chiedevano pertanto, l'assoluzione con ampia formula o, in subordine, per insufficienza di prove, <sup>LE</sup> ~~alle~~ parti civili Giovanni Paparcuri e Agata Passalacqua vedova Chinnici non rappresentavano i motivi a sostegno dell'impugnazione proposta. Il procedimento di appello si celebrava nella contumacia di Salvatore Greco (nato nel 1924), di Salvatore Greco (nato nel 1927) e di Michele Greco perchè latitanti.

La Corte con ordinanza del 19.4.1985 disponeva l'acquisizione dei documenti prodotti dal Procuratore Generale e cioè: I) sentenza della Corte di Assise di Palermo emessa in data 17.11.1984 contro Lo Presti Gaetano ed altri; II) sentenza della Corte di Assise di Palermo del 26.1.1985 emessa contro Pravatà Michelangelo ed altri; III) copia del mandato di cattura n.323/84, emesso dal G.I. del Tribunale di Palermo contro Abate Giovanni +365; IV) copia della deposizione resa da Buscetta Tommaso il 27.10.1984 alla Corte di Assise di Palermo; V) copia della deposizione resa da Sinagra Vincenzo il 31.10.1984 alla Corte di Assise di Palermo; VI) stralcio degli interrogatori resi al G.I. di Palermo in data 1.10.1984 da Contorno Salvatore ed in data 15.2.1985 da Epaminonda Angelo. La Corte ordinava la citazione di Epaminonda

*Buscetta*

Angelo, Calzetta Stefano e Contorno Salvatore.


La Corte dava lettura delle deposizioni rese da Tommaso Buscetta, Vincenzo Sinagra e Salvatore Contorno. Rigettava le richieste dei difensori dei fratelli Greco di acquisizione delle deposizioni rese da Francesco Gasperini, Fioravanti Palestini e Kin KAM Bak detto il cinese e della sentenza emessa il 26.3.1985 dal Tribunale di Milano nei confronti del Bou Chebel Ghassan e di accertamento in ordine alla cosiddetta "pista americana".

Con ordinanza del 22.4.1985, la Corte disponeva la correzione della sentenza impugnata nella parte relativa alla provvisoria disposta a favore della parte civile Lombardo Rosa Maria nel senso che la somma indicata nel dispositivo era di £.30.000.000 e non tremilioni.

All'udienza del 26.4.1985, la Corte procedeva al libero interrogatorio di Angelo Epaminonda e di Stefano Calzetta.

Con sentenza del 14.6.1985, la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta dichiarava inammissibili gli appelli proposti dalle parti civili Passalacqua Agata ved. Chinnici e Pa-parcuri Giovanni avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 24.7.1984 ed in riforma della stessa appellata dal P.G., dal

Procuratore della Repubblica di Caltanissetta e dalle parti civili, Ministero della Difesa, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero dell'interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza della Regione Siciliana, Cesare Calvo, Lo Nigro Antonio e Palieri Immacolata vedova Trapani<sup>SS</sup>, dichiarava Scarpisi Pietro e Rabito Vincenzo colpevoli del delitto di strage *Comune* di cui all'art. 422 C.P., così qualificata la imputazione di cui alla lettera g) della rubrica, nonché di tutti gli altri reati loro ascritti esclusa l'aggravante di cui all'art. 1 D.L. 15.12.79 n. 625, assorbiti i reati di omicidio e di lesioni personali in quello di strage & qualificata la imputazione di cui alla lettera n) come associazione per delinquere di tipo mafioso e, ritenuta la continuazione tra i reati predetti e concesse le attenuanti generiche giudicate prevalenti su tutte le aggravanti contestate, condannava i predetti alla pena della reclusione <sup>IN</sup> di anni ventidue e L. 2000.000 di multa, nonché, in solido con i fratelli Greco, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede. Confermava nel resto la sentenza appellata, & qualificando anche nei confronti degli altri imputati l'imputazione di cui alla lettera g) della rubrica come strage comune e quella di cui alla




*Handwritten signature*

lettera n) della rubrica come associazione a delinquere di tipo mafioso con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 1 del D.L. 15.12.79 n. 625.

Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati Michele Greco, Salvatore Greco, Vincenzo Rabito, Pietro Scarpisi.

Con sentenza del 3.6.86 la Corte di Cassazione annullava la sentenza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti e rinviava per nuovo giudizio alla Corte Assise di Appello di Catania. La Corte di Cassazione rilevava che l'elemento base posto dal Giudice di Appello, per la formazione del suo libero convincimento, era costituito dalla "valutazione di attendibilità" delle dichiarazioni del Ghassanrese prima e dopo il delitto nei confronti dei ricorrenti. In ordine esclusivamente alla sussistenza di una "organizzazione verticistica dei gruppi mafiosi" ed alla posizione di preminenza in essa attribuite ai fratelli Michele e Salvatore Greco all'epoca della strage, puntualizzava il R.G. che venivano utilizzate, nella sentenza oggetto del ricorso, le dichiarazioni prese in altri procedimenti da Tommaso Buscetta, Vincenzo Sinagra e Salvatore Contorno, <sup>Acquisite</sup> in processo ai sensi dell'art. 144 bis CPP.

La sentenza impugnata, nella parte in cui la penale



responsabilità dei ricorrenti veniva fondata sulla "utilizzazione" delle dichiarazioni suddette, per difetto di motivazioni susseguenti a violazione di legge, veniva annullata pur risultando dette dichiarazioni ritualmente acquisite al procedimento e fatte legittimamente <sup>oggetto di</sup> lettura al dibattimento.

Stabiliva la Corte di Cassazione che ciò che veniva in discussione non era la disposizione dell'art. 144 bis CPP. che consente, innovando rispetto al precedente sistema normativo (art. 466 2co. CPP.), nei <sup>casi ivi</sup> ~~previsti~~, l'acquisizione e la lettura di atti di procedimenti separati anche non definiti con sentenza <sup>o</sup> inenunciabile, ma esclusivamente il corretto esercizio del potere che <sup>il</sup> giudice del merito si era arrogato. Tale giudice, secondo il ~~S.C.~~ era caduto nell'errore di ritenere che l'inesistenza di un obbligo di verifica (obbligo che avrebbe dovuto importare la non utilizzazione, ai fini della decisione, delle dichiarazioni prese dai detti Buscetta, Contorno e Sinagra) equivalga a sua assoluta libertà, laddove, invece, ove un potere discrezionale è attribuito al giudice, il suo esercizio è legato ai criteri stabiliti dalla legge e la motivazione deve risultare rigidamente vincolata a tali criteri.

*Salvo*


Solo così operando, il giudice dimostra di ben avere

utilizzato il suo potere discrezionale, mentre nel caso contrario, la motivazione risulta a carattere libero con conseguente impossibilita' di verifica dell'uso corretto di tale potere.

La Corte di Assise di Appello, di conseguenza, avrebbe dovuto esaminare la richiesta della difesa di audizione diretta dei cosiddetti dissociati Buscetta, Contorno e Sinagra ed ove, facendo uso corretto del suo potere discrezionale, avesse ritenuto di doverla rigettare, avrebbe dovuto fondatamente indicare i motivi di detta decisione. <sup>M</sup>Indicazione questa che manca nella sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta. La Corte di Cassazione, in ordine alle dichiarazioni rese dai detti imputati e dal libanese, stabiliva la esigenza di valutare dette dichiarazioni con i criteri fissati dalla stessa per la chiamata di Correo, secondo cui questa può assurgere a rango di prova quando l'attendibilita' nel suo contenuto intrinseco trovi conforto e ~~riscon-~~tro in altri elementi e circostanze, <sup>adesso</sup> estrinseci in modo da avvalorare e confermare la sua veridicit . La Corte riteneva carente la motivazione della sentenza impugnata su tale punto, affermando che i giudici del merito non erano riusciti a tradurre il loro soggettivo convincimento in argomenti esenti

da  
de  
pe  
La  
st  
ri  
te  
il  
sta  
la  
Cor  
rir  
al  
l'u  
tiv  
744  
nel  
Pal  
mas  
fro  
sop  
tor  
gis  
pro  
fic:

da vizi logici e giuridici con la conseguenza che detta sentenza doveva essere annullata con rinvio per nuovo giudizio a questa Corte.



La Corte di Cassazione, nell'annullare la sentenza, stabiliva che i giudici del rinvio restano liberi di rivalutare tutte le risultanze probatorie e ritualmente acquisite, senza alcun vincolo metodologico e con il solo limite del rispetto del principio di diritto statuito dalla stessa in materia di valutazione della chiamata di Corte. All'udienza del 26.11.1986 la Corte di Assise di Appello di Catania ha ordinato la rinnovazione parziale del dibattimento per acquisire al procedimento copia della sentenza ordinanza dell'ufficio istruzione di Palermo del 8.11.1985 relativa al procedimento penale contro Abate Giovanni + 744, copia delle dichiarazioni rese al dibattimento nel procedimento penale davanti alla Corte di Assise di Palermo contro Abate Giovanni + 744 da Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore, copia dei verbali dei confronti effettuati nel dibattimento del procedimento sopra indicato tra Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore con Giuseppe Cico, copie delle cassette di registrazioni audiovisive dei verbali di cui al detto procedimento, copia della sentenza/ordinanza dell'ufficio Istruzione di Palermo nel procedimento n. 2284/86

*Buscetta*

60

R.G.U.F. ISTR. del 16.8.1986 contro Habel Haziz Hafifi + 91. Disponeva di accertare presso la cancelleria della Corte di Assise di Appello di Palermo l'esito del procedimento penale c/o Greco Michele, Lo Presti e Marchesè Filippo di cui alla sentenza di 1° grado del 17.11.84. Ha ammesso la produzione delle note difensive presentate dal difensore dei Greco. Ha rigettato l'acquisizione degli atti chiesta dai difensori degli imputati in quanto presentati in forma irrituale. Si é riservata di disporre l'audizione di Buscetta, Contorno, Sinagra, Epaminonda ed il Bou Chebel Ghassan all'esito dell'esame degli atti suddetti. Ha rinviato il procedimento a tempo indeterminato per consentire la esecuzione di quanto sopra disposto.

Rifissato il procedimento, con ordinanza del 17.2.1987, la Corte ha rigettato la istanza di sospensione del processo avanzata dalle difese di parte civile non sussistendo alcun rapporto di dipendenza tra il presente procedimento e quello che si sta celebrando davanti la Corte di Assise di Palermo contro Abbate Giovanni e altri, ha disposto l'acquisizione dell'interrogatorio reso dal Bou Chebel Ghassan e di quello reso da Leonardo La Grassa al G.I. di Palermo nel procedimento contro Habel Haziz Hafifi + 91;

001183

ha ordinato la audizione di Bou Chebel Ghassan; ha disposto l'acquisizione agli atti delle dichiarazioni rese dal libanese al G. I. di Caltanissetta non ravvisandosi in esse alcun motivo di irriualità; ha richiesto alla Casa Circondariale di Ancona di comunicare se fosse stato analizzato il riso somministrato al libanese per accertare eventuale presenza di veleno. Fatta la relazione da parte del consigliere a latere che ha impegnato due udienze, la Corte ha disposto che venisse richiesto al G.I. di Palermo se fossero state effettuate indagini patrimoniali nei confronti degli imputati Scarpisi Pietro, Rabito Vincenzo e dei loro prossimi congiunti ed affini, con richiesta di invio, in caso affermativo, del relativo esito.

Gli imputati si sono protestati innocenti.

Scarpisi Pietro e Rabito Vincenzo hanno confermato quanto avevano dichiarato in precedenza.

In particolare il Rabito ha aggiunto che quando era stato a Milano per circa 20 giorni aveva preso alloggio all'albergo "Cervo" e che nei giorni 27-28 Luglio a Taormina aveva alloggiato presso l'albergo "Hollidaj-Inn".

Ha negato di essere stato in detto albergo il giorno 12 luglio rilevando che se vi fosse stato non ci

XXXX



*Carlucci*

62

sarebbe stato motivo di non farsi registrare.

Greco Michele ha dichiarato di essere estraneo ai fatti contestatigli, di non conoscere Rabito e Scarpisi e nemmeno Buscetta e Contorno. Ha aggiunto di non conoscere Giannuzzo Lallicata la cui uccisione aveva appresa nel corso dell'interrogatorio da lui reso a Palermo; di non avere avuto rapporti personali con Buscetta e Contorno; che la sera, finiti i lavori, al cancello d'ingresso della tenuta di Favarella veniva apposta una catena con un lucchetto la cui chiave veniva tenuta da Galati Antonio.

Nelle udienze del 27-2 e 2-3-1987, è stato espletato l'interrogatorio di Bou Chebel Ghassan.

Costui ha confermato quanto aveva dichiarato nel corso degli interrogatori dallo stesso resi in periodo istruttorio ed in sede dibattimentale. In particolare ha ribadito che Scarpisi Pietro e Rabito Vincenzo gli avevano richiesto morfina base ed armi specificando che queste sarebbero dovute essere impiegate contro l'alto commissario De Francesco, il giudice Falcone e contro chiunque, magistrati, poliziotti e carabinieri metteva "il naso negli affari della mafia". Ha precisato che i due (Rabito e Scarpisi) gli avevano chiesto prima la morfina base e poi le armi ed in particolare anche dei bazooka; che, avendo osservato

001185

che erano armi da guerra, aveva appreso dai predetti che esse servivano per attuare un attentato; che nel corso del viaggio intrapreso da Palermo per andare a Taormina, il Rabito gli aveva detto che egli apparteneva alla famiglia dei Greco ed in un albergo di questa città gli ~~gli~~ diceva che detta famiglia era la più potente in seno alla mafia. Ha aggiunto che il La Grassa, in sua presenza, non ebbe a consegnare armi ai due Rabito e Scarpisi e che ebbe solo a dire loro che le potevano reperire a Palermo; che poichè costoro non volevano rientrare a mani vuote disse loro che gliene poteva procurare un numero limitato. Con ordinanza del 3-3-1987, la Corte ha disposto l'audizione di Priolo Giorgio e Sanchez Stefano (cognato di Rabito Vincenzo); l'acquisizione agli atti dell'esito delle ulteriori indagini patrimoniali ed anche bancarie svolte dall'Ufficio Istruzione di Palermo in relazione al rapporto esistente tra Sanchez-Priolo e Greco Salvatore in riferimento all'assegno contenuto nella documentazione patrimoniale relativa agli imputati Rabito e Scarpisi e loro prossimi parenti, congiunti ed affini trasmessa dall'ufficio Istruzione di Palermo.

All'udienza del 5-3-1987, sono stati sentiti Priolo Giorgio e Sanchez Stefano.

Priolo Giorgio ha riferito che aveva stipulato con il Sanchez un compromesso per l'acquisto di due appartamenti, consegnato a costui, in più soluzioni, l'importo di £. 28.000.000; che egli non aveva concluso la stipula dei contratti perchè le fognature non erano conformi al capitolato per cui di conseguenza aveva richiesto la restituzione della somma versata; che aveva ottenuto la restituzione del denaro tramite l'intervento di sua suocera che, però non volle dirgli a chi si era rivolta per raggiungere detto scopo; cosa che egli non aveva potuto portare a termine nonostante che avesse incaricato un legale a tale scopo; che la suocera nell'aprile del 1979, tornando da Palermo gli aveva consegnato un vaglia bancario del Banco di Sicilia a lui intestato e che dalle indagini è rimasto accertato essere stato emesso a richiesta e con denaro versato dall'imputato Salvatore Greco; che l'assegno di £.28.000.000 emesso da Sanchez a suo favore non l'aveva mai visto e che la firma apposta in esso non era la sua (Detto assegno risultava poi incassato con firma di girata di Salvatore Greco). Sanchez Stefano ha, invece, dichiarato di avere consegnato personalmente l'assegno al Priolo.


Con ordinanza del 9-3-1987, la Corte ha ammesso l'au

dizione di Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore; si è riservata di decidere sulla richiesta di audizione di La Grasso Leonardo e su quella del confronto tra costui e Bou Chebel Ghassan. Ha rigettato nel resto le richieste di cui alla memoria difensiva del 20-11-1986 dell'Avv.to Lo Presti.

Con successiva ordinanza del 12-3-1987, poichè Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore non potevano comparire in tempi brevi trovandosi negli Stati Uniti d'America, la Corte Ha delegato per l'audizione dei suddetti, il Presidente ed il consigliere a latere.

La Corte, ai sensi degli art.453-454 C.P.P. e 40 L. 10-4-1951 N.287, ha proceduto ad avvertire il P.M. ed i difensori del giorno dell'ora e del luogo dell'esame. Si osserva che a detto esame il P.M. ha facoltà di intervenire; che le parti private possono farsi rappresentare dal rispettivo difensore o da un altro avvocato o procuratore all'uopo nominato senza bisogno di mandato speciale(art.134 C.P.P.); che se l'imputato ha due difensori, uno solo di essi può rappresentarlo e non è ammesso l'intervento contemporaneo del sostituto.

Il 22.3.1987, si è proceduto all'interrogatorio di Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore. Poichè non erano presenti i loro difensori, è stato nominato di-



Salvag

66

fensore di ufficio dei predetti l'Avv.to Alessandro Attanasio. Presenti sono stati i difensori degli imputati Greco Michele e Greco Salvatore. Non sono stati presenti i difensori degli imputati Rabito Vincenzo e Scarpisi Pietro. Poichè, come sopra specificato, gli imputati possono farsi rappresentare dal rispettivo difensore o da un altro avvocato <sup>C. PROCURATORE</sup> all'uopo nominato, non essendosi costoro avvalsi di tale facoltà, la Corte non ha provveduto alla nomina di un difensore di ufficio per assistere i due Rabito e Scarpisi all'interrogatorio dei predetti Buscetta e Contorno non sussistendo tale obbligo.

Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore hanno confermato quanto avevano dichiarato nel corso dei precedenti interrogatori.

In particolare Buscetta Tommaso ha dichiarato di conoscere da moltissimi anni i fratelli Michele e Salvatore Greco che gli erano stati presentati da un cugino di costoro, tale Salvatore Greco inteso "Cicchiteddu". Ha specificato che i fratelli Greco appartenevano alla famiglia Ciaculli.

Ha precisato che poco prima della fine dell'ultima guerra mondiale tra i componenti della famiglia (intesa questa nel senso anagrafico e non mafioso) di Salvatore e Michele Greco di Croceverde Giardini e

001189

la famiglia di Cicchiteddu di Ciaculli vi era stato un "conflitto"; che la rappacificazione tra le due famiglie avveniva intorno al 1955-1956 con l'intervento della famiglia di Salvatore Greco inteso "l'ingegnere" di Ciaculli che faceva parte anche lui di "cosa nostra"; che all'atto della riconciliazione, il "Cicchiteddu" permise che capo della famiglia Ciaculli fosse nominato Prestifilippo Giovanni, che era di Croceverde, mentre lui assunse il posto di vice-capo; che dopo il 1963 le famiglie si sciolsero e finchè ~~PERCHÈ~~ molti componenti di esse erano un pò detenuti, un pò latitanti a causa di un conflitto che era sorto tra le famiglie stesse, dopo la morte di Calcedonio Di Pisa e ~~PERCHÈ~~ <sup>PERCHÈ</sup> la polizia aveva intensificato i controlli a seguito della strage dei carabinieri a mezzo bomba, strage cosiddetta "strage di Ciaculli"; che dopo il processo di Catanzaro le famiglie si ricostituirono, e poichè Giovanni Prestifilippo non volle più essere capo della famiglia, questo ruolo venne assunto da Michèle Greco; che costui entrò a far parte della commissione nel 1974; che in tale periodo non vi era un capo della commissione perchè Luciano Liggio era latitante e quando costui venne arrestato, a capo della commissione venne nominato Badalamenti; che nel 1977-1978 il Badalamenti venne espulso, cioè "posato"



*Luciano*

ed a capo della commissione venne nominato Michele Greco, il quale restò sempre anche capo della famiglia Ciaculli.

Contorno Salvatore ha specificato che egli aveva le delle tenute « Favarella »; che aveva visto nella casa chiavi del cancello di ingresso della tenuta di Favarella i macchinari della raffineria della droga; che detti macchinari vennero poi portati nella casa di Salvatore Prestifilippo che si trovava nella piazza di Croceverde Giardini posta di fronte la casa di abitazione di Michele Greco.

Con ordinanza del 1.4.1987, la Corte ha disposto la audizione di La Grassa Leonardo.

Poichè costui non si è presentato, con successiva ordinanza del 7.4.1987, la Corte ha ordinato l'accompagnamento del predetto a mezzo della P.G. e la citazione di Bou Chebel Ghassan.

La Grassa Leonardo ha dichiarato di conoscere Epaminonda e di averlo visto l'ultima volta circa dieci anni fa; di avere conosciuto Bou Chebel Ghassan nel 1987 a Milano in una sala da ballo. Ha aggiunto che tutto quello che costui ha riferito è falso; che il Ghassan era venuto una prima volta a cercarlo a Pioltello nel luglio 1983 dicendogli <sup>se</sup> che gli poteva procurare un alloggio per potersi nascondere in quanto era ricercato, ricevendo da lui una risposta

nega  
la r  
stra  
digi  
dice  
che  
quar  
che  
tra  
ni  
po  
Tra  
Ha  
sec  
e c  
Int  
con  
Agg  
nel  
do  
con  
ed  
Pos  
ha  
dal

negativa; che era venuto una seconda volta prima della metà di luglio, assieme a due individui che erano stranieri, proponendogli l'acquisto di armi; che, indignato da questo comportamento, lo aveva mandato via dicendogli che con lui non aveva <sup>nulla</sup> niente a che fare; che forse il Ghassan aveva rancore verso di lui in quanto egli aveva avuto rapporti con la sua ragazza; che egli era partito per Trapani il 26.7.1983 rientrando a Pioltello il 30.7.1983 e ritornando a Trapani dopo la chiusura per ferie del suo locale; che dopo qualche giorno era stato ricoverato in Ospedale a Trapani da dove veniva dimesso dopo circa tre giorni. Ha precisato che il Ghassan era venuto a trovarlo la seconda volta dopo qualche giorno della prima volta e che questa era avvenuta nei primi di luglio.

Interrogato il Ghassan, costui ha dichiarato di avere conosciuto il La Grassa nel night "Portador". Aggiungeva che il La Grassa portava "cocaina" e "spinnelli"; che non conosceva Lorenzo Catania e che quando si trovava nel carcere di Vercelli non aveva avuto contatti con gli altri detenuti ma solo con il cuoco ed in presenza degli agenti carcerari.

Posti a confronto il La Grassa ed il Ghassan, questi ha insistito nel dire che nel luglio 1983 era stato dal La Grassa assieme al Rabito e Scarpisi per chie-

70

dergli la vendita di armi; il La Grassa ha dichiarato di non conoscere Rabito e Scarpisi.

Il Ghassan ha ribadito che era andato dal La Grassa, che conosceva come trafficante di droga, per proporgli l'acquisto di droga e nel contempo gli aveva chiesto se poteva procurargli armi e passaporti falsi, specificandogli che avrebbero pagato con la droga che proveniva dalla mafia e cioè dalla famiglia Greco; che alla richiesta di quale famiglia Greco si trattasse, egli aveva precisato che era quella di Michele e Salvatore Greco; che il La Grassa appreso questo, si era dimostrato molto contento dicendogli che aveva fatto una cosa importante, pregandolo di fargli conoscere subito dette persone che cercavano le armi e che disponevano della droga. Aggiungeva che quando era stato dal La Grassa la prima volta, costui era uscito da poco dall'ospedale; che costui lo aveva fatto accompagnare a Milano da un suo parente con una Fiat "uno"; che quando si recò dal La Grassa con Rabito e Scarpisi si parlò del prezzo della droga e della qualità di questa.

Il La Grassa ha insistito nel dire che il Ghassan è un falso e bugiardo ed è un uomo che inventa tragedie (tragidiaturi). Iniziata la discussione finale, nel corso della stessa i difensori degli imputati

001193

ne hanno chiesto la interruzione per sentire i testi De Luca, Gagliardi, La Corte, Sabatino e Cocó. La Corte con ordinanza dell'8.5.1987, ha osservato che le istanze per l'ammissione di nuovi mezzi di prova possono essere proposte in qualunque momento del dibattimento, purchè prima che sia iniziata la discussione finale; che questa, di regola, non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove; che a codesta regola fa eccezione il caso di assoluta ed evidente necessità, che ricorre quando non è possibile giudicare con piena cognizione senza avere assunto nuove prove; che, nella specie, non si trattava di nuove prove e che, in ogni caso, non vi era alcuna necessità di sentire i testi indicati dalle difese degli imputati. Sulla base di tali osservazioni, la Corte allo stato degli atti, ha ritenuto di essere in condizioni di giudicare la causa e pertanto con la su citata ordinanza ha respettato le richieste delle difese degli imputati.

Le parti civili, il P.M. e le difese degli imputati hanno concluso come da verbale.

Nel corso della discussione è pervenuta una dichiarazione di Bou Chebel Ghassan fatta alla direzione della Casa di Reclusione di S.Cataldo il 24.6.1987, con la quale affermava che gli odierni imputati non "han-



*Libano*

no niente a che fare con questa strage" "Riservo un'altra rivelazione per la strage Chinnici".

Su richiesta della parte civile (avvocatura dello Stato), la Corte ha ritenuto necessario disporre la citazione del libanese, il quale aveva dichiarato di portare nuove prove sulla strage Chinnici, ordinando la interruzione della discussione. Con successiva dichiarazione del 24.6.1987 fatta alla direzione dell'Ospedale psichiatrico di Barcellona, il libanese affermava di non essere in grado di presenziare all'udienza ed aggiungeva che la sua venuta "sarà inutile". Con ordinanza del 27.6 la Corte, premesso che l'audizione del libanese era stata disposta in quanto dal contenuto del fonogramma del 24.6 emergeva la possibile sussistenza di un elemento nuovo che giustificava la interruzione della discussione, elemento che era venuto meno a seguito del contenuto del fonogramma del 27.6., ha ritenuto che non v'era più la necessità della interruzione della discussione, ha revocato la precedente ordinanza del 26.6.1987 ed ha ordinato procedersi oltre.

Sempre nel corso della discussione il P.M. ha depositato note illustrative (sintesi), copia scritta della sua requisitoria orale e copia scritta della replica.

MDTIVI DELLA DECISIONE

001195

La Corte osserva che il S.C., con la sentenza di rinvio per nuovo giudizio, ha stabilito che i giudici del rinvio sono "ovviamente liberi di rivalutare completamente, nel processo di formazione del loro convincimento, tutte le risultanze probatorie ritualmente acquisite senza alcun vincolo metodologico e con il solo limite, se del caso, del rispetto del principio di diritto dalla Corte ribadito in tema di rivalutazione della chiamata di correo".

L'indizio, come ha ribadito il S.C., non è altro che una circostanza certa da cui, per induzione logica, si può dedurre la sussistenza o la insussistenza di un fatto da provarsi.

Il convincimento indiziario, cioè, si basa sopra un sillogismo che va così rappresentato: una premessa maggiore fondata sull'esperienza; una premessa minore, accertata e valutata infatti; una conclusione dedotta dal riferimento della premessa minore alla premessa maggiore.

Nella prova indiziaria elemento peculiare è la certezza della circostanza indiziante. Ove questa non sia certa, bisogna accertarla con l'ausilio di altri elementi di prova, in modo che attraverso un procedimento logico possa scaturire una idea completa del fatto da provare. La forza probante degli indizi, per ciò



*Labrag*

che interessa il diritto procesuale e per quanto si riferisce al libero convincimento del giudice, è uguale a quella di ogni altro elemento di prova.

La legge, infatti, non distingue tra indizi e prove dirette tanto è vero che l'art.378 e l'art.479 C.P.P. dicono di prove in senso generico, includendo in esse tanto le prove dirette quanto le prove indirette.

E' ben chiaro, come ha stabilito il S.C. con la sentenza di rinvio, che il giudice, nei procedimenti indiziari, ha l'obbligo, nel processo di formazione del proprio libero convincimento, di raccordare con analitica motivazione "la proposizione argomentativa scaturente dall'indizio a tutti gli altri elementi probatori emersi nel processo". Se più sono gli indizi, in relazione al fatto da provarsi, questi devono essere valutati nel loro insieme perchè quae singula non probat<sup>ur</sup>, simul unita probant.

In ordine alla "chiamata di correo", la S.C. ha stabilito che "E' ben vero che il contenuto della chiamata di correo non è necessariamente di natura indiziaria, potendo la proposizione argomentativa che su di essa si fonda essere idonea a fornire la piena conoscenza del fatto da provare. Questo rilievo, ~~però~~, non esclude che il regime giuridico concernente la sua utilizzazione sia <sup>stata</sup> dalla legge assimilato a

quello previsto per altri elementi acquisiti al processo, esclusivamente sui quali non può fondarsi una affermazione di responsabilità penale, e che descrittivamente vengono indicati con la parola "indizio". La chiamata di correo, cioè, mantiene il carattere di indizio e non di testimonianza, della quale non ha, non solo, i requisiti formali ma neppure quelli materiali provenendo da persona interessata non libera. Essa quindi deve essere valutata quale semplice indizio ed assume importanza se è ferma e credibile in rapporto ai fatti che si adducono.

Come qualsiasi altro indizio, la chiamata di correo deve essere certa. Questo carattere l'ha quella giudiziale, cioè la chiamata di correo fatta al magistrato competente a riceverla, mentre quella extragiudiziale, resa ad ufficiale di polizia giudiziaria, per diventare certa e potere essere considerata come indizio deve essere ripetuta al giudice competente.

Quando, poi, la chiamata di correo è certa, va esaminata la credibilità soggettiva del confidente.

Si valuta, cioè, l'animus confidenti, la volontà di confessare ed i motivi e lo scopo della chiamata di correo. In altri termini la valutazione va rivolta alla credibilità oggettiva della chiamata di correo.

Si osserva a tal proposito che in base al principio



*Pellegrino*

del libero convincimento del giudice, la chiamata di correo non è prova assoluta di colpevolezza, ma deve essere valutata dal giudice che può convincersi della colpevolezza dell'imputato ove la chiamata di correo, considerata in sé ed in relazione a tutte le emergenze di causa, si dimostri pienamente credibile. La S.C., infatti, con la sentenza di rinvio ha ribadito che la "chiamata di correo" per assurgere a <sup>R</sup> can- go di prova deve essere suffragata da "riscontri oggettivi ad essa estrinseci".

Questa Corte nel decidere la causa si è attenuta scrupolosamente ai principi suddetti.

A questo punto, rileva la Corte che la esatta valutazione delle emergenze processuali non può essere attuata se non attraverso una lettura organica e completa sia di quanto risulta dal contenuto di tutte le conversazioni telefoniche e sia dalle numerose dichiarazioni rese dal libanese, con il fine suggerito peraltro dalla Cassazione (pag. 113) di accertare le concordanze ed eventuali contrasti. Al riguardo, invece, tutt'altro metodo è stato eseguito dalle difese <sup>nei</sup> sui motivi di gravame. Queste, infatti, hanno tentato di dimostrare la inattendibilità del Ghassan evidenziando pretese contraddizioni, imprecisione ed inverosimiglianze delle sue affermazioni attraverso



un metodo, non corretto e che non può, quindi, con-  
 dividersi, consistente nello estrapolare brani di  
 conversazioni telefoniche isolandoli sia dal conte-  
 nuto della singola conversazione e sia dal generale  
 contesto delle altre concomitanti tra i vari protago-  
 nisti della vicenda ovvero precedenti o susseguenti,  
 nonché estrapolando infine proposizioni staccate dal-  
 le dichiarazioni dello stesso Ghassan così da poter-  
 ne stravolgere il significato.

Tale linea critica adottata dalle difese, fra l'altro,  
 è stata agevolata da una pluralità di fattori, quali:  
 I° la complessità della vicenda sviluppatasi, per la xx  
 parte strettamente pertinente alla strage, in un lun-  
 go arco di tempo (dal 13.7. al 3.8.1983) con l'inter-  
 vento di numerosi personaggi (Michele, Pippo, Mau-  
 rizio, La Grassa, Rosano ed altri), articolatisi in  
 una pluralità di contatti, spostamenti, incontri e  
 che ebbe ad oggetto, altresì, una pluralità di trat-  
 tative (morfina base, eroina, armi leggere, armi pe-  
 santi etc.) spesso confusamente trattati (V. rel.  
 Cassarò): II° il sovrabbondante numero di dichiarazio-  
 ni rese dal Ghassan, in relazione alle quali, siste-  
 maticamente le difese hanno utilizzato anche il solo  
 mutarsi della forma letterale del dichiarato, in  
 maniera distorta, così da segnalare le semplici

*Barbag*

" precisazioni" o "specificazioni" come pretese contraddizioni (es. Greco- Greco Ciaculli).

E' chiaro, invece, che nessuna corretta e compiuta valutazione delle conversazioni telefoniche e delle dichiarazioni del libanese è possibile, se non attraverso la completa ed organica lettura ed analisi delle medesime, come correttamente è stato fatto dal P.G. nelle note illustrative depositate (Sintesi), le cui osservazioni questa Corte condivide e nelle quali le conversazioni telefoniche tra tutti i protagonisti, sono state riportate in un volume (titolo "Telefonate"), esaminate nella loro successione cronologica e coordinazione logica, integrate, come suggerito dalla Cassazione, dalle dichiarazioni del dottore De Luca in udienza, ed infine, correlate alle dichiarazioni rese dagli imputati Rabito e Scarpisi, e comparate con le dichiarazioni rese dal libanese nelle varie fasi del procedimento, così da fornire anche un quadro completo della "cronaca" nel suo evolversi. Il 26.7.1983 alle ore 20, Bou Chebel Ghassan telefonava al Dottor De Luca e tra l'altro riferiva "C'è una novità molto bellissima. Perchè per fare fuori, come si chiama De Francesco, come si chiama quel magistrato Falcone, allora è difficile farlo, loro hanno tentato tante volte allora, non hanno potuto,

al  
ba  
co  
ch  
ci  
ric  
anc  
ne  
sta  
non  
li,  
non  
met:  
do  
han  
ra e  
li.  
scop  
dici  
tutt  
sann  
hann  
na l  
uno  
ciam

allora adesso ci hanno <sup>AES</sup> ~~però~~ due fucili con una bomba sopra, fucili non so come si chiama, come un razzo, cose del genere quelli anche perchè è un pò, come si chiama, allora hanno voluto adesso fare un altro caso cioè come fanno lì i palestinesi con la macchina carica e dopo un cento, centocinquanta metri si fanno anche schiacciare un bottone, un radar, cose del genere, si scoppia la macchina come voler fare in questa faccenda? E allora tu devi avvisare una cosa di non sai con le macchine come fanno loro quelle cose lì, mettono una macchina carica di, come si chiama, non so che cosa, e c'è una persona che due trecento metri può con un radar scoppiarlo quando vuole. Quando passa la persona che vuole fare fuori, perchè loro hanno solita cosa, la lupara, e di quà e di là allora ecco hanno la possibilità di fare queste faccende lì. E' più facile farli fuori. Cioè loro farebbero ~~xxx~~ scoppiare questa macchina. Vuol dire che, non lo so, diciamo De Francesco o Falcone passerà da questa via tutte le mattine a una determinata ora perchè loro sanno a che ora passa, hanno cioè amici in Questura, hanno tante informazioni, allora passerà con la macchina lui e c'è la macchina ferma ed appena lui passa uno da duecento metri si schiaccia come un radar, diciamo, e così si scoppia da lontano, capisci? allora



*Salva*

80

si fa fuori trenta, quaranta persone tutto intorno".  
Alla richiesta di De Luca di "chi lo farebbe questo"  
il Bou Chebel Ghassan rispondeva "loro Pippo, ma voi  
in Libano facesti scoppiare questo, questo, questo  
e allora ci sono tanti si vuol dire scorta, cose del  
genere, allora questo è molto facile farlo per que-  
stioni di andare, come si chiama noi abbiamo la pos-  
sibilità adesso di fare eguale di lì, hai capito?".  
Quanto riferito dal Ghassan trovava puntuale e rigo-  
roso riscontro <sup>nli</sup> sui fatti, anche se l'attentato veniva  
attuato non contro De Francesco o Falcone ma contro  
altre magistrato che si occupava di processi di ma-  
fia. Il successivo 29 luglio, infatti, alle ore 8,10  
un'auto bomba posteggiata all'altezza del portone  
d'ingresso del palazzo dove abitava il consigliere  
Rocco Chinnici, veniva fatta esplodere nel momento  
in cui questi stava per avviarsi verso l'auto blin-  
data di cui si serviva per i suoi spostamenti.  
La esplosione provocava la morte del dottore Chinni-  
ci, dell'app.to Bartolotta, del mar. lo <sup>55</sup> Trapani e del  
portiere dell'edificio, Li Sacchi Stefano ed il feri-  
mento di altre 19 persone.  
Questa Corte, atteso il preciso riscontro tra quanto  
riferito dal libanese al dottor De Luca il 26.7.1983  
e quanto avvenuto il successivo 29, ritiene doveroso,

001203

al :  
min:  
alle  
sist  
Il C  
nel  
Ques  
pers  
fine  
quar  
reca  
1600  
nte  
avev  
inte  
sta  
il R  
casa  
Mila  
l'Ho  
do e  
Quan  
tro :  
Il R  
sepp

al fine di accertare la credibilità del Ghassan, esaminare <sup>e STORICITÀ</sup> la vericità delle notizie riferite da costui alle varie autorità con cui era in rapporto e la sussistenza dei relativi riscontri.

Il Ghassan dichiarava di avere conosciuto il Rabito nel febbraio 1983, tramite tale Pepe Russo.



Questi gli aveva precisato che si trattava di una persona che portava l'eroina direttamente da una raffineria di Palermo. Riferiva il libanese che il Russo quando assieme al Rabito ed a tale Gino, si stavano recando da Milano a Genova con la sua <sup>AUTO</sup> vettura BMW 1600 per presentargli il Rabito, aveva avuto un incidente stradale; che il Gino, in quella occasione lo aveva contattato telefonicamente chiedendo il suo intervento perchè prestasse loro soccorso; cosa questa che egli aveva fatto, rientrando poi a Milano con il Russo ed il Rabito, mentre il Gino <sup>Ritornare</sup> rientrava a casa sua a Genova "perchè vecchio". Aggiungeva che a Milano aveva procurato l'alloggio agli ospiti presso l'Hotel "Cervo". (v. verb. 43 del dibattimento di I grado e verb. del 7.3.1987).

*Galleggi*

Quanto riferito dal Ghassan trova puntuale riscontro negli atti del processo.

Il Russo, infatti, veniva identificato in Russo Giuseppe nato a Tunisi in data 1.6.1931 e risulta esse-

re stato denunciato il 16.5.1983 dai carabinieri dell'Antidroga di Milano alla Procura di quella città per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti in concorso con lo stesso Bou Chebel Ghassan. (v. nota del Nucleo di P.G. di Caltanissetta del 9.3.1984 fasc. 9, vol. 2 "atti acquisiti in udienza").

Che il libanese conosceva il Russo emerge anche dalla deposizione resa dal dottor La Corte del Servizio Centrale Antidroga, il quale dichiarava di avere appreso dal libanese, che si era posto al suo servizio quale informatore, che il Pepe Russo si era rivolto a lui perchè si interessava <sup>ME</sup> per l'acquisto di droga presso tale Emanuele, identificato poi per Emanuele Coppito, grosso trafficante di droga a livello internazionale, poi arrestato nel corso di un'operazione di polizia.


Dalle indagini svolte dal Nucleo di P.G. di Caltanissetta emergeva che il Rabito ed il Russo avevano alloggiato entrambi presso l'Hotel Cervo di Milano tra il 13 e 14.2.1983 e che nella scheda alberghiera i loro nomi risultavano annotati uno di seguito all'altro (v. nota del 9.3.1984 del Nucleo di P.G. di Caltanissetta). La Questura di Palermo, con nota del 22.5.1984, riferiva che il Russo Giuseppe aveva pos-

sedu  
GE 80  
7.6.  
l'aut  
ta to  
nuto  
ro at  
conve  
Con 1  
Cardo  
tuato  
quel  
care  
un gu  
ghi a  
del 1  
nisse  
risul  
tific  
no em  
to de  
e spa  
del 2  
tanis  
confe:

- 71 -

seduto la BMW 520 di colore grigio metallizzato Tg. GE 803575 sino al 10.6.1983. Con successiva nota del 7.6.1984 la stessa Questura di Palermo riferiva che l'autovettura suddetta di proprietà del Russo era stata trainata a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla A 26 all'altezza di Rossigliano da un carro attrezzi della ditta Cardociotto, autocarrozzeria convenzionata con l'Acì di Genova.

Con la suddetta nota la Questura informava che il Cardociotto non ricordava in quale giorno aveva effettuato il soccorso stradale, ma specificava che in quel giorno nevicava ed aveva da poco smesso di nevicare e che l'autovettura era andata a sbattere contro un guard rail riportando danni al cofano, ai parafranghi anteriori, alla calandra ed ai fari. Dalla nota del 15.4.1984 inviata alla Corte di Assise di Caltanissetta dal Commissario di P.S. dottor Cassarà, risulta che il Gino di cui parla il libanese si identifica nella persona di Pacifico Calogero, un siciliano emigrato a Genova, soggetto di età avanzata dichiarato delinquente abituale ed è poi arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Dal fonogramma del 22.5.1984, trasmesso alla Corte di Assise di Caltanissetta dal Nucleo di P.G. di Genova, risulta, a conferma di quanto dichiarato dal libanese secondo



*Subag*

cui aveva dato informazioni sulla persona del Gino ( verb.80 f.14) alla G.G.F.F. di Milano, che era stata eseguita una perquisizione nell'abitazione del Pacifico nel marzo 1983.

Osserva la Corte che quanto dichiarato dal libanese trova pertanto preciso riscontro nelle risultanze processuali sopra riportate.

La osservazione delle difese secondo cui, sulla base di quanto dichiarato dal carrozziere Cardociotto, l'incidente si sarebbe verificato nel mese di aprile e non nel mese di febbraio del 1983 (il Cardociotto nella sua dichiarazione resa nel giugno 1984 affermava che il soccorso lo aveva effettuato 14 mesi prima) e la osservazione secondo cui non si comprenderebbe il perchè sia stato indicato come luogo dell'incidente stradale l'autostrada per Torino mentre la destinazione era la città di Milano, non assume alcuna rilevanza. L'autostrada A/26 (Veltro-Ovada) per chi parte da Genova ovest per recarsi a Milano è un percorso razionale perchè da detta autostrada, all'altezza di Tartana, ci si può immettere sulla A/7 (GE.MI) attraverso due raccordi autostradali. L'incidente si verificava all'altezza di Rossiglione a circa 30 Km. da Genova e cioè prima dei raccordi autostradali che permettono di portarsi sulla auto-

strada A/7 Genova Milano. Ciò spiega il perchè i due Russo e Pacifico si trovavano sull'Autostrada per Torino nonostante che dovessero recarsi a Milano. Il fatto, poi, che costoro si erano rivolti al libanese per essere soccorsi pur trovandosi in una zona più vicina a Genova che a Milano, trova ~~giustificazione~~ giustificazione nel fatto che essi erano partiti per incontrarsi con il libanese a Milano e quindi, verificatosi l'incidente, era logico avvertire costui che era in attesa del loro arrivo e non altri. X

Circa la data dell'incidente, il Cardociotto ha dichiarato che questo si era verificato circa 14 mesi prima del suo interrogatorio e che quel giorno stava nevicando ed aveva appena smesso di nevicare.

Questa circostanza costituisce una riprova della storicità di quanto narrato dal libanese che ha precisato che quando il Russo - Rabito e Pacifico ebbero l'incidente con l'autovettura, c'era la neve. Che l'incidente si verificò nel febbraio 1983 trova ulteriore conferma nel fatto che Russo e Rabito, presero alloggio nell'Hotel Cervo di Milano tra il 13 ed il 14.2.1983 a riscontro di quanto dichiarato dal libanese. Dopo la presentazione del Rabito al Ghassan, si instaurava tra i predetti un rapporto di amicizia ed il Rabito nel ~~XXXX~~ maggio 1983 presentava al



*Salvo*

libanese, Scarpisi Pietro (v.verb.73).

Accertata la veridicità delle dichiarazioni del libanese circa l'inizio del rapporto avuto con il Rabito, occorre ora esaminare, sempre con i dovuti riscontri, la veridicità di quanto riferito dal libanese dal momento dell'inizio della sua conoscenza con Rabito e Scarpisi al 1 agosto 1983, data in cui si verificò l'ultimo incontro tra i predetti a Taormina.

Il Ghassan dichiarava che, avendo appreso dal Gino e da Pepe Russo che il Rabito era in contatto con la mafia che gestiva le raffinerie di droga, aveva informato di tale fatto il dottor La Corte a cui aveva fornito i numeri di telefono della abitazione, della fabbrica del Rabito<sub>x</sub> e quello del bar Caracas; che i due Rabito- Scarpisi cercavano inizialmente solo morfina base, e poi (nel luglio) anche armi leggere e pesanti.

In ordine alla prima circostanza, risulta che la polizia di Palermo, informata dal dottor Sabatino che aveva appreso dal dottor La Corte il contenuto delle confidenze fatte costui<sup>a</sup> dal libanese, aveva messo, sin dall'aprile x 1983, (data di inizio delle registrazioni telefoniche in atti) sotto controllo le utenze telefoniche dell'abitazione<sub>x</sub> del Rabito e del bar Caracas. In ordine alla ricerca di morfina base

che è elemento basilare per la produzione dell'eroina, la necessità e l'interesse della ricerca di tale sostanza era da attribuirsi alla situazione che si era creata a Palermo e descritta dal dottor De Luca nel corso del suo interrogatorio reso dinanzi la Corte di Assise di Caltanissetta. Il dottor De Luca dichiarava che a seguito di intense attività di polizia sino al 1980 ~~per~~ erano state smantellate diverse raffinerie e precisamente quelle di Villa Grazia di Carini, ove si producevano 50 Kg. di eroina la settimana (gestita da Gerlando Alberti), quella di Trabia e quella di Villagrazia sistemata in un magazzino dei fratelli Mondino, limitrofa ad un terreno di proprietà dei fratelli Giovanni e Stefano Bontade; che nel 1980, era stata scoperta la raffineria di Via Messina Marino gestita dall'organizzazione che faceva capo ai Vernengo. Scoperte tali raffinerie, nel palermitano era sorta la necessità di reperire la eroina già raffinata ed a ciò i trafficanti di droga avevano sopperito attraverso l'organizzazione di Mutolo Gaspare che manteneva i contatti con elementi catanesi.

L'arresto di costui, avvenuto nel giugno 1982, metteva in crisi l'attività dei palermitani <sup>da</sup> ed a ciò la necessità di ripristinare le raffinerie e di conseguenza di ~~ricercare~~ la morfina base. L'esito delle in-



*Palermo*

88

dagini svolte dalla polizia di Palermo e sopra descritte conferma quanto dichiarato dal libanese nel corso dell'istruttoria. Il Bou Chebel Ghassan, infatti, nell'interrogatorio reso il 5.8.1983 al procuratore della Repubblica di Caltanissetta dichiarava

« dai rapporti che ho avuto ha con sicurezza dedotto (erano cose che mi diceva Enzo) che avevano <sup>avuto</sup> difficoltà di ottenere la "base" da quando avevano interrotto i rapporti con i catanesi (non mi spiegano le ragioni per cui si erano interrotti tali rapporti) e quando era stato arrestato un cinese a Bangkok e forse anche per la nave sequestrata a Suez (non ho capito se questa nave era a loro diretta o se il fatto aveva comunque causato una deficienza nella fornitura della base" )».

Osservano le difese che la necessità di ricercare la morfina base non poteva farsi risalire alla data del 12.7.1983 in quanto l'arresto del cinese Koh Bak Kin era stato pubblicato dalla stampa il 16 luglio 1983 come avvenuto appena due giorni prima. L'osservazione è priva di fondamento. Innanzitutto va puntualizzato, come risulta dalle indagini di polizia sopra riportate, che i trafficanti di droga del palermitano, dopo la scoperta delle raffinerie, per reperire la eroina raffinata si erano serviti dell'organizzazione

001211

di Mutolo Gaspare che manteneva i contatti con i catanesi, per cui una volta arrestato costui, non potendo più essere riforniti di eroina raffinata, erano stati costretti a ripristinare le raffinerie e cercare di conseguenza la morfina base. E poichè l'arresto del Mutolo è avvenuto nel giugno del 1982, è all'incirca a questa data che deve essere collegata la necessità della richiesta di morfina base e non a quella dell'arresto del cinese o del sequestro della nave nel canale di Suez. E' evidente, poi, che al libanese anche questi due ultimi avvenimenti erano stati fatti conoscere dal duo Rabito-Scarpisi. Ciò spiega il perchè il libanese ne riferiva al P.M. nel suo interrogatorio del 5.8.1983. Il libanese, infatti, tra le cause delle difficoltà che aveva di ottenere la "base" <sup>no</sup> fosse per prima la rottura dei rapporti con i catanesi, poi l'arresto del cinese e "forse" anche per la nave sequestrata. Va rilevato, altresì, che il libanese ha dichiarato che "di molte notizie ho avuto un'informazione parziale perchè io per non insospettire non potevo chiedere precisazioni, ma dovevo limitarmi a porre i miei interlocutori in condizioni di potere parlare" (v.verb. del 5.8.1983). E' chiaro, quindi, che il libanese, avuta la notizia e del perchè cercavano la morfina base, alle ragioni di

questa ricerca addotta dal Rabito - Scarpisi, non abbia chiesto loro precisazioni.

Quanto sopra esposto, sta a dimostrare in modo sintetico che il duo Rabito-Scarpisi facevano parte di un gruppo mafioso economicamente potente, per conto del quale la morfina base doveva essere procurata. Che i due, nello svolgere l'attività di ricerca di morfina base, agissero per conto di una potente famiglia mafiosa, trova conferma nel fatto che costoro non avevano una capacità economica tale da poterla acquistare per conto proprio.

A questo punto, ritiene la Corte di dovere esaminare le risultanze processuali al fine di ~~perire~~ individuare quale era la famiglia mafiosa per conto della quale agivano Rabito e Scarpisi per la ricerca di morfina base e di armi.

Il momento storico da esaminare è quello relativo alla venuta del Ghassan a Palermo e la sua permanenza in detta città dall'8 al 12 luglio 1983.


A proposito della venuta del libanese a Palermo v'è prova nel processo che la stessa era stata ~~dal~~ ~~Rabito~~ sollecitata dal Rabito (v. telef. del 9.6. h.22.45)

[il libanese: "anch'io avevo voglia di vederti qui - Rabito: va bene vedi se puoi venire tu. Ma è possibile che tu qua non devi venire mai?"]

Il libanese riferiva di essere giunto a Palermo la sera dell'8 luglio 1983 e di avere preso un taxi chiedendo al tassista di portarlo in un albergo vicino ~~al porto ma avendo egli fatto presente che preferiva un albergo vicino al mare, veniva prima portato presso l'albergo "Palace o La Torre", ove però non v'era posto e da qui, dietro interessamento del gestore che aveva telefonato all'albergo "Conchiglia d'oro" prenotandogli una stanza, in detto albergo, dove arrivava verso l'una di notte.~~

Che il libanese arrivò a Palermo il giorno 8 luglio è rimasto provato e dai controlli effettuati dai quali è emerso che tra i passeggeri del volo serale Milano - Palermo dell'8.7 vi era un "Bernard", da quanto dichiarato dalla teste Hermans Genovese Irene, proprietaria del "Conchiglia d'oro" e dalla registrazione dello *Zuffrey* nei registri dell'albergo corrispondenti a quella *giornata*.

Il Bou dichiarava di avere telefonato al Rabito il giorno 8 per avvertirlo del suo arrivo non trovandolo a casa. Tale dichiarazione trova conferma in ciò che diceva il Rabito nel corso della telefonata del 9.7.h.13,54 allorquando affermava " mi hanno detto



*Zuffrey*

92

che hai telefonato anche oggi ed ieri *fuire*" (pag. 46 delle telefonate del volume prodotto dal P.M.).


Altra telefonata faceva il libanese al Rabito il 9.7. alle ore 14,34 (pag. 49 T.) chiedendogli un numero telefonico diverso da quello di casa sua e del bar Caracas. Giustificava questo perchè doveva dirgli che si trovava a Mondello e non voleva di fare sapere dove si trovava alla G.G.F.F. che controllava le utenze del Rabito e del bar Caracas.

Che il Rabito si era incontrato con il Ghassan a Mondello il 9.7. trova conferma in quello che ha detto lo stesso Rabito nella telefonata del 25.7. Nel corso di detta telefonata il Rabito, infatti, quando gli chiedeva il Ghassan "Ricordi quando arrivato t'ho chiamato? Dieci giorni fa a Palermo" rispondeva "sono venuto". Dal punto di vista temporale, il riferimento di cui alla telefonata del 25.7. non può farsi risalire al 15 luglio, considerato che in detta data il libanese non si trovava a Palermo, bensì al giorno in cui questi aveva telefonato al Rabito e cioè il 9.7 (tel. del 9 ore 14,34).

Quanto sopra riscontrato sta a dimostrare che il Rabito si era incontrato con il Ghassan il 9.7 e che la circostanza riferita dalla Hermans, secondo cui la mattina successiva all'arrivo del libanese, era

001215

venuto a trovarlo una persona "elegante, fine, che dava la impressione di essere un uomo arrivato", va collocata non già alla data della mattinata dell'arrivo del Bou, ma al giorno successivo e cioè al 10.7, data in cui questi lasciava il "Conchiglia d'oro" per andare all'Hotel Zagarella dove veniva accompagnato dal Rabito e dallo Scarpisi così come riferito dal libanese. La descrizione della persona che era venuta a trovare il libanese è fatta dalla Hermans (un uomo di media statura, di complessione robusta, elegantemente vestito che dava la impressione di un uomo arrivato), si attaglia<sup>in</sup> modo perfetto alla struttura fisica ed al portamento del Rabito. Vero è che la Hermans non riconosceva in dibattito il Rabito, ma è altrettanto vero che la stessa non riconosceva il libanese nonostante che questi avesse preso alloggio nel suo albergo e che aveva, invece, senza esitazione, riconosciuto in fotografia quando era stata sentita in sede di sommarie informazioni testimoniali. Non v'è dubbio, poi, che la persona che accompagnava il libanese al "Conchiglia d'Oro" la sera del suo arrivo a Palermo non poteva essere che il tassista. La circostanza che detta persona non sia andata via subito ma solo dopo che il libanese si era sistemato nella sua stanza non significava che non era



*Rabito*

il tassista perchè, dato che il Ghassan era solito dare laute mance, è comprensibile che il tassista sia andato via dopo avergli portato le valigie.

Che il libanese non era legato al denaro, lo riferiva al dibattimento, lo stesso Rabito, il quale dichiarava che il Ghassan spendeva molto denaro e che per lui i soldi non avevano importanza.

L'orario dell'arrivo in albergo è compatibile con quello riferito dalla Hermans, considerato il tempo necessario per lo svincolo del bagaglio ed il tempo per gli spostamenti dall'aeroporto al centro di Palermo e tra un albergo e l'altro sino a giungere al Conchiglia d'Oro dove aveva trovato la stanza.

Sempre con riferimento alla giornata del 9.7., il libanese riferiva che la sera di detto giorno aveva consumato una pizza in un locale di Mondello assieme al Rabito ed allo Scarpisi. In merito a questo episodio il Ghassan dichiarava che il Rabito, non essendo arrivato lo Scarpisi, si era mostrato preoccupato e quando questi era arrivato, lo stesso si era giustificato col dire di avere perso tempo perchè aveva accompagnato un latitante in una villa e vi era stata una irruzione della polizia ma che nessuno era stato arrestato perchè tutti erano riusciti a fuggire in quanto la villa aveva più uscite. Nella

pizzeria, a dire del libanese, lo Scarpisi avvicina-  
va una persona che, secondo quanto gli confidava poi  
il Rabito, era il fratello di quello che badava al-  
la raffineria.

Le difese degli imputati hanno osservato che se ef-  
fettivamente lo Scarpisi avesse accompagnato un lati-  
tante e vi fosse stato l'arrivo della polizia con con-  
sequente fuga di tutti, sicuramente il fatto avrebbe  
dovuto essere riportato in una relazione di servizio  
e che l'incontro in pizzeria sarebbe una montatura  
del libanese perchè se un incontro vi fosse stato tra  
i tre, non si spiegherebbe il motivo per cui Rabito  
aveva telefonato allo Scarpisi alle ore 22 per cer-  
carlo, non trovandolo in casa. In ordine alla prima  
osservazione e da ritenere che non v'è stata una ir-  
ruzione nella villa da parte della polizia perchè se  
ciò fosse avvenuto, sicuramente una relazione di ser-  
vizio sarebbe stata redatta. E' da ritenere, invece, ~~ex~~  
che la polizia, nello svolgere i compiti di istituto  
si sia trovata nella zona in cui era la villa dove si  
nascondevano i latitanti e costoro, accortisi della  
presenza dei poliziotti, si siano dati alla fuga rite-  
nendo che questi si trovavano nella zona per effettua-  
re delle ricerche. In ordine alla seconda osservazio-  
ne, tenuto conto del tempo occorso per la consumazio-

ne della pizza, non è da escludere che il Rabito, dopo aver accompagnato il libanese, telefonava allo Scarpisi, per motivi che non può escludersi fossero collegati alla presenza del Ghassan a Palermo, prima che costui fosse rientrato a casa.

Dall'accompagnamento del latitante, il libanese ne parlava al dottor De Luca il 13.7 (verb.50 f.28) e non v'era alcun motivo di inventare l'accaduto.

Le difese degli imputati hanno osservato che non v'è una giustificazione nel fatto che il Ghassan per telefono non dice mai di essere a Palermo. Vero è che il libanese, nelle conversazioni telefoniche con il Rabito, quando usava le utenze che aveva fatto mettere sotto controllo, non diceva mai da dove telefonava ma è chiaro che seguiva questa condotta perchè non voleva far conoscere alle autorità con cui lui non era in contatto, il luogo dove si trovava onde evitare di essere arrestato sapendo di essere ricercato. Una delle prove di tale fatto si riscontra X nella telefonata del 9.7.1983 h.13,54, giorno in cui è provato che si trovava a Palermo (Hotel Conchiglia d'Oro), Il Ghassan, infatti, diceva al Rabito di trovarsi fuori dall'Italia ("adesso vorrei una cosa da te, perchè sono fuori dall'Italia").

Circa gli spostamenti del Ghassan nel mese di luglio.

risulta dagli accertamenti eseguiti nel corso del dibattimento di I grado che il predetto, il 10.7.1983, si era trasferito dall'Hotel "Conchiglia d'Oro" all'Hotel Zagarella di Palermo e che il 12.7 si era portato all'"Holljdaj Inn di Taormina.

Il Ghassan dichiarava di essere stato accompagnato a Taormina dal Rabito, che nel corso del viaggio costui gli aveva confidato che la famiglia mafiosa cui egli apparteneva era quella dei Greco, i cui componenti erano i capi di tutte le organizzazioni mafiose; che, giunti all'"Holljdaj Inn, il Rabito era rimasto in detto albergo pernottando nella sua stessa stanza senza farsi registrare; che, giunti in detto albergo, il Rabito, leggendo un giornale che riportava la notizia dell'emissione dei mandati di cattura per l'omicidio Dalla Chiesa, gli aveva riferito che tale provvedimento restrittivo aveva arrecato un grave colpo all'organizzazione facente capo ai Greco, i quali in conseguenza agli stessi, sentendoci "in merda" avevano programmato violente reazioni ed attentati diretti contro tutti quelli che "ficcavano il naso nella mafia"; che nella stessa occasione il Rabito gli aveva indicato i nomi del dottor De Francesco e del giudice Falcone quali vittime designate dalla mafia; che gli aveva anche spiegato che l'orga-



*Falcone*

98

nizzazione aveva urgente bisogno di rifornirsi di molte armi in quanto, nei programmi della mafia, ogni arma doveva essere utilizzata una sola volta e ciò al fine di evitare che il ritrovamento di una arma potesse essere collegata a più delitti.


E' a tale data, quindi, che va collegata la richiesta di reperire armi leggere e pesanti per l'organizzazione mafiosa in aggiunta all'originaria richiesta di morfina base; le prime (armi leggere) dovendo servire per uccidere i mafiosi delle cosche avverse e le seconde (armi pesanti) per usarle contro i giudici e chiunque mettesse il naso nelle cose di mafia.

Quanto dichiarato dal Ghassan in ordine agli episodi collegati al suo trasferimento a Taormina ed alla permanenza in detta località, trova puntuale riscontro negli atti del procedimento. Che il Rabito si trovava in compagnia del Ghassan il 12.7 emerge dalla circostanza che nessuna telefonata veniva intercettata nell'utenza del Rabito il giorno suddetto ~~alle~~ <sup>come</sup> ~~quali~~ egli appaia ~~quale~~ interlocutore.

La prima telefonata in cui appare il Rabito quale interlocutore è quella delle ore 14,03, dal cui contenuto emerge che il predetto faceva sapere alla moglie che stava rientrando a casa.

L'assunto della difesa secondo cui non era possi-

001221



bile che il Rabito pernottasse all'Holljdaj Inn senza essere stato notato dal personale dell'albergo non ha alcun fondamento. Va osservato, infatti, che si tratta di un grande Hotel, dove è molto facile ad una persona sfuggire ai controlli specialmente quando non ha con sé bagagli così come era il Rabito. Che costui era rimasto a pernottare in detto albergo trova, poi, la giustificazione nel fatto che la conversazione con il Ghassan si era protratta sino alle ore due-tre di notte (v.dep. Ghassan verh 71 f.16). Vera, altresì, è la circostanza che il 12.7, due quotidiani siciliani e cioè "La Sicilia" di Catania e "Il Giornale di Sicilia" di Palermo avevano riportato la notizia della emissione dei mandati di cattura nei confronti di Michele Greco e Salvatore Greco per l'omicidio Dalla Chiesa. A riscontro, poi, di quanto dichiarato dal Ghassan vi è un elemento di indubbio valore e cioè le telefonate fatte da costui il 13.7 alle ore 10,44 all'Interpol ed alle ore 11 al dottor La Corte del servizio centrale dell'antidroga. Telefonate fatte per comunicare la notizia della preparazione dell'attentato appresa dal Rabito e seguite dall'invito del dottor La Corte di mettersi in contatto con il dottor De Luca, dirigente della Criminalpol della Sicilia occidentale, cui doveva presentarsi con

*La Corte*


lo pseudonimo di "Franco", <sup>il</sup> dall'effettivo contatto telefonico alle ore 20 dello stesso giorno e successivo incontro serale tra il dottor De Luca col Ghas-san ~~in~~ Taormina.

Il dottor De Luca confermava le suddette circostanze nel corso dell'udienza dell' 8.3.1984 (verb.48). Il predetto dichiarava che effettivamente il "Franco" gli aveva telefonato alle ore 20 prendendo con lui appuntamento a Taormina per le ore 23. Nell'incontro avuto, il libanese lo aveva informato che aveva appreso da Rabito Vincenzo e da tale "Piero" che i Greco di "Ciaculli" avevano programmato l'uccisione del prefetto De Francesco specificando che i due si erano a lui rivolti <sup>perché</sup> ~~anche~~ procurasse le armi occorrenti; che il Rabito e il Piero erano stati incaricati di trovare le armi che dovevano essere "pesanti", quali bombe a mano, mitragliette, e bazooka; che egli, dovendo curare il ritrovamento di dette armi, si trovava nella possibilità di consentire l'arresto dei Greco con le armi entro 15 giorni; che, come contropartita, il libanese gli aveva chiesto di interessarsi della revoca dei provvedimenti restrittivi della libertà personale pendenti a suo carico. Il dottor De Luca dichiarava, altresì, che il libanese, pur avendogli parlato solo del dottor De Francesco quale

vitt  
sent  
"mag  
ticc  
che  
poli  
catt  
"in  
re l  
to c  
flit  
loro  
roga  
sui (c  
tutta  
si tr  
per e  
"sonc  
Assur  
prete  
nel r  
7.198  
aveva  
li Mi  
Greco

vittima dell'attentato, gli aveva tuttavia fatto presente che i Greco "ce l'avevano con tutti gli altri" "magistrati, poliziotti e carabinieri", che erano particolarmente impegnati nella lotta contro la mafia"; che i Greco, a seguito dei successi conseguiti dalla polizia concretatisi nella emissione dei mandati di cattura per l'omicidio Dalla Chiesa, si sentivano "in merda" e volevano con azioni eclatanti dimostrare la loro potenza. Il libanese gli aveva anche detto che l'applicazione della legge La Torre aveva inflitto ai Greco seri danni a seguito dei blocchi dei loro patrimoni. Il De Luca, nel corso di detto interrogatorio, riferiva che non aveva chiesto precisazioni sui Greco dei quali parlava Ghassan ; specificava, tuttavia, che per lui era stato senz'altro chiaro che si trattava dei Greco che poi aveva denunciato e che per gli investigatori di Palermo i Greco di Ciaculli "sono loro tre e loro tre soltanto".

Assumono le difese degli imputati a sostegno della pretesa azione calunniosa del Ghassan che costui, nel riferire che il Rabito "leggendo la sera del 12. 7. 1983 nella stanza dell'Holljdaj Inn il giornale" aveva appreso dei mandati di cattura contro i fratelli Michele e Salvatore Greco e contro il cugino "Totò Greco" (l'ingegnere).



*De Luca*

102


Fatto non corrispondente al vero perchè il nome di quest'ultimo non era compreso nell'elenco delle persone colpite dal mandato di cattura. In effetti il giornale riportando la notizia dell'emissione dei mandati di cattura per il delitto Dalla Chiesa, indicava quali destinatari dei suddetti provvedimenti restrittivi i fratelli Michele e Salvatore Greco ed un terzo Greco a nome Pino.

In verità il 13.7, il libanese non faceva i singoli nomi dei Greco di Ciaculli al dottor De Luca e questi non glieli aveva chiesto per le ragioni su esposte (v.verb.48 pag.9).

Il Ghassan, negli interrogatori resi al P.M. il 5.8. ed il 9.9.1983, riferiva dei Greco di Ciaculli, della pubblicazione sul giornale dei mandati di cattura ma non faceva il nome di Totò Greco. Il dottor Cassarà nella sua relazione di servizio del 6.8.1983 scriveva dei Greco senza specificarne i nomi e senza fare riferimento alla notizia giornalistica.

Il nome di Totò Greco veniva fatto per la prima volta dal Ghassan nell'interrogatorio reso al dottor Cassarà il 5.9.1983, ove, si rileva che "leggendo il giornale, il Rabito mi disse di conoscere tutte le persone che erano colpite dal mandato di cattura e che i Greco erano la famiglia più importante di questa famiglia,

001225



il Rabito mi disse che "Totò" ne era il capo".

In detto interrogatorio nessun collegamento faceva il Ghassan tra "Totò l'ingegnere" ed i mandati di cattura relativi all'uccisione di Dalla Chiesa. Detto collegamento il Ghassan lo farà solo al dibattimento (v. verb. 50 e 71). E' chiaro che il Ghassan, nel ricordare i fatti, in tale occasione, ~~naturale~~ a distanza di tempo, avrà confuso la indicazione fatta dal Rabito di "Totò Greco" come capo famiglia con la notizia pubblicata dal giornale in cui si parlava di tre Greco (i fratelli Michele e Salvatore Greco e Pino Greco). A tale confusione il Ghassan sarà stato anche indotto dal fatto che tra i suoi coimputati vi era un terzo Greco: proprio Totò l'ingegnere.

Osserva la Corte che uno dei giornali, che aveva riportato la notizia dei mandati di cattura emessi per l'omicidio di Dalla Chiesa contro diverse persone, aveva indicato quali destinatari anche i fratelli Michele e Salvatore Greco ed un terzo Greco a nome "Pino", che veniva additato quale elemento in ascesa in seno alla famiglia Ciaculli. Questa notizia avrebbe colpito il Rabito e ciò spiega il perchè il Ghassan, nel corso dell'interrogatorio del 5.9.1984 reso al G.I. Falcone dichiarava : "Rabito nel leggere il giornale ebbe un soprassalto nel rilevare che il man-

*Rabito*

dato di cattura era stato emesso anche contro Totò Greco". Non si trattava evidentemente di Totò Greco bensì di Pino Greco. In ogni caso una confusione era possibile in quanto nel mandato di cattura un Salvatore Greco si riscontrava ed era quello di Salvatore Greco inteso "il senatore".

Si sostiene dalle difese che il libanese mentre al dottor La Corte aveva riferito di avere saputo dell'attentato dalle stesse persone di cui gli aveva parlato nel marzo precedente, al dottor De Luca aveva detto del Rabito e del Piero come le persone che gli avevano fornito la notizia dell'attentato.

Le persone di cui al mese di marzo erano il Rabito e tale Bruno. Occorre precisare che mentre al dottor La Corte, nel telefonargli la notizia dell'attentato, il libanese non aveva fatto i nomi di Rabito e del Bruno, limitandosi a riferirgli che la notizia gli era stata data dalle stesse persone di cui gli aveva parlato nel mese di marzo, al dottor De Luca aveva fatto i nomi del Rabito e del Piero in modo esplicito. E' chiaro che di una imprecisione si è trattato, e non di un mendacio. In ogni caso, il nome di Rabito si riscontra tanto tra le persone indicate nel mese di marzo al dottor La Corte quanto in quelle indicate al dottor De Luca.

sa faceva presente che le pistole, dato il periodo feriale, non potevano essere reperite a Milano ma che ne poteva fare avere 100 pezzi a Palermo quando sarebbe sceso in Sicilia; che il 18.7 aveva incontrato tale Pippo (alias Michele come apprendeva dal Rabito il successivo giorno 28.7).

Risulta dagli atti che Ghassan ~~xxx~~ aveva preso alloggio dal 14 al 19 luglio all'Hotel d'Este di Milano situato nel viale Eljgij n.230 occupando la stanza n.26 e dal 19 al 23 luglio all'Hotel "Serbelloni" di Bellaggio; che il 15.7 comunicava al dottor De Luca che l'indomani si sarebbe incontrato con il Piero (v. Verb. del 15.7); che il 16 luglio De Luca si incontrava con il Ghassan all'Hotel Gollia; che, nel corso di tale incontro, il libanese aveva fatto presente al De Luca che era necessario predisporre pedinamenti e fare fotografie mentre lui si trovava con Rabito, per identificare le persone con le quali veniva in contatto e che il De Luca gli aveva detto che tali pedinamenti non erano opportuni: (v. verb. 48, 49.50); che il Ghassan in compagnia di due persone aveva incontrato il La Grassa.

Il riscontro di quanto affermato dal libanese in ordine agli incontri con il La Grassa, il Michele, il Rabito e lo Scarpisi, si trova nel contenuto della

Il contrasto tra quanto dichiarato dal dottor De Luca e quanto dichiarato dal libanese circa le persone cui era diretto l'attentato non ha alcuna rilevanza ai fini <sup>della</sup> ~~una~~ vericidità della notizia resa da quest'ultimo. Il libanese dichiarava di avere indicato quali vittime designate dall'attentato De Francesco ~~e~~ Falcone; il De Luca solo De Francesco. Si tratta di dettagli che non incidono sul contenuto sostanziale della notizia ove si consideri, come sopra riportato, che la mafia "l'aveva contro tutti quei magistrati, funzionari, poliziotti che ficcavano il naso nei suoi affari" (verb.47 pag.55).


Il 14.7, il libanese partiva per Milano.

In ordine agli avvenimenti verificatisi a Milano dal 14.7 al 24.7, il Ghassan riferiva che il 15.7 aveva comunicato al dottor De Luca che il giorno dopo si doveva incontrare con <sup>Pizzo;</sup> ~~Rabito;~~ che il 16.7, nell'incontro avuto con il De Luca all'Hotel <sup>Gallia</sup> di Milano, gli faceva sapere che intendeva fare incontrare Rabito e Scarpisi, che già si trovavano a Milano, con un tale di cui ~~che~~ non dava indicazioni, chiedendogli di predisporre pedinamenti e scatto di fotografie per individuare le persone che gli avrebbe contattato; che aveva messo in contatto il Rabito e lo Scarpisi con Leonardo La Grassa per il ~~r~~perimento delle armi; che il La Grassa

*Elab.*

10107

telefonata intercorsa tra ~~Fakxxx~~ Ghassan ed il dottor De Luca(21.7), in quelle intercettate sull'utanza di casa Rosano il 17.7. (h.19,03), il 18.7 (h.20,20) e il 19.7 e nella deposizione resa dal La Grassa.



Nel corso della telefonata del 17.7 (h.19,03 pag.65 T),

Rabito comunicava all'utente che egli si trovava a

Milano e che con altri (usa il termine "stiamo") si

stava recando ad un quarto d'ora "da qui". Rabito

al dibattimento, ammetteva di essersi recato a Como

in campagna di Scarpisi e del Ghassan, di avere pran-

zato in detta località, di essere rientrato nel pome-

riggio col treno, di avere telefonato in casa Rosano

alle ore 19.03 dalla Stazione Nord. Specificava che

il luogo dove si doveva recare era la Piazza Duomo

di Milano, dove doveva incontrare tale "Nardo" (ver-

bali 28 foglio 363-verb.37 foglio 457-verb.79 foglio

1117) con il quale doveva concludere una compraven-

dita di 20 macchine da scrivere non conclusa per im-

plicazioni relative alla "bolla di accompagnamento".

Anche Scarpisi ammetteva la gita a Como con Rabito

e Ghassan e l'incontro con tale Nardo relativo allo

acquisto di macchine da scrivere (verb.73, fogli 1076-

1078-1086-1087).

E' chiaro che se il posto dove il Rabito e gli altri


dovevano andare fosse stato la Piazza Duomo di Milano,

*Rabito*

001230

non si vede la ragione per cui questi l'avrebbe dovuto nascondere nel corso della telefonata aggiungendo addirittura la frase "non so esattamente". E poi se lo scopo di recarsi in un posto fosse stato quello di incontrare il "Nardo" per concludere la compravendita di 20 macchine da scrivere, non si comprende il perchè avrebbe dovuto non accennare al fatto in modo esplicito. V'è ancora da aggiungere che se effettivamente una compravendita di 20 macchine il Rabito doveva trattare con il Nardo, appare strano che di costui non sa indicare alcun elemento per la sua individuazione (dirà che si chiamava Francesco ma non fa riferimento al negozio o ad un luogo dove le 20 macchine da scrivere si trovavano). La verità è che il Rabito in compagnia di Scarpisi e Ghassan doveva recarsi a Pieltello, che si trova a 15 minuti dalla Stazione Nord, per ivi incontrarsi con Leonardo (il comune diminutivo è "Nardo") La Grassa, Giorno 18, nella telefonata delle ore 19.21 (pag. 675), sempre utenza Rosano, un tale di nome Michele, che riferiva a Rosano di trovarsi al solito bar ed. alla sua risposta che stava aspettando "lui", gli diceva che quando questi arrivava lo doveva mandare "li da lui". Dalla telefonata delle ore 20.26 (pag. 68 T) risulta che il Rabito si trovava all'aeroporto e che si era lasciato con Pino Scarpisi; che Salvatore

gli comunicava che era arrivato "quell'altro" (Michele come da telefonata delle ore 19.21): che Rabito gli diceva di mandare Piero con un taxi da Giampiero (Ghassan) all'albergo o al ristorante perchè questi lo attendeva.



Se si collega il contenuto di quest~~e~~ telefonat~~e~~ con quella delle ore 21.38 (pag.69 T), se ne deduce che\* Piero, rientrato a casa del Rosano, app~~e~~sa la **PRESENZA** del Michele che lo cercava, si recava al bar dove era costui e da qui al Viale Bligate per incontrarsi con Ghassan, trovando difficoltà a reperire l'albergo dove questi era alloggiato. Ciò che è sopra riferito costituisce valido riscontro a quanto dichiarato dal Gassan circa la circostanza di avere egli conosciuto il Michele, sotto il nome di Pippo, il 18/7 nell'incontro avuto con costui e lo Scarpisi. Da osservare che nel contesto delle telefonate, il Michele cerca solo Piero (Scarpisi) e non anche Rabito, allorquando apprendeva che il 1° non era in casa. Ciò costituisce implicito riscontro a quello che dichiarerà il Ghassan al dibattimento, quando riferirà che il Michele gli aveva fatto presente che non aveva una buona opinione del Rabito mentre riteneva persona affidabile lo Scarpisi anche se addebitava a costui di avere introdotto nel clan una persona come il Ra-

A handwritten signature in cursive script, possibly reading "Scarpisi" or similar, located on the right side of the page.

bito che creava problemi con telefonate inopportune o consegnando droga senza farsela pagare (v. dep. del Ghassan del 5/8/83 al P.M. e verb. ud. 69 pag. 1014). Rabito e Scarpisi, in sede istruttoria, negavano di avere conosciuto una persona a nome Michele. Il primo addirittura dichiarava che l'unica persona che aveva conosciuto con tale nome era uno zio defunto della madre. A dibattimento, però, di fronte alle contestazioni, scaturite dalle intercettazioni telefoniche sull'utenza Rosano, finivano per ammettere la conoscenza del Michele. Rabito e Scarpisi dichiaravano, tuttavia, che costui era un ~~complice~~ <sup>complice</sup>, che era stato loro presentato da Ghassan (verb. 38 foglio 472-verb. 75, f. 3). Quanto affermato da Rabito e Scarpisi circa la conoscenza del Michele non corrisponde al vero. Come sopra esposto, quando Michele parlava con Rosano (tel. del 18/7 ore 19.21) gli diceva di trovarsi "al solito bar" e quando Rosano parlava con Rabito (tel. 18/7 ore 20.26) gli precisava, riferendosi al Michele per farglielo individuare, che era quello "che è arrivato da giù". Queste precisazioni stanno ad indicare che non si tratta di una persona conosciuta occasionalmente, ma di individuo con il quale intercorreva una <sup>pregressa</sup> perfetta conoscenza anche di abitudini ("al solito bar"). Si osserva che se

fosse vero che il duo Rabito-Scarpisi avessero avuto contatti con il suddetto Michele per l'affare delle camicie, non si comprenderebbe il perchè i due, in un primo tempo, avrebbero dovuto negare la conoscenza del Michele e poi, una volta ammessa, il perchè non avrebbero dovuto indicare il luogo dove costui deteneva la merce. Che non era stato il Ghassan a presentare il Michele ai due Rabito Scarpisi ma costui al Ghassan, risulta chiaro anche dalla circostanza che <sup>a</sup> questi il Michele veniva presentato col nome di Pippo. Ciò dimostra che si trattava di persona che faceva parte del gruppo di appartenenza dello Scarpisi-Rabito e che non voleva presentarsi con il suo vero nome.

Il 19/7 Ghassan si trovava a Bellagiar, Rabito a Palermo e Scarpisi a Milano.

Dal contenuto della telefonata del 19/7 (h. 19,02<sup>5</sup> pag. 70 T) tra Salvatore (Rosano), Renzo (Rabito) e Piero (Scarpisi), si ricava che la sera precedente era avvenuto l'incontro con il Ghassan, di cui si era parlato nel corso della telefonata del 18/7 sera: che si fa il nome di "Nardo"; che si accenna alle trattative in corso con costui in relazione alle quali si fa riferimento alle ferie ed all'ospedale; che Michele "se ne è sceso".



*Salvatore*

112

Dalla telefonata del 19/7 (h.22.01} pag.73 T) si apprende che Ghassan non si trovava a Milano e che suggeriva al Rabito, per fargli capire dove si trovava, di telefonare all'albergo di Milano dove lui aveva lasciato tutte le indicazioni per conoscere il posto dove egli si era trasferito.

Insisteva il Ghassan perchè il Rabito assumesse tali informazioni <sup>in quanto</sup> perchè l'indomani doveva recarsi da lui "Piero" per cui era giusto fare sapere a costui la località dove si trovava e come poteva reperirlo. Il Ghassan faceva comprendere la località dove si trovava (ti ricordi dove eravamo domenica) ma specificava che si trovava in un albergo diverso ("sono in un altro posto").


Dalle telefonate del 20/7 (h.11.06 pag.84 T -11.09 pag.85-20.16 pag.86 T) si desume che Ghassan si trovava a Como (è a Como, sul lago di Como), Scarpisi a Milano, Rabito a Palermo; che Scarpisi aveva un incontro la sera, a cena, ("che ora avete l'appuntamento alle otto di questa sera"? ma dici si combina?)

Nella telefonata del 20/7 (h.20.45, pag.87 T) intercorsa tra Ghassan e Rabito, vi è l'accenno alla cena cui doveva andare Piero ed al viaggio del libanese in Sicilia.

001235

Nella giornata del 21/7/83 si registravano una serie di telefonate tra Rabito ed utenza Rosano, Ghassan-De Luca, Ghassan utenza Rabito.

Rabito telefonava in casa Rosano alle ore 9.27, 10.34, 11.32, 17.51, 19.52. Si rileva l'interesse del Rabito di avere notizie circa la <sup>a</sup>patenza di Scarpisi, e della "roba". Dalla telefonata del Ghassan al Rabito si apprende della venuta del primo in Sicilia (a Taormina).



Nel corso della telefonata del Ghassan a De Luca (21/7 h.18.30, pag.97T), il primo faceva al secondo il resoconto di tutto quello che era avvenuto dal 16/7 (incontro tra gli stessi all'Hotel Gallia) al 21/7. Il contenuto di essa risulta già riscontrato da quanto emergente dalle conversazioni intercorse nei giorni precedenti nelle utenze sia di Rosano che di Rabito. Riscontro che riguarda: 1) l'appuntamento della sera precedente (20/7) fuori Milano della quale parla lo Scarpisi al Rabito e prima di lui il Rosano nella telefonata del 19/7 h.19.02; 2) il modo, il luogo ed il tempo di reperimento delle armi [(Palermo, quando viene giù in ferie (La Grassa va in ferie ed in Ospedale)]; 3) la presenza ed il ruolo di Michele, come persona venuta a Milano per fare il punto sulla situazione e di cui si parla nelle telefonate Rabi-

*Salvatore*

to-Scarpisi del 19/7 (h.19.02) e Rabito-Ghassan(h. 22.01).

Da notare che nella telefonata tra Ghassan e De Luca si fa un accenno ai Greco ("Franco, scusa, tu hai detto inizialmente che sei in condizione di farci prendere i Greco con risposta "Va bene") ed a quattro grandi latitanti (i Greco ~~era~~ <sup>in</sup> a quel periodo erano tutti latitanti) di cui uno "molto importante".


Il 22/7 (tel.h.15.16 pag.117 T) Ghassan comunicava a Rabito che sarebbe sceso a Taormina.

Lo stesso giorno Ghassan telefonava a De Luca (h.19.00 pag.119 T) comunicandogli che sarebbe sceso la stessa sera o l'indomani a Palermo o a Taormina; che Piero (Scarpisi) era già sceso a Palermo da Milano il giorno prima come gli aveva riferito il Rabito con la telefonata del 21/7, h.21.22, pag.109 T): che il Piero aveva preso le "cose" di cui egli gli aveva fatto cenno nella telefonata del 21/7.

Che le "cose" di cui parlavano nelle telefonate sono le armi si desume dal contenuto degli interrogatori resi da La Grassa il 27/1/1984 al G.1. di Palermo ed il 16/4/1987 dinanzi a questa Corte. Costui fa cenno alle armi, ma attribuisce al Ghassan non la richiesta di armi ma l'afferta.

Che è stato il Ghassan a richiedere le armi al La

Grassa si desume dal contenuto della telefonata del 19/7 (h.19.02) tra Rabito e Scarpisi nel corso della quale si parla delle trattative con "Nardo" e si fa riferimento a Palermo (si trovavano qui i 100 pezzi) ed all'ospedale (il La Grassa era stato dimesso dall'Ospedale e vi si doveva ricoverare di nuovo).



Le trattative con il La Grassa (Nardo) avevano per oggetto, come si desume dal contenuto della telefonata del 19/7 e dalla deposizione del Ghassan del 9/9/1983 al P.M., due distinti articoli (le armi e la bianca). Ciò spiega il perchè il Rabito, per non fare riferimento alle dette merci chiedeva allo Scarpisi "ma per quale risposta parli? Per quella tua e per quella mia?" E' evidente l'interesse del Rabito di conoscere l'esito della trattativa con il La Grassa per il reperimento delle armi, per il pagamento delle quali era stata offerta eroina raffinata (verb.9-9-83 P.M.).

La identità del La Grassa Leonardo è stata accertata dal Nucleo di Polizia Giudiziaria e dalla Questura di Trapani. Dalla nota del Nucleo di P.G. dei Carabinieri di Caltanissetta e dal fonogramma della Questura di Trapani risultava che il Grassa è un siciliano, titolare di un bar a Pieltello, che il

*Handwritten signature*

16/7 era stato dimesso dall'Ospedale di Cernusco sul Naviglio; che successivamente era sceso in Sicilia; che il 27/7 era stato ricoverato all'ospedale di Trapani dal quale era stato dimesso lo stesso giorno; che aveva dei precedenti penali per attività di tipo mafioso ed era colpito da mandato di cattura per traffico di stupefacenti.

Rabito e Scarpisi non hanno contestato nelle loro dichiarazioni di essersi recati a Milano sia nel maggio che nel luglio 1983 e di avere contattato il libanese.

In merito alla loro presenza a Milano nel periodo di luglio (15/18 luglio Rabito e 15/21-7 Scarpisi), che è quello che interessa nel procedimento, è significativo il fatto che, con riferimento alla causale che avrebbe determinato la loro presenza in Milano, a fronte della versione Ghassan riscontrata, come in precedenza si è osservato, attraverso le telefonate pervenute sull'utenza Rosano, fanno riscontro indicazioni da parte degli stessi imputati quanto mai generiche (vacanze con Ghassan, vendita di una partita di pantaloni a Rosano ed impianto di una paninoteca per conto di Rosano) e comunque prive di qualsiasi riscontro. Tutto ciò dimostra la inconsistenza e la inattendibilità delle indicazioni fornite dagli imputati

al riguardo e dall'altro evidenzia l'interesse degli stessi ad occultare la vera causale (ricerca di armi e droga) per cui essi si erano recati a Milano nel periodo suddetto. Lo stesso può dirsi per quanto concerne le altre trattative che i predetti hanno assertedo di avere intrapreso nello stesso periodo (camicie, macchine da scrivere). Il 24/7 Ghassan arrivava a Taormina alloggiando all'Hotel "Capo Taormina". Risultano registrate due telefonate sull'utenza Rabito. La prima alle ore 14.38 (pag.123 T) con la quale Ghassan comunicava al Rabito, usando termini convenzionali (per riferirsi all'Hotel Halliday Inn di Taormina usavano la parola "America"), che in serata arrivava a Taormina. La seconda, alle ore 23.34 (pag.125 T), con la quale il libanese comunicava di avere preso alloggio in un albergo diverso dall'Hotel Halliday Inn (America) e cioè nell'Hotel Capo Taormina fissando l'appuntamento per la telefonata per le ore 13 dell'indomani all'Hotel Halliday Inn.

Il 25/7, il libanese aveva tre contatti telefonici: due con Rabito (h.16.23 e h.18.06, pag.128 e 135 T), uno con De Luca (h.18.50, pag.137 T).

Con la prima telefonata i due (Rabito-Ghassan) discutevano sul giorno e l'ora, in cui Rabito e Scarpisi sarebbero dovuti andare a Taormina ed il luogo dove



*De Luca*

si sarebbero dovuti incontrare con il Ghassan. Il Rabito faceva presente che per concordare le modalità dell'appuntamento avrebbe dovuto prima parlare con Piero (Scarpisi), con cui si doveva incontrare di lì a poco. Insisteva per telefonare lui a Ghassan. Costui faceva presente che era alloggiato in un posto il cui numero telefonico non era in possesso del Rabito per cui proponeva che avrebbe telefonato lui a Palermo nel locale in cui gli aveva telefonato tempo prima (10 giorni) quando esso Ghassan era sceso a Palermo.

Nel corso della telefonata il Ghassan insisteva per indurre Rabito e Scarpisi a raggiungerlo a Taormina al più presto ed apprendeva che Rabito era nella impossibilità di raggiungerlo prima del 27/7 (no, per oggi (25) e domani (26) no). In effetti il Rabito sarà a Taormina il 27/7. Importante è da rilevare che i giorni in cui Rabito non si poteva assentare da Palermo ("ma intanto in non mi posso per ora assentare" pag.132 T) corrispondevano ai giorni in cui Leonardo La Grassa era sceso a Trapani (costui era sceso a Trapani il 26 rientrando a Milano il 29). Con la seconda telefonata (h.18.06), Ghassan usava l'utenza del bar Caracas ed insisteva con il Rabito perchè lo raggiungesse a Taormina e costui gli faceva

sapere che non poteva partire nè la stessa sera nè l'indomani mattina perchè aveva ancora da fare. Con la terza telefonata (h.18.50), Ghassan si metteva in contatto con De Luca. Gli comunicava che era arrivato a Taormina, che aveva preso alloggio all'Hotel "Capo Taormina", che l'indomani si sarebbe incontrato con Rabito e Scarpisi, con i quali avrebbe discusso degli argomenti in corso. Da notare che Ghassan prima aveva telefonato a Rabito per conoscere l'arrivo di costui e dello Scarpisi a Taormina e poi a De Luca in modo da comunicare a questi la certezza dell'incontro con i primi due, incontro dal quale poteva apprendere notizie utili relative alle indagini che De Luca doveva svolgere. Da notare, altresì, che nel corso della telefonata si fa riferimento ai Greco (senti una cosa-e dei Greco mi sai dire niente? con risposta: Io domani ti faccio sapere qualcosa" pag.140 T).

Il 26/7, Ghassan si trovava a Taormina in attesa, giusta gli accordi del giorno precedente (tel.h.18.06), dell'arrivo di Enzo e forse di Piero.

Aveva tre contatti telefonici, due con utenza Rabito ed una con De Luca, che avveniva tra la prima e la seconda telefonata al Rabito.

Con la prima Ghassan <sup>non</sup> parlava con il Rabito.


*De Luca*

Dichiarava costui che era in casa, ma non aveva voluto parlare con il libanese perchè non ne aveva voglia (verb. 30 foglio 390).

Con la seconda, successiva alla telefonata fatta a De Luca, concordava con Rabito l'incontro a Taormina per l'indomani.

Con la telefonata delle h.20 a De Luca, Ghassan comunicava a questi che era venuto a trovarlo tale Pippo, che egli aveva conosciuto a Milano tramite Rabito e Scarpisi; che Pippo era venuto a trovarlo al posto di Enzo, con il quale era stato concordato l'appuntamento; che Pippo doveva essere un soprannome ("penso soprannome" pag.142 T); che costui era venuto con altre due persone che aveva lasciato lontano ad attenderlo, per cui non le aveva potuto vedere; che il Pippo era ripartito per Catania dove doveva effettuare delle commissioni; che Pippo gli aveva rivelato che l'attentato sarebbe stato commesso con il sistema dell'autobomba (sopra è stato riportato l'intero testo della telefonata riferentesi a tale circostanza); che Pippo lo aveva sollecitato a concludere le trattative per l'acquisto delle armi e droga, <sup>PRECISANDOGLI</sup> giurandogli che non v'era alcun problema avendo essi la possibilità di disporre di molti motoscafi (50-100) di alto bordo ("grandi per cilindrata"). Ghassan, nel corso della

telefonata, ha insistito nel richiedere collaborazione nel senso che chiedeva di essere affiancato da uomini della polizia perchè lui da solo non poteva proseguire perchè si rendeva necessario effettuare pedinamenti per seguire gli spostamenti delle persone impiegate nelle operazioni di consegna e trasporto delle armi e della droga.



Aggiungeva, a domanda di De Luca, che Piero ed Enzo non erano venuti perchè avevano da fare a Palermo e che sarebbero arrivati lo stesso giorno o l'indomani per restare a Taormina due giorni.

Nel corso di detta telefonata si faceva accenno ad una terza persona "il biondo" (Maurizio), che De Luca comprendeva essere venuto con Pippo a Taormina. Ghassan parlava di due persone che erano venute con Pippo e che costui aveva lasciato a distanza tanto che egli non le aveva potuto vedere. A De Luca che accennava al Biondo chiedendo dove era (aveva capito che anche costui si trovava con Pippo) il libanese rispondeva: "il biondo non c'è, il biondo ti parlavo quando era a Milano con Pippo, hai capito?" (pag.148 T)

E' chiaro che il biondo non era a Taormina il 26/7/83. Lo stesso giorno (26/7), alle ore 21.48, Ghassan telefonava a Rabito.

*Ghassan*

Questi si scusava per il suo mancato arrivo assicu-

randolo che l'indomani sarebbe stato a Taormina alle ore 11. Ghassan gli rispondeva che l'avrebbe atteso sino alle ore 13 manifestandogli il desiderio di dovere andare via da Taormina. Alla richiesta di notizie del cugino (Piero), Rabito gli rispondeva che aveva molto da fare.

Il 27/7/(h.18.06, pag.159 T) Ghassan telefonava a De Luca comunicandogli che l'indomani o forse "dopodomani", sarebbe arrivato Piero (Scarpisi); che si stava preparando per andare a Cipro, viaggio al quale intendeva partecipare Piero perchè anche lui "deve parlare" per l'ordinazione di "basi ed armi"; che la data di partenza la può stabilire lui a suo piacimento. In tale telefonata il Ghassan faceva presente a De Luca, con il quale intendeva incontrarsi, che venerdì 29/7 doveva recarsi a Milano. Alle insistenze del De Luca che aveva necessità di incontrarlo per presentargli un funzionario in quanto doveva recarsi in ferie, il Ghassan gli faceva presente che sarebbe ritornato in giornata. Entrambi concordavano di incontrarsi alle ore 20 di venerdì 29/7 all'aeroporto di Catania.

Il 28/7 Ghassan si metteva ancora in contatto telefonico con De Luca informandolo che era ancora a Taormina e che l'indomani sarebbe partito per Milano da

dove sarebbe rientrato con il volo in partenza alle ore 15.40.

Il De Luca gli suggeriva di mettersi in lista di attesa. Restavano d'accordo che si sarebbero incontrati alle ore 18 del 29 e che, nella ipotesi di un mancato arrivo, si sarebbero sentiti per telefono il successivo 30/7.

Il 29/7 (h.11, pag.168 T), Ghassan telefonava a De Luca informandolo che era a Milano e che non si poteva svincolare dal suo impegno nella stessa giornata disdicendo l'appuntamento fissato all'aeroporto di .. Catania. Aggiungeva che sarebbe partito l'indomani 30/7 con preferenza sul percorso Milano-Roma-Catania. Nel corso della telefonata De Luca, dopo avere chiesto al libanese se avesse appreso cosa era successo a Palermo, gli comunicava che era stato ucciso il cons.Chinnici col sistema "che tu hai detto". Ghassan mostrava il suo disappunto misto a rabbia facendo rilevare a De Luca come le sue informazioni rispondessero a verità. A De Luca che gli chiedeva in quale circostanza le persone con le quali era in contatto gli avessero parlato dell'attentato con l'autobomba rispondeva che ne aveva discusso tre giorni prima, così come gli aveva riferito con la telefonata del 26 h.20, spiegandogli che avevano scelto tale sistema



*De Luca*

124

abbandonando quello originario di servirsi di armi pesanti perchè più sicuro e meno rischioso per loro. De Luca sollecitava il Ghassan ad incontrarsi con quelli per assumere ulteriori notizie sull'attentato. Restavano d'accordo che il Ghassan avrebbe dovuto telefonargli alle ore 20.

Il 29/7 h.13.24 (pag.174 T) Ghassan telefonava a Rabito, dicendogli che si sentiva male per "cose sue"; chiedeva del cugino (Piero) ed insisteva che l'indomani dovevano sentirsi ricevendo dal Rabito risposta affermativa.

Il 29/7 Ghassan telefonava ancora tre volte per parlare con De Luca (una senza orario, una alle h.18.30 ed una alle h.19, pag.177-180 T). In quella delle h.18.30 Ghassan comunicava all'interlocutore che non poteva rientrare in serata per mancanza di posti e che si era messo in lista di attesa per il volo dello indomani via Roma, facendo presente che da Roma avrebbe telefonato al dr. De Luca.

Il 30/7 Ghassan telefonava tre volte a De Luca (h. 12.40 -h.13.20, h.13.47, pag.181-185 e 191 T), intercalate da una telefonata a Rabito (h.13.41, pag.186 T). Nelle prime due telefonate Ghassan non trovava De Luca perchè fuori ufficio. Comunicava all'interlocutore, che egli si trovava all'aeroporto di Milano in

001247

lista di attesa. Al maresciallo Siragusa che gli diceva che De Luca gli voleva parlare con urgenza, faceva presente che prima doveva parlare con "loro" con i quali aveva appuntamento già (a Taormina). Nella telefonata a Rabito (h.13.41), questi gli diceva che si sarebbero visti l'indomani a Taormina di mattina o di pomeriggio.

Nella telefonata delle h.13.47, Ghassan trovava il De Luca a cui comunicava di essere ancora a Milano in attesa di partire per Roma. Gli faceva sapere che sarebbe sceso a Catania, da dove avrebbe proseguito per Taormina dove l'indomani l'avrebbe raggiunto Rabito, dal quale sperava di sapere qualcosa da potergli riferire.

Restavano d'accordo che Ghassan l'indomani gli avrebbe telefonato in ufficio.

Il 31/7, Ghassan telefonava a Rabito (h.15.03 pag.194 T).

Costui diceva al libanese che si sarebbero visti l'indomani e non lo stesso giorno perchè non gli "è possibile" recarsi a Taormina.

Il 1/8 (h.18.20 pag.197 T) Ghassan telefonava a De Luca riferendogli che circa un'ora prima erano arrivati Rabito e Scarpisi; che erano rimasti poco tempo perchè dovevano ripartire per Reggio Calabria per fare delle commissioni; che i due mostravano la loro con-


tentezza per quanto era successo a Palermo.

Il 3/8 (h.11.20 pag.201 T) Ghassan telefonava a De Luca comunicandogli che in giornata sarebbe arrivato a Palermo. Lo stesso giorno Ghassan, appena giunto a Palermo (h.18, pag.204 T) telefonava a De Luca comunicandogli che si potevano incontrare alle ore 19. Il Ghassan si presentava all'appuntamento e veniva tratto in arresto da altro personale della polizia.

Dalla sequenza delle telefonate e dal contenuto delle stesse si possono individuare gli spostamenti dei personaggi e trarre i riscontri che interessano gli accadimenti del procedimento in esame. Il 25/7 Ghassan si trovava a Taormina; Rabito e Scarpisi a Palermo (il primo contattava il secondo).

Il 26/7 Ghassan era a Taormina (Hotel Capo Taormina); Rabito era a Palermo; Scarpisi era fuori Palermo come annunciato da Rabito a Ghassan; Pippo (alias Michele) si presentava a Ghassan al posto di Rabito; La Grassa si recava da Milano a Trapani.

E' il giorno in cui Ghassan riceveva da Pippo la notizia che l'attentato che era stato predisposto e di cui il libanese aveva avuto contezza il 12/7, sarebbe stato attuato col sistema dell'autobomba. Pippo era la stessa persona che era stata presentata a Ghassan da Scarpisi il 18/7 all'Hotel di viale Blythe. La



circostanza che Pippo andò a cercare Ghassan, sta a dimostrarne che il predetto (Pippo) doveva essere a conoscenza degli impegni di Rabito e Scarpisi (sarà stato quest'ultimo a riferire l'appuntamento con Ghassan considerato che Rabito il 28 successivo si mostrava turbato allorquando il libanese gli diceva dell'incontro avuto con detta persona).

Detto Pippo infatti non aveva avuto alcun contatto con Ghassan, quando costui si trovava a Taormina, e nonostante ciò conosceva il luogo e l'ora dell'appuntamento convenuto tra Ghassan ed il Rabito.

Da rilevare la venuta del La Grassa in Sicilia e riscontro di quanto oggetto degli incontri intercorsi a Pietrillo tra il predetto e il duo Rabito e Scarpisi in ordine alla consegna delle armi che doveva avvenire a Palermo.

A proposito dell'annuncio fatto al Ghassan da parte di Pippo che l'attentato sarebbe stato attuato con il sistema dell'autobomba, le difese osservano che l'annuncio sarebbe stato fatto din dal 12/7/1983 come risulterebbe dalla relazione di servizio del 6/8/1983 del dottor Cassarà. L'assunto è infondato.

Il dottor Cassarà, nella sua relazione di servizio si è limitato a riportare quanto il libanese qualche giorno prima gli aveva verbalmente ed informalmente

*Salva*

riferito dopo il suo arresto. In detta relazione non si accenna alle date in cui era stata fatta la rivelazione degli attentati: si riferisce che le due modalità di esecuzione degli attentati sarebbero state comunicate nella stessa circostanza di tempo e di luogo. Fatto questo che non risponde al vero come già evidenziato nell'esame delle telefonate e che dimostra che il Cassarà non aveva un quadro sufficientemente chiaro circa la cronologia dei fatti di per sé complessi ed articolati.

Tale circostanza trova <sup>una</sup> spiegazione nel fatto che il dottor Cassarà, quando redigeva la relazione di servizio, poteva avere solo una conoscenza approssimativa e sommaria degli accadimenti, non avendo avuta la possibilità di esaminare il contenuto delle telefonate intercorse tra De Luca e Ghassan dalle quali si enuclea che la notizia dell'attentato viene fatta il 12/7/1983 mentre la notizia del nuovo sistema con l'autobomba viene data il 26/7/1983. Ciò spiega la inesattezza del contenuto della relazione: contenuto che va liberamente valutato da parte del giudice (art. 158 C.P.P. ).

Il 27 e 28/7 Ghassan si trovava a Taormina (il 28 si trasferiva all'Hotel "Ellenia"; Rabito era a Taormina alloggiato all'Hotel Halliday Inn.

Da rilevare che secondo quanto dichiarava Ghassan, il 28/7, giornata che trascorreva insieme al Rabito, egli aveva notiziato costui della visita ricevuta il 26 precedente dal Pippo.

Rabito, turbato e preoccupato nell'apprendere tale notizia si era allontanato per fare una telefonata, ritornando rasserenato, rivelando a Ghassan che Pippo era invece Michele persona meritevole di considerazione (verb.85). Risulta che Rabito aveva fatto una telefonata al bar Strauss di Palermo della durata di 25 scatti (v. nota dei C.C. del 13/6/1983 e dep.Rabito f.1312<sup>R</sup> e 1317).

Il 28/7 La Grassa era a Trapani.

Il 29/7 Ghassan partiva da Taormina per imbarcarsi a Catania <sup>S</sup> nel primo volo per Milano (h.7.30); Rabito, dopo avere accompagnato Ghassan all'aeroporto di Catania, proseguiva per Palermo; Scarpisi era a Palermo; LA GRASSA che Ghassan rientrava a Milano da Trapani.

Il 30/7 Ghassan era a Milano in attesa di partire per la Sicilia via Roma; Rabito e Scarpisi erano a Palermo.

Il 31/7 Ghassan da Roma, dove era arrivato nel tardo pomeriggio del giorno precedente, giungeva a Taormina via Reggio Calabria; Rabito era a Palermo.

Il 1/8 Ghassan era a Taormina (Hotel Ellenia); Rabi-



*Salvo*

to e Scarpisi partivano da Palermo per la Calabria, passando da Taormina/Naxos ove si incontravano con Ghassan al bar dell'Holliday Inn, dopo aver preso appuntamento per telefono con costui. Lo stesso giorno prendevano alloggio presso il Villaggio Turistico "Sayonara" ripartendo l'indomani (v. nota del Nucleo di P.G. di Caltanissetta del 24/2/1984).

La sequenza degli spostamenti dei personaggi del procedimento trova puntuale riscontro nel contenuto della telefonata e negli accadimenti di quel turno di tempo. Della telefonata effettuata dal Rabito al bar Strauss di Palermo del 28/7, di cui aveva parlato il libanese, si accertava la veridicità attraverso il controllo effettuato dai carabinieri (v. nota del 13/6/1984). Di detta telefonata ne aveva parlato solo il Ghassan quando riferiva della comunicazione fatta al Rabito della notizia appresa dal Pippo (Michele) relativa all'autobomba e del conseguente turbamento del Rabito che effettuava la telefonata rientrando poi rasserenato e dicendo al libanese che Pippo non era altro che Michele. Di questa telefonata (a Scarpisi), il Rabito ne parlava solo alla udienza del 15/6/1984 e cioè dopo l'accertamento della P.G., mentre prima ne aveva taciuto la esistenza. Chiaro, quindi, che di questa telefonata,

il Ghassan ne era venuto a conoscenza se non tramite il Rabito. Della rivelazione che l'attentato sarebbe stato attuato tramite l'autobomba v'è poi il riscontro del 29/7, giorno in cui l'attentato è stato attuato. V'è da osservare che quando il Michele faceva la rivelazione al Ghassan che l'attentato sarebbe stato eseguito con l'autobomba, l'organizzazione ne aveva già predisposto i tempi ed i modi di attuazione. La verifica di questo si trae dalla esecuzione degli atti che precedono l'attentato e che rientrano nell'<sup>ORGANIGRAMMA</sup> organizzazione dello stesso.

Il 27/7/1983, alle ore 11.30, veniva rubata l'autovettura Fiat 126 di proprietà di Ribaudò Andrea che l'aveva lasciata parcheggiata nella via Marino Migliaccio. Nella notte tra il 28 e il 29/7, veniva sottratta dall'autovettura Fiat 126 targata PA 426847 la targa che veniva applicata nell'autovettura rubata il 27 ed utilizzata per l'autobomba (chiaro lo scopo di usare la targa rubata la stessa notte: evitare cioè che la 126 usata per l'autobomba potesse essere identificata in quanto dopo la denuncia era oggetto di ricerca da parte degli organi di P.S.). Da notare l'intensificarsi dell'attività di ricerca di notizie del libanese conseguenziale alle pressioni del De Luca, che nella telefonata del 22/7 gli dice-

*Ribaudò*

va "ora io aspetto questo incontro e così vediamo di chiarire oppure vediamo di dire: Franco non faccio più niente e chi si è visto si è visto". Da notare, altresì, la insistenza del Ghassan nel richiedere la collaborazione del De Luca per l'impiego di uomini e pedinamenti; comportamento questo che denota la disponibilità del libanese a sottoporre la propria attività a costante controllo da parte della polizia con implicita dimostrazione della propria lealtà a collaborare e fornire notizie.

Valutate le risultanze processuali, analizzate criticamente nella loro sequenza temporale, suffragate dalla sussistenza di riscontri analiticamente e scrupolosamente esaminati e vagliati, la Corte ritiene che la chiamata di correo da parte del Ghassan è ferma e costante in rapporto ai fatti che lo stesso adduce.

Le notizie fornite dal Ghassan, pertanto, corrispondono al vero: egli è oltremodo credibile in quello che ha rivelato e notiziato agli organi di P.G. ed all'<sup>AUTORITÀ</sup>attività giudiziaria.


Che il Ghassan è un soggetto credibile è suffragato anche dalle informazioni su di esso fornite dai vari funzionari con cui era stato in contatto.

Il maggiore dei Carabinieri Gagliardo Antonio del re-

parto operativo antidroga di Milano dichiarava (verb. 58 f.30) che tramite il Ghassan aveva avuto notizie precise circa un traffico di droga esistente tra Milano e la Sardegna e che era stato il libanese a fornirgli il numero telefonico di Leonardo La Grassa ed i nomi di altre persone implicate in traffici di droga e denunciate assieme al libanese per traffico di stupefacenti. Precisava il Gagliardo che il libanese "mai comunque mi diede notizie false".

Il dottor Cristoforo La Corte, funzionario del servizio antidroga del Ministero degli Interni, riferiva di avere avuto contatti con il Ghassan, che gli aveva dato notizie su trafficanti di droga, tra cui Emanuele ~~C~~<sup>U</sup>rito, proprietario di navi adibite al trasporto della droga, e Russo Pepè (la persona che nel febbraio 1983 metteva in contatto Rabito con Ghassan e di cui si è trattato sopra).

La Corte Cristoforo aggiungeva che nel mese di marzo 1983, il libanese gli aveva riferito di un tale Bruno (trafficante di stupefacenti a Milano) e del Rabito fornendogli i numeri telefonici della casa di costui in Palermo e quello del bar Caracas (verb. 58, f.12). Che il libanese riscuoteva fiducia presso gli organi inquirenti risulta dalla circostanza che le sue informazioni in ordine ai fatti di cui è proces-



*Alvay*

so sono state subito prese nella dovuta considerazione, tanto è vero che il dottor Sabatino, capo del servizio antidroga presso il Ministero dell'Interno, il 13/7/1983, allorché riceveva la telefonata del libanese, lo aveva messo subito in contatto con il dottor De Luca, dirigente della Criminalpol della Sicilia Occidentale, che lo incontrava lo stesso giorno a Taormina (da notare che al dottor De Luca, il Ghassan veniva accreditato dal dottor Sabatino come persona sulla quale si poteva fare affidamento (ud. 51 foglio 690) e la cui "confidenze potevano portare ad utili risultati" (verb. 48 pag. 604 e segg.). Inoltre il dottor De Luca si interessò presso l'autorità giudiziaria per una eventuale revoca dei mandati di cattura emessi a carico del Ghassan, tenuto conto della importanza delle notizie che costui aveva dato e dell'opera che doveva compiere. In effetti è provato che il dottor De Luca il 19/7/1983 aveva un colloquio con il Procuratore Generale della Repubblica di Palermo dottor Viola, e poi con il dottor CORRIAS, Procuratore Generale della Repubblica di Milano (ud. 48). Il ten. col. Cencioni Giorgio del Nucleo di Polizia Tributaria di Milano riferiva che era stato possibile il sequestro di un notevole quantitativo di morfina base e l'arresto dei responsabi-

li a seguito delle notizie fornite dal libanese. Aggiungeva il Cencioni che il libanese era stato utilizzato come interprete per la traduzione simultanea di conversazioni in lingua araba, per le ricerche del giornalista scomparso De Palo e veniva inviato in Libano per avere notizie quando il gen. Dozier era stato sequestrato.

Il ten.col. Cencioni, precisava che "le informazioni che mi dava il Ghassan venivano, a posteriori, a risultare conformi al vero ed anche di rilievo ai fini delle indagini alle quali si riferivano". Si obietta da parte delle difese che giudizi sfavorevoli sul libanese venivano espressi dall'alto Commissario De Francesco e che il dottor Sabatino aveva sconsigliato il dottr La Corte di raggiungere il libanese in Sicilia nel luglio 1983 per paura che lo potesse attirare in un agguato. In ordine al giudizio espresso da De Francesco, va ricordata la divergenza di orientamento verificatasi tra De Luca e La Questura da una parte e De Francesco dall'altra, circa l'atteggiamento da tenere nei confronti del libanese (ud. 51 f. 693 ed atti dell'Antimafia vol. 12); e cioè la perplessità del De Luca e degli altri funzionari a procedere all'immediato arresto del Ghassan, e la pretesa ed imposizione del De Francesco a fare arrestare il



*Luca*

libanese. De Luca che attendeva dal Ghassan ulteriori indicazioni per individuare altre persone che erano nel giro di Rabito e Scarpisi, riteneva opportuno, infatti, non procedere all'arresto per la utilità dell'ulteriore prosieguo dell'indagine (il libanese all'udienza del 2/3/1987 ha dichiarato che il giorno del suo arresto avrebbe dovuto incontrarsi con Michele); De Francesco che teneva, a vibrare, secondo lui, colpi alla mafia, imponeva, invece, l'immediato arresto del Ghassan.

In quanto al consiglio dato da Sabatino a La Corte, v'è da osservare che quando si opera in determinati ambienti un consiglio alla precauzione non è mai inutile.

V'è da dire, però, che la Corte e Sabatino avevano dimostrato piena fiducia nei confronti del libanese tanto è vero che il primo (La Corte) era stato assieme a questi a bordo dell'autovettura dello stesso in un viaggio da Milano a Roma (verb.57, f.12), ed il secondo (Sabatino) aveva ricevuto il libanese nel suo ufficio a Roma (verb.56, f.22). Inoltre il dottor La Corte aveva presentato il libanese al maggiore Gagliardo in un ristorante di Milano, dove tutti e tre avevano consumato un pasto (verb.5 f.23-24). Ma v'è di più. Il libanese aveva con sé il numero

telefonico riservato, intestato al servizio centrale antidroga del Ministero dell'Interno (verb.81). Considerate le risultanze sopra elencate, non si può avere alcun dubbio sulla lealtà ed attendibilità di quanto rivelato e riferito dal libanese. La fermezza e la costanza delle dichiarazioni del libanese sono tali che non si può avere alcun dubbio sulla sua credibilità in rapporto ai fatti che lo stesso ha addotto. Né la credibilità del libanese può essere intaccata dalle ritrattazioni da costui fatte nel corso del procedimento di rinvio. Osserva la Corte che, esaminato il contenuto della ritrattazione, quello della revoca della ritrattazione e quello della nuova ritrattazione, tutte fatte nel corso di questo dibattimento, si evince in modo chiaro che le ritrattazioni sono dovute a risentimento per quanto egli ritiene di subire/ come conseguenza della delazione fatta alla polizia e strumentalizzate allo scopo di ottenere l'esaudimento delle sue aspettative. In ordine alla ritrattazione del 30/1/1987 con dichiarazioni fatte al direttore della casa circondariale di Termini Imerese, il libanese, all'udienza del 27/2/1987, nel revocare la ritrattazione specificava che il motivo per cui aveva ritrattato era "perchè non ne potevo più del modo

*Salva*

come ero trattato: infatti sono stato portato in un carcere dove c'erano mafiosi e pentiti ed in non sono un pentito, cioè sono stato portato a Paliano e Termini Imerese. Adesso a San Cataldo mi trovo bene e mi sento al sicuro". E' da rilevare che nel carcere di Termini Imerese erano detenute persone appartenenti alla stessa matrice dei suoi accusati. Successivamente faceva altre due ritrattazioni. La prima subito dopo che gli era stata negata la libertà condizionale; la seconda, il 24/6/1987, con la quale ritrattava l'accusa ai fratelli Greco e a Rabito e Scarpisi specificando che la strage Chinnici non era di tipo mafioso o terroristica. Aggiungeva che si riservava "un'altra rivelazione per la strage Chinnici".


Questa dichiarazione la faceva al direttore della casa di reclusione di S. Cataldo alle ore 13.40. Alle ore 14.45 dello stesso giorno veniva trasferito a Barcellona.

Disposta la sua audizione, il Ghassan faceva sapere alla Corte che non era in grado di venire perchè "mi sento male <sup>perché mi avete</sup> psichicamente assegnato ad un manicomio giudiziario e quindi chiede di essere immediatamente trasferito in un altro istituto facendo presente che non sono però impazzito ma solo depresso

per l'assegnazione in un manicomio-non costringetemi a venire perchè sarà inutile". E' evidente, dalla lettura delle dichiarazioni del libanese che la ritrattazione del 24 l'ha fatta non appena aveva avuto la notizia del suo trasferimento a Barcellona e cioè, secondo lui, ad un manicomio giudiziario in quanto sconosceva di essere stato assegnato alla sezione pentiti. Infatti nella seconda dichiarazione traspare in modo chiaro questa sua preoccupazione e chiede di essere trasferito in altro istituto affermando di non essere pazzo. La strumentalizzazione di dette ritrattazioni si coglie a piene mani. Di conseguenza, la verità è quella che il libanese, sin dai suoi primi contatti, aveva riferito con costanza, fermezza e precisione agli organi di P.S. ed alla A.G. quanto effettivamente accadeva nei suoi rapporti con Rabito e Scarpisi e quanto da costoro apprendeva.

La Corte osserva che l'approfondito esame degli atti ha dato la certezza che la chiamata di correo da parte del Ghassan è risultata intrinsecamente vera e suffragata da elementi estrinseci di controllo.

Verificata la credibilità e veridicità di quanto riferito dal Ghassan, va esaminata la posizione degli imputati Greco Michele e Greco Salvatore che vengono



*Salvag*

indicati dal libanese, per averlo appreso dal Rabito (questi agiva di concerto con lo Scarpisi come si evince da tutto il contesto sopra riportato), quali esponenti della più potente famiglia di mafia di Palermo e cioè della famiglia Ciaculli e quali mandanti della strage di via Pipitone Federico.

Il 12/7/1983, Rabito Vincenzo, nell'accompagnare il libanese a Taormina con la sua autovettura, lungo il tragitto confidava a costui che la famiglia mafiosa cui egli apparteneva era quella dei Greco ed era quella che stava a capo di tutte le organizzazioni mafiose.

Lo stesso giorno, a Taormina, leggendo un giornale siciliano che riportava la notizia dell'emissione dei mandati di cattura per l'omicidio Dalla Chiesa, il Rabito gli confermava che era la famiglia cui egli apparteneva, aggiungendo che la uccisione di Dalla Chiesa era stato un errore in quanto aveva provocato i provvedimenti restrittivi della libertà ed i blocchi dei patrimoni degli appartenenti all'organizzazione facente capo ai Greco. Aggiungeva che questi si sentivano "in merda" ed avevano programmato violente reazioni ed attentati contro tutti quelli che "ficcavano il naso nella mafia". Nella stessa occasione il Rabito ribadiva la richiesta di

morfina base e di armi.

A tal proposito bisogna precisare che solo nel giudizio di rinvio, Ghassan è stato invitato a precisare secondo quale cronologia gli venne formulata la richiesta delle armi ed il libanese ha chiarito che le armi gli vennero richieste da Rabito e Scarpisi in Palermo nel periodo di sua permanenza in detta città dall'8 al 12/7/1983.

Il 13/7, il Ghassan, dopo avere contattato telefonicamente il dottor La Corte, su indicazione di questo, portava a conoscenza del dottor De Luca, capo della Griminalpol di Palermo, quanto aveva appreso dal Rabito indicandogli come mandanti dell'attentato i Greco di Ciaculli. Tale accusa il Ghassan ribadiva in modo fermo e costante nel corso della istruzione e del dibattimento.

Vi è, quindi, una accusa introdotta nel presente procedimento dal Ghassan come effetto della confessione a lui fatta dal Rabito. Questi e Scarpisi hanno sempre negato tale circostanza. La verifica sulla veridicità dell'affermazione del Ghassan in riferimento a quanto appreso dal Rabito va fatta sulla base degli elementi scaturenti dagli atti del processo. Osserva la Corte che la verifica non può prescindere da alcune considerazioni da farsi sulle persone



*Palera*

che sono personaggi del presente procedimento.

Di Rabito e Scarpisi un profilo veniva tracciato dal dottor De Luca all'udienza dell'8/3/1984 (verb. 48 f. 28).

X Dichiarava De Luca che gli organi di polizia sapevano che Rabito aveva trafficato in stupefacenti con Coppola Domenico, fratello di Coppola Agatino, implicato nel sequestro di ROSSI DI MONTELEONE, che era cognato di SANCHEZ Rosario, coinvolto in un traffico di droga scoperto nel 1970 e per tale fatto denunciato assieme a Buscetta Tommaso, ai fratelli Cavallaro e Spadaro Tommaso. Di Scarpisi sapevano che era imputato di favoreggiamento personale nei confronti di Conti Francesco Paolo, prima latitante, e poi arrestato, ed accusato di fare parte di una associazione per delinquere finalizzata al traffico della droga; che (Scarpisi) era legato ai VERNENGO che gestivano varie raffinerie di droga, una delle quali era stata scoperta nel febbraio 1982 nella via Messina Marina.

Sia Scarpisi che Rabito risultavano soggetti di modeste possibilità economiche. Basta solo questa considerazione per escludere che i due Scarpisi-Rabito possano in prima persona cercare le armi per compiere l'attentato.

E' certo che dietro di loro vi era una potente orga-

nizzazione che cercava armi pesanti per commettere gli attentati e che di loro si serviva per assicurarsi. Una implicita conferma a questo si desume da quanto dichiarato dal Ghassan circa quello che gli aveva riferito Rabito quando cercando le armi e la morfina base, gli diceva che per le armi loro non avevano alcuna ricompensa perchè interessavano la organizzazione, mentre un guadagno lo avevano per la trattazione della morfina base.

La organizzazione per conto della quale i due Rabito e Scarpisi cercavano armi non poteva che non essere quella della famiglia Greco di Ciaculli come indicata dal predetto Rabito al libanese.

A tale affermazione SOCCORRE la ricerca della causale che induceva a colpire il magistrato che stava indagando sulla attività delle organizzazioni mafiose.

Osserva la Corte che l'accertamento della causale di un delitto è quanto mai utile ed addirittura necessario nei procedimenti indiziari assumendo essa (causale) rilevanza precipua nella valutazione e coordinazione logica delle risultanze processuali diretta a fornire la conseguenziale ragionata certezza della responsabilità dell'indiziato.

La Corte di Assise di Caltanissetta ha ben trattato e lumeggiato l'opera PENETRANTE svolta dall'Ufficio

Istruzione del Tribunale di Palermo, diretto dal dottor Chinnici, che aveva arrecato non pochi intralci all'organizzazione facente capo ai fratelli Michele e Salvatore Greco. Dall'esame degli atti, l'azione giudiziaria diretta dal Chinnici nei confronti dei Greco risulta incisiva ed instancabile, dimostrativa della ferma volontà del predetto di portarla avanti nonostante fosse consapevole dei pericoli cui andava incontro come conseguenza della sua attività.

Al riguardo valga quanto dichiarato in dibattimento dal giudice Signorino, il quale riferiva che ormai per Chinnici l'idea di essere ucciso era ormai diventata fissa, tanto che non faceva altro che parlarne, manifestando preoccupazione essendo convinto di potere essere ucciso a causa dell'azione giudiziaria che stava svolgendo.

Le vicende giudiziarie che riguardano i fratelli Greco vanno così elencate: I-rapporto del 13/7/1982, cosiddetto dei 161 con il quale si riesaminano i fatti criminali delle epoche più recenti coinvolgendo entrambi i fratelli Greco; II - o.c. n.170 della Procura della Repubblica di Palermo per art.416 C.P. e 75 L.685/75 del 26/7/1982. Da questa data iniziava la latitanza dei Greco; III- m.c. n.343 del

17/8/1982 per gli stessi reati; IV o.c. del 9/12/1982 nei confronti dei Greco per truffa e corruzione; V 28/4/83 viene avanzata richiesta del Procuratore della Repubblica di Palermo per la sottoposizione dei Greco a misura di prevenzione; VI il 31/5/1983 Chinnici emetteva altro m.c. contro i fratelli Greco per art.75 L.685 che veniva poi incluso nel processo dei 161; VII il 14/5/1983 e 24/6/1983 venivano sequestrati i beni dei fratelli Greco.

Tra tutti questi provvedimenti, per la importanza e per le gravi conseguenze avutesi nei confronti della organizzazione delittuosa, quello che ha avuta la maggiore incidenza è stato il processo originato dal rapporto contro i 161 che è stato definito come il processo pilota.

A proposito di detto processo il P.G. di Palermo dottor Viola dichiarava che esso "costituiva il presupposto dell'inchiesta per l'uccisione del gen.

Dalla Chiesa essendo diretto ad enucleare i gruppi mafiosi cosiddetti vincenti, ai quali si addebita anche l'omicidio Dalla Chiesa". Aggiungeva il P.G. che "il dottor Chinnici si interessava anche del processo per l'omicidio La Torre, ancora contro ignoti. Mi aveva manifestato il convincimento che la matrice che aveva ideato il delitto era la stes-

145



*Palermo*

sa di quella che aveva ideato il delitto Dalla Chiesa" (f.44 atti istruttori). Chinnici si era convinto che le cosiddette cosche vincenti, quelle cioè responsabili della lotta di mafia, e dell'omicidio Dalla Chiesa, avessero deciso l'uccisione di Pio La Torre e di Mattarella per cui riteneva che la unificazione di detti processi con quello per l'omicidio Dalla Chiesa avrebbe reso possibile l'acquisizione di elementi, che valutati nell'ottica unitaria della istruzione, avrebbe reso una prospettazione più idonea e più completa per la esatta ricostruzione dei fatti. Finalità che la lettura separata degli atti non avrebbe consentito.

E' indubbio che questa intensa attività giudiziaria svolta dall'ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo va attribuita all'opera del suo dirigente dottor Chinnici.

Come dichiarava il cons.istruttore aggiunto dottor Matisi (f.35 istr.), era il Chinnici ad avere la supervisione di tutta l'attività che si svolgeva nello ufficio istruzione, anche se gli atti compiuti non recavano la sua firma. Chinnici era diventato il simbolo di tale attività e come tale era il personaggio da eliminare in modo da fermare la macchina giudiziaria, che con i provvedimenti su riportati aveva in-

ferto colpi pesanti all'organizzazione mafiosa ed in particolare ai fratelli Greco. La indicazione dei fratelli Greco quali mandanti dell'attentato trova peraltro puntuale riscontro nella dichiarazione resa al G.I. di Palermo il 15/2/1985 da Angelo Epaminonda e confermata in appello.



Costui dichiarava che Turi Buatta (Cuscunà Salvatore), quando era stato ucciso il consigliere Chinnici, ed arrestato Ghassan "in un primo tempo aveva fatto sapere a Nuccio Asero o a qualche altro del mio gruppo, che i Greco volevano uccidere Leonardo La Grassa (che conosco personalmente da tanti anni ed al quale ho battezzato un figlio), ritenendo che fosse un delatore perchè ancora non era stato arrestato, nonostante che fosse stato accusato di traffico di armi e stupefacenti dal Ghassan". Aggiungeva "ho fatto presente (al Buatta) di stare attento a quello che facesse perchè il La Grassa era mio compare: <sup>SOG</sup>raggiungi che mi meravigliavo del fatto che i Greco, a me completamente sconosciuti, avessero potuto ideare e tentare di attuare un proposito del genere. Il Buatta mi rispose che era stato informato da un avvocato che era venuto a Milano da Palermo". Tale dichiarazione assume un rilevante valore al fine di individuare nei Greco i mandanti della ricerca delle armi

*Handwritten signature*

per attuare l'attentato al Chinnici poi puntualmente commesso. Quanto dichiarato dal teste Epaminonda, sulla cui attendibilità non vi è alcuna ragione di dubbio (il teste ha dichiarato di non avere mai conosciuto i Greco: nè risulta dagli atti che vi siano stati contrasti tra lo stesso ed i Greco), è particolarmente significativo, sul piano probatorio e dei riscontri, poichè le preoccupazioni e le pressioni indirettamente esercitate dai Greco su La Grassa non trovano altra logica spiegazione se non nel fatto che gli stessi erano stati gli effettivi mandanti della strage e conseguentemente attenti a tutti gli sviluppi delle indagini, nelle quali erano indiziati. La causale sopra descritta è talmente corposa che non fa nascere alcun dubbio sulla ragionata conseguenziale certezza della responsabilità dei fratelli Greco Michele e Salvatore quali mandanti della strage di via Pipitone Federico.

Assume la difesa che Greco Michele e Greco Salvatore sono di Croceverde Giardini e non di Ciaculli per cui quando Ghassan fa riferimento ai Greco di Ciaculli si riferisce ad altri Greco e non agli odierani imputati.

L'assunto è privo di fondamento. A tale proposito vale ricordare che De Luca, funzionario scrupoloso

che ha coordinato l'attività investigativa di questa vicenda, interrogato circa la delazione avuta dal Ghassan il 13/7/1983 secondo cui i Greco di Ciaculli avevano programmato un attentato ai danni di De Francesco, dichiarava che per gli investigatori di Palermo i Greco di Ciaculli "sono loro tre e loro tre soltanto"(verB48). De Luca ancora (verb.50) dichiarava: "Quando Ghassan parlò dei Greco di Ciaculli come coloro che Scarpisi e Rabito avevano indicato come emissari nella ricerca delle armi e della morfina base, io non ebbi alcun dubbio che si trattasse dei fratelli Greco Michele e Salvatore e del loro cugino Greco Salvatore. Non ebbi dubbi, in quanto, pur essendovi a Ciaculli altri Greco, avevano questi una posizione subalterna. Dato il grande rilievo del motivo per cui dovevano servire le armi, cioè per un attentato ai danni dell'Alto Commissario. De Francesco, fui portato, infatti, ad escludere che potesse il fatto attribuirsi a dei semplici gregari, dovetti conseguentemente pensare per forza che si trattasse dei fratelli Greco Salvatore e Greco Michele che erano al vertice dell'organizzazione mafiosa". "Fa parte della storia giudiziaria che prima che si verificasse l'omicidio Bontade la pace regnava fra le cosche operanti in Palermo e nel catanese, mentre dopo ta-

1500

le delitto una serie interminabile di delitti seguì, finendo per prevalere a Palermo il gruppo dei Greco ed a Catania il gruppo facente capo a Santapaola". Che i fratelli Greco Michele e Salvatore erano intesi i Greco di Ciaculli ne fanno precise indicazioni gli organi inquirenti; indicazioni che trovano preciso riscontro nelle dichiarazioni di Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore rese nel corso del dibattimento di questo grado del giudizio.

Buscetta Tommaso confermava di avere fatto parte della ~~organizzazione~~ organizzazione denominata "cosa nostra" e quanto aveva dichiarato al G.I. di Palermo circa la organizzazione interna di "cosa nostra".

Al G.I., il 21/7/1984, dichiarava che "ognuno degli uomini di onore fa parte di una "borgata" ed è membro di una famiglia.

In seno alla famiglia vi sono il "capo" eletto dagli uomini d'onore.

Egli, a sua volta, nomina "il sottocapo", uno o più consiglieri ed i "capidecina". Il capo della famiglia viene chiamato rappresentante della famiglia stessa. Al di sopra delle famiglie e con funzioni di coordinamento esiste una struttura collegiale, chiamata commissione, composta di membri, ciascuno dei quali rappresenta tre famiglie, territorialmente

contigue". Con riferimento alla famiglia Ciaculli aggiungeva: "Il capo è Michele Greco ed il fratello Salvatore, inteso il "senatore" è un esponente di prestigio". Successivamente il 27/10/1984, alla Corte di Assise di Palermo, trasferitasi a Roma per interrogarlo dichiarava: "Marchese Pietro apparteneva alla famiglia mafiosa dei Greco di Ciaculli, il cui capo era Michele Greco. Al momento dell'uccisione del Marchese, Michele Greco era, sia capo della famiglia Ciaculli, sia capo della commissione".

Nel corso di questo dibattimento Buscetta dichiarava: "Ho avuto rapporti con i fratelli Salvatore e Michele Greco: li conosco da moltissimi anni: ho conosciuto Michele Greco sin da giovane nella sede del "tiro al piccione": ero molto intimo di un cugino di lui, inteso "Cicchiteddu".

Conoscevo "Cicchiteddu" come appartenente a "cosa nostra" famiglia Ciaculli. Fu il "Cicchiteddu" a presentarmi Michele Greco e Salvatore ed ho saputo che i due Greco appartenevano alla famiglia dei Ciaculli".

Aggiungeva a chiarimento quanto segue: "Poco prima della fine dell'ultima guerra, ci fu un conflitto tra la famiglia di Salvatore e Michele Greco di Croceverde Giardini e la famiglia di "Cicchiteddu" di Ciaculli, preciso che col termine famiglia, intendo



*Salvatore*

152

dire quella anagrafica". (Contorno nel suo interrogatorio precisava che il conflitto tra le due famiglie era sorto "in quanto si diceva che "Cicchiteddu" avrebbe ucciso o fatto uccidere un figlio del "tenente", e cioè un fratello di Michele Greco"). "Questa scissione <sup>si</sup> ~~compete~~ <sup>si</sup> intorno all'anno 1955-1956 con l'intervento anche di una terza famiglia e cioè quella di Salvatore Greco inteso "l'ingegnere" di Ciaculli, preciso che anche "l'ingegnere" faceva parte di "cosa nostra". In questo periodo Michele Greco era capodecina, Prestifilippo era capo e "Cicchiteddu" vice capo e la famiglia intesa come organizzazione mafiosa era quella di Ciaculli.

Nella ricomposizione dell~~e~~ famiglia~~s~~, cioè nella riconciliazione dei due gruppi familiari, il Cicchiteddu ha condisceso acchè capo della famiglia di Ciaculli, diventasse Prestifilippo Giovanni che era di Croceverde, mentre lui assume <sup>ms</sup> quella di vice-capo".

"Michele Greco sino al 1963 è rimasto capo-decina, dopo il 1963 le famiglie si sono un pò sciolte, in quanto i componenti erano un pò detenuti, un pò latitanti a causa di un conflitto che si era verificato in seno alle famiglie stesse dopo la morte di Calcedonio di Pisa e la successiva strage dei carabinieri a mezzo bomba, cosiddetta "strage di Ciaculli". Dopo

001275

il processo di Catanzaro con la conseguente liberazione degli imputati, le famiglie si ricostituirono ed in particolare, poichè Giovanni Prestifilippo non voleva essere più capo famiglia, il ruolo di capofamiglia lo assunse Michele Greco. A questo proposito debbo precisare che le dimissioni di Giovanni Prestifilippo furono conseguenza di sollecitazioni di Salvatore Greco, inteso "Cicchiteddu".

Chiarisco ancora che nel 1963, la Commissione si era sciolta per le ragioni suddette. Poi nel 1970 si costituì un triumvirato composto da Badalamenti, Stefano Bontade e Reina Salvatore e nel 1974 la commissione si ricompose poichè uscirono dal carcere Badalamenti e Bontade: a questo punto Michele Greco entra a far parte della Commissione: in questo momento non c'era un capo della commissione, perchè <sup>LU</sup> Ciaculino Liggiò era latitante ed allorchè il predetto venne arrestato, Badalamenti divenne capo della commissione. Nel 1977 o 1978, Badalamenti venne espulso cioè "posato" dalla commissione e da "cosa nostra". Contestualmente alla espulsione di Badalamenti, le funzioni di capo-commissione furono assunte da Michele Greco per accordi già avvenuti". Nel 1980 ho appreso da Michele Greco che suo fratello Salvatore era consigliere della famiglia Ciaculli. Dalla depo-

sizione di Buscetta, che ha fatto la storia della carriera svolta da Michele Greco in seno a "cosa nostra" si ha la conferma che quando si parla della famiglia Ciaculli ci si intende riferire ai fratelli Greco Michele e Greco Salvatore.

Greco Salvatore, nell'organizzazione era quello che curava i rapporti politici e sociali della stessa: si interessava di fare assumere presso istituti pubblici elementi di "cosa nostra" ed anche persone non affiliate alla mafia (v. dep. di Buscetta foglio 10), interveniva per dirimere contrasti tra persone che a lui si rivolgevano anticipando anche denaro per evitare liti giudiziarie (v. vertenza sorta tra Priolo Giorgio e Sanchez, cognato di Rabito, di cui sopra si è fatto cenno (f.52), in cui egli anticipò £ 28.000.000 consegnandole a quest'ultimo). Le risultanze processuali danno la prima certezza che gli imputati Rabito e Scarpisi hanno dato la loro piena disponibilità in favore della cosca di loro appartenenza, quella cioè dei Greco, comportandosi ed agendo in modo attivo per secondare l'attuazione del programma delittuoso oggetto del presente procedimento.

La Corte ritiene che i detti imputati vanno ritenuti colpevoli non solo del reato di cui alla lettera N

della rubrica, della cui qualificazione giuridica si occuperà più avanti, ma anche del delitto di strage e di tutti gli altri reati agli stessi ascritti in rubrica.

Osserva la Corte che il reato concorsuale è un reato a struttura unitaria nel quale l'azione tipica è costituita dall'insieme degli atti dei singoli compartecipi. Gli atti dei singoli compartecipi, cioè, sono, nello stesso tempo, atti loro propri ed atti comuni a tutti gli associati, dei quali, conseguentemente, ciascuno risponde interamente. Il carattere unitario del reato concorsuale, pertanto, si basa, sotto l'aspetto oggettivo, sull'evidente connessione causale degli atti dei singoli compartecipi e, sotto l'aspetto soggettivo, sul nesso finalistico esistente tra tali atti, intesi dai singoli autori come parti di un tutto unitario.

Nella specie, non vi è dubbio, che gli atti di Rabito e Scarpisi si inserivano nel programma della associazione per delinquere, di cui essi facevano parte, diretto a compiere un attentato contro De Francesco e chiunque altro (magistrato o poliziotto) che mettesse il naso negli affari di mafia. A loro erano stati affidati compiti propedeutici al compimento dell'attentato, consistenti nella ricerca di armi

pesanti e leggere. E' evidente che la ricerca di armi pesanti non poteva che farsi se non per commettere un'azione violenta di grosso spessore e non già delitti in pregiudizio di singole persone.


La circostanza, poi, che non v'è alcun riscontro oggettivo del reperimento dei due fucili lancia granate non esclude la correlazione esistente tra l'attività degli imputati Rabito e Scarpisi e l'organizzazione di cui essi facevano parte in relazione al programma che questa aveva predisposto e poi attuato.

Si osserva che una associazione per delinquere della imponenza e portata di quella di cui facevano parte i due Rabito e Scarpisi, non può operare se non dispone di una struttura gerarchica e di contatti con il mondo esterno. Occorre, cioè, un gruppo molto numeroso diviso per sezioni con distribuzione di compiti e ripartizione di ruoli gerarchici. Che Rabito e Scarpisi avevano aderito al programma dell'organizzazione esiste la prova specifica.

Come sopra descritto v'è, infatti, la prova che Rabito e Scarpisi venivano messi in contatto con La Grassa per la ricerca di armi da Ghassan. Ricerca che i due continuavano anche in epoca successiva come risulta dalle dichiarazioni del libanese fatte il 9/3/1984 e 18/4/84 (verb.49 f.6 e verb.71 f.11),

p. 160  
171  
24 f. 11  
Rabito


secondo cui "Rabito e Scarpisi continuarono ad interessarsi per trovare armi leggere e pesanti anche in Italia, a parte le armi pesanti che c'era in programma di fare arrivare da Cipro".



Il fatto che l'attentato veniva poi attuato non con le armi che Rabito e Scarpisi avevano il compito di reperire ma con un altro sistema, non esclude la compartecipazione dei due alla commissione dello evento, in quanto non interrompe il nesso causale tra l'apporto prestato dai suddetti e l'evento verificatosi. I due avevano aderito incondizionatamente e preventivamente al programma dell'attentato tanto è vero che loro iniziavano a cercare le armi per commettere l'azione delittuosa sin dal 10/7/1983. Nè si può sostenere che Rabito e Scarpisi siano stati estromessi dall'associazione mafiosa per l'intervento del Michele. Vero è che questi ebbe a dire al libanese, secondo la affermazione di costui, che egli avrebbe dovuto prendere accordi per la missione a Cipro soltanto con lui <sup>(M. C. G. L. B.)</sup> ma è altrettanto vero che il libanese ebbe ad affermare che il Rabito, il giorno successivo al 26/7 mostrò di essere a conoscenza del cambiamento del programma che portava a sostituire il mezzo con il quale l'attentato doveva essere attuato (l'autobomba al posto di altre armi

*Salvo*

pesanti). Se è provato che l'azione di Rabito e Scarpisi era diretta a trovare le armi per compiere l'attentato, se essi conoscevano lo scopo, i destinatari generici, le motivazioni di detta azione, va senz'altro affermata la loro compartecipazione al delitto di strage. Il comportamento tenuto dagli imputati Rabito-Scarpisi successivamente alla strage costituisce una riprova della loro conoscenza del programma esecutivo dell'attentato. Rabito dichiarava che il 29/7/1983 era tornato a Palermo per cambiare un assegno di tremila dollari e per recarsi al cimitero ricorrendo quel giorno l'anniversario della morte della madre. Giunto a Palermo, però, non compiva tali atti ma si portava subito al bar Strauss per incontrare Scarpisi. Questi dichiarava che al Bar Strauss si era incontrato con Rabito e mentre era con costui apprendeva la notizia della strage dal titolare del locale. Rabito, invece, dichiarava che la notizia della strage l'aveva appresa ascoltando il gazzettino di Sicilia e non dal gestore del bar. Scarpisi, in data 6/8/1983, nell'esporre come aveva trascorso le ore precedenti l'incontro con il Rabito, dichiarava al P.M. che quella mattina alle ore 8.15 ancora era a letto a dormire, all'udienza del 2/5/1984 dichiarava, invece, che si era recato all'agenzia di as-



sicurazione di Padellaro Giuseppe, posta nelle vicinanze di casa sua per perfezionare le formalità di vendita di una macchina da scrivere. Il Padellaro confermava tale assunto ma la sua dichiarazione è inattendibile in quanto in contrasto con quanto dichiarava il fornitore della macchina da scrivere, Antonio Davì. Costui, infatti, precisava che Scarpisi tra il 12 ed il 28/7/1983 gli comunicava che la macchina da scrivere era di gradimento del compratore, emettendo lo stesso 28/7 la relativa fattura che spediva per posta a Scarpisi. La compravendita della macchina da scrivere era stata perfezionata prima del 28/7, per cui non si vede la necessità del Padellaro di contattare Scarpisi il 29/7. Il Padellaro per giustificare le proprie dichiarazioni, successivamente dirà che Scarpisi gli consegnò la fattura il giorno 2/8/1983, fatto che non era possibile attuarsi perchè risulta provato che quel giorno Scarpisi era in Calabria.

*Salvatore*

I due Rabito-Scarpisi in effetti il 1/8/1983 si trovavano in Calabria. Assumono di essersi recati in detta zona per incontrarsi con Rosano Salvatore che doveva fare acquistare loro una partita di legname da Rocco Franzò. L'assunto è banale in quanto risulta che i due non trattavano alcuna partita di legname

160

e non contattavano alcun commerciante di detta merce.

La stranezza di detta asserzione è data, poi, dal fatto che erano partiti da Palermo senza contattare telefonicamente le persone con le quali avrebbero dovuto trattare l'acquisto del legaame.

La verità è che, non sapendo dare una valida giustificazione dello scopo del viaggio (Ghassan dichiarava che i due si erano recati in Calabria per farsi consegnare da Rosano l'importo della vendita di un quantitativo di droga) inventano, così come avevano fatto per i viaggi a Milano, delle scuse che non sanno però puntellare. Risulta che per raggiungere la Calabria, i due erano passati da Taormina dove era il libanese, manifestando a costui il loro compiacimento per la strage che era stata commessa a Palermo. Le difese, utilizzando le dichiarazioni rese dal dottor Aldo Rizzo, che aveva dichiarato che Chinnici riteneva che il pericolo per la sua persona non provenisse da persone già sottoposte a procedimenti penali, ma da parte di un gruppo di potere che non aveva ancora individuato, il contenuto del rapporto del 31/8/1983 con il quale si riferiva che "Chinnici assieme ai suoi collaboratori della Procura della Repubblica dottor Geraci e dr. Di Pisa, voleva dare un ulteriore impulso all'inchiesta cosiddetta dei 161,

001283

rivedendo la posizione giudiziaria dei noti cugini Ignazio e Nino Salvo, grossi imprenditori siciliani, intendendo spiccare nei loro confronti mandato di cattura per associazione per delinquere di natura mafiosa", e proiettando ombre di sospetto sulla presenza di Ghassan a Palermo nel periodo 8/12 luglio e sulla partenza dello stesso per Milano il 29/7, mettevano in risalto la possibilità di piste alternative ed attribuivano al Ghassan la figura del depistatore. In quanto ai Salvo, risulta provato che il cons.Chinnici non si era mai occupato di alcuna indagine riguardante i predetti. In ordine al rapporto di cui sopra, il dottor D'Antona, all'udienza dell'11/4/84, chiariva che il contenuto dello stesso era frutto di una sua impressione. Credeva che il dottor Chinnici avesse avuta la intenzione di emettere altri mandati di cattura dopo "avere valutato gli atti riguardanti i Salvo da acquisire nel processo dei 161". A tale proposito il dottor Falcone dichiarava che si trattava solo di ipotesi di lavoro e non di una decisione già presa (verb.67).  
Risulta dagli atti che la richiesta dei sostituti procuratori Di Pisa e Geraci di acquisire nel processo dei 161 alcuni atti di altri procedimenti che riguardavano i Salvo, porta la data del 28/7 (verb.

59) e cioè in epoca quando già il programma dello attentato con l'autobomba era in fase di esecuzione (l'autovettura 126 risulta, infatti, rubata il 27/7). Il cons. Chinnici non aveva avuto, pertanto, neanche il tempo di guardare l'<sup>auto</sup>incontro riguardante la richiesta della Procura.

Anche la ventilata esistenza di una pista americana non trova alcun supporto negli atti del procedimento. Si fonderebbe sulla dichiarazione che tale La Porta aveva fatto all'agente Kean della DEA, secondo cui La Porta gli aveva spiegato che non era più andato in Germania (Francofonte era il luogo dell'appuntamento tra i due) "perchè la nostra gente in Italia è seguita in ogni luogo" aggiungendo "che erano sorti problemi per l'uccisione di quel giudice: è stata la nostra gente ad ucciderlo" (v. nota informativa del P.M. del 24/4/1985). V'è da osservare, anche ad ammettere che l'attentato possa avere avuto una matrice d'oltreoceano, che un delitto di tale portata, gli americani non l'avrebbero potuto commettere senza lo aiuto e la attiva partecipazione di gente del luogo. E' pacifico che per il traffico internazionale della droga da tempo esiste un collegamento tra le cosche mafiose siciliane e quelle americane e ciò si desume da quanto diceva il La Porta allorquando parlava del-



la "sua gente in Italia". Ne consegue che, data la mole di indizi ritualmente riscontrati a carico dei fratelli Greco sopra riportati, la prospettata pista americana avanzata dalle difese va posta in linea consequenziale e non alternativa con la provata responsabilità dei fratelli Greco. In quanto alla figura del Ghassan rappresentata dalle difese quale un depistatore, osserva la Corte che dagli atti non risulta il benchè minimo elemento che possa fare sorgere dubbi sulla possibilità che il libanese abbia incontrato a Palermo nel periodo 8/12-7-1983 persone che sarebbero gli effettivi interessati mandati od autori della strage.

Innanzitutto v'è da rilevare che non si può parlare di depistaggio in quanto non esiste già una pista cui si indirizzavano le indagini della polizia (questa, infatti, aveva avuto notizia dell'attentato solo da parte del libanese). Se di tentativi di fare indirizzare le indagini verso una pista diversa da quella reale dopo la esecuzione dell'attentato si vuole argomentare, allora l'azione del libanese sarebbe dovuta essere quella di servire una organizzazione che intendeva attuare l'attentato e, nello stesso tempo, mettere in atto le premesse per fare indirizzare la polizia verso una diversa organizzazione e precisa-

*Librag*

mente verso quella dei Greco.

Ma se così fosse stato, avrebbe dovuto essere il Ghassan a cercare Rabito e non viceversa, tranne, per assurdo, ipotizzare che sia stato Rabito ad operare per la organizzazione ideatrice del depistaggio. Si tratta di idee oltremodo fantasiose e che comunque non trovano alcun supporto negli atti. I movimenti e gli incontri che il libanese ha avuto nel periodo 8/12 luglio sono, come sopra riportate, regolarmente e puntualmente riscontrati. Da detti riscontri è risultato che il libanese, in detto torno di tempo, si è incontrato a Palermo solo con Rabito e Scarpisi. In quanto alla partenza del Ghassan per Milano del giorno 29 luglio, la vicenda è controllabile in ogni sua sfaccettatura. Il libanese ne parlava a De Luca nelle telefonate del 27/7 h.18.06 ed a questi che voleva dirgli una cosa gli rispondeva "io volevo vederti perchè venerdì faccio un salto a Milano". A De Luca non diceva le ragioni del viaggio, ma queste, e cioè il volere incontrare la Sofia per una rappacificazione ed il ritirare un toupet che aveva commissionato, venivano confermate da Rabito (ud.37), con il quale il Ghassan era stato in compagnia sino al mattino del 29/7/1983. Rabito dichiarava che Ghassan doveva ritirare un toupet giacchè sapeva che la ditta



doveva mettersi in ferie. Riscontri a queste causali del viaggio del Ghassan per Milano si hanno "nella telefonata del 25/7/1983 dall'Hotel "Capo Taormina" alla s.r.l. "Hair Center Italia", società per l'acquisto, lavorazione e vendita di capelli naturali ed artificiali (venerdì 29/7 era l'ultimo giorno utile prima della chiusura per ferie) e la circostanza che Ghassan rientrava poi a Taormina con la Sofia. Il fatto poi che Ghassan non sia rientrato lo stesso 29/7 come aveva programmato con De Luca, trova la sua giustificazione nella impossibilità di trovare posti in aereo. D'altronde l'incontro con De Luca veniva subordinato alla possibilità di un effettivo rientro.

Ciò trova riscontro nelle telefonate del 27/7-28/7 h.18.37 -28/7 in serata, da cui risultano anche le difficoltà incontrate dal Ghassan per il reperimento dei posti in aereo per il ritorno.

Il fatto della presenza di tre biglietti trova riscontro nella insistenza del De Luca di incontrarlo ed in quello che dichiarava Rabito (verb.37 f.459): "egli mi aveva assicurato che partendo per Milano sarebbe rientrato in giornata a Taormina e per assicurarsi il tempestivo ritorno aveva comprato due diversi biglietti". In effetti comprava due biglietti

*De Luca*

ti: uno open, cioè senza posto assicurato con conseguente necessità di mettersi in lista di attesa, ed un altro con scalo a Roma che gli assicurava il posto. I biglietti, quindi, erano tre: uno per il viaggio Catania-Milano, uno Milano-Catania open; uno rientro via Roma.

Ghassan, in effetti, dopo la notizia della strage avuta da De Luca, rientrava a Taormina il 31/7.


Ora se Ghassan fosse stato un depistatore è chiaro che costui non sarebbe rientrato in Sicilia, ma avrebbe cercato di prendere il largo potendo, tra l'altro, utilizzare il passaporto con il visto per il Ghana in suo possesso.

Se ciò non fece è perchè depistatore non era.

Le difese degli imputati sostengono che la ordinanza sentenza emessa dai giudici di Palermo nel procedimento contro Abdél Afifi +91 che ha prosciolto Rabiato, Scarpisi, Greco Michele e Greco Salvatore dalle imputazioni concernenti le armi farebbe stato nel presente giudizio che costituirebbe un bis in idem rispetto a quello. La tesi è infondata. L'inammissibilità di un secondo giudizio viene stabilita dallo art.90 C.P.P.

Recita detto articolo: "L'imputato è condannato o prosciolto anche in contumacia, con sentenza divenuta

irrevocabile, non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto". Il divieto di un nuovo giudizio si ha, quindi, quando questo ha per oggetto il medesimo fatto per cui era intervenuta una precedente sentenza divenuta irrevocabile. Nella specie il fatto oggetto del procedimento di Palermo è diverso dal fatto del processo odierno. A Palermo veniva contestato agli imputati il reato di detenzione, porto illegale di arma da guerra, di esplosivi ed altri congegni micidiali che erano stati introdotti in Italia e ceduti alla organizzazione facente capo a Greco Michele e Greco Salvatore. Nel procedimento odierno viene contestato agli imputati la fabbricazione di un ordigno esplosivo con un'auto-vettura Fiat 126 che caricavano con esplosivi che gli stessi detenevano e che facevano esplodere nella pubblica via Giuseppe Federico Pipitone di Palermo. I fatti contestati sono diversi e quindi non si può porre l'argomento della inammissibilità di un secondo giudizio. In ogni caso la Corte ritiene che l'autorità della cosa giudicata inerisce soltanto alle sentenze definitive del giudizio, mentre le sentenze istruttorie, se talora possono acquistare efficacia analoga a quella della cosa giudicata (come nella ipotesi in cui sia intervenuta una causa estintiva



*Handwritten signature or initials.*

del reato), non ne hanno l'autorità in senso proprio perchè non impediscono un nuovo procedimento contro la medesima persona per lo stesso fatto. L'art.402 C.P.P., infatti, stabilisce che "chi è stato proscioltto nell'istruzione, può essere sottoposto a procedimento per il medesimo fatto purchè non sia intervenuta una causa di estinzione del reato, quando sopravvengono nuove prove a suo carico".

A tutti gli imputati vanno addebitati i fatti agli stessi ascritti in rubrica.

La Corte ritiene che il fatto ascritto agli imputati alla lettera G della rubrica va qualificato come reato di strage comune ex art.422 e non come strage politica; che il reato di cui alla lettera N va qualificato come associazione per delinquere di tipo mafioso ex art.416 bis C.P. non sussistendo l'aggravante di cui all'art.270 bis C.P.. La Corte ritiene, altresì, che non ricorre nella specie l'aggravante di cui all'art.1 del D.L. 15/12/1979 n.625 convertito nella legge 6 /2/1980 n.15 che ha introdotto un aggravamento di pena per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Osserva la Corte che la strage diventa reato contro la personalità dello Stato se la intenzione dell'autore sia quella di fare ripercuotere l'evento nella

compagine statale come lesione alla persona giuridica dello Stato: se, invece, la finalità dell'azione dell'agente è quella di uccidere private persone, la strage assume la qualifica del reato comune contro la pubblica incolumità.

Nella specie è chiaro che gli imputati hanno agito per colpire la persona che con il suo operato intralciava la loro delittuosa attività in modo da servire da esempio per gli altri che operavano nello stesso settore. La loro intenzione, cioè, non era quella di fare ripercuotere l'evento della compagine statale come lesione alla persona giuridica dello Stato, ma quello di colpire la singola persona che intralciava i loro loschi affari.

La stessa argomentazione vale per il reato ascritto agli imputati alla lettera N della rubrica per dimostrare la insussistenza della ipotesi di cui all'art. 270 bis C.P., non essendo l'azione degli imputati diretta ai fini di eversione dell'ordine democratico, ma, come sopra specificato, a colpire le persone che potevano intralciare o intralciavano i loro loschi affari.

*1/1/1980*

Per le stesse ragioni va esclusa la sussistenza della aggravante di cui all'art. 1 D.L. 15/12/1979 n. 625 convertito nella legge 6/2/1980 n. 15, che ha introdotto

un'aggravamento della pena per i delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

La finalità dell'azione degli imputati, come sopra specificato, non era, infatti, quella di sovvertire l'ordine democratico e quella di terrorismo, non avendo essi alcun proposito di fare valere istanza attraverso atti di violenza ma quella di bloccare l'azione di coloro che potevano intralciare la loro attività delittuosa.

Ai fini della sanzione da infliggere ai fratelli Greco, la nuova qualificazione giuridica attribuita ai fatti delittuosi da loro commessi non importa alcuna conseguenza in quanto per il delitto di strage comune (di cui essi rispondono in concorso con gli altri reati loro ascritti in rubrica) è prevista la pena dell'ergastolo, che era stata già applicata con la sentenza impugnata. Vanno trascritte anche le pene pecuniarie che non vanno assorbite nell'ergastolo. Queste fanno determinate in £ 3.000.000 di multa (£ 1.000.000 per il reato sub.a + £ 600.000 per il reato sub.b + 100.000 reato sub.c + 800.000 reato sub.f + 500.000 reato sub,e).

Gli imputati Rabito Vincenzo e Scarpisi Pietro vanno dichiarati colpevoli del delitto di strage comune,

così qualificata la imputazione originaria di cui alla lettera G della rubrica nonché di tutti gli altri reati loro ascritti in rubrica, esclusa l'aggravante di cui all'art. 1 D.L. n.625 del 1979.

I reati loro ascritti di omicidio e lesioni personali vengono assorbiti in quello di strage e la imputazione di cui alla lettera N della rubrica va qualificata come associazione per delinquere di tipo mafioso ex art.416 bis C.P.

Data la unicità del disegno criminoso tutti i delitti loro contestati vanno unificati dal vincolo della continuazione.

La Corte, ritenuta la circoscritta entità del contributo dato dai detti imputati all'azione delittuosa organizzata dai fratelli Greco, reputa giusto concedere agli stessi il beneficio delle circostanze attenuanti generiche.

Nel conseguente giudizio di comparazione con le contestate aggravanti, tenuto conto della finalità di detto giudizio che è quello di valutare la personalità del colpevole e la vera entità del fatto allo scopo di un più esatto adeguamento della pena, le concesse circostanze attenuanti vanno dichiarate prevalenti sulle aggravanti.

La Corte, applicati gli artt.65 n.2-133 C.P., ritie-

ne giusto infliggere agli imputati Rabito e Scarpisi la pena della reclusione in complessivi anni ventidue e £ 2.000.000 di multa (p.b. a.20 per la strage + a.2 art.81 C.P.).

Non va concessa agli imputati Rabito-Scarpisi l'attenuante di cui all'art.114 C.P. ricorrendo nella specie uno dei casi previsti dall'art.112 C.P.


Equa e proporzionata ai fatti è la misura della provvisoria concessa alle parti civili appellanti e giusta è la entità della liquidazione per le spese sostenute dalle stesse compresi gli onorari degli avvocati.

Non sussiste alcun valido motivo per concedere una provvisoria alle parti civili rappresentate dalla avvocatura dello Stato.

Tutti gli imputati vanno condannati, in solido, al pagamento delle maggiori spese del procedimento, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, ed alla rifusione delle spese da queste sostenute.

Nel resto la sentenza appellata va confermata.

Va ordinata la pubblicazione della sentenza di condanna degli imputati Greco Salvatore e Greco Michele mediante affissione nel comune di Catania e nel comune di Palermo e su il "Giornale di Sicilia" e



" La Repubblica".

P.Q.M.

Visto l'art.544 C.P.P., decidendo in sede di rinvio come da sentenza del 3/6/1986 della Corte di Cassazione, in riforma della sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 24/7/1984 appellata da Greco Michele, Greco Salvatore, Rabito Vincenzo e ~~Scarpisi Pietro~~, nonchè dal P.G. presso la Corte di Appello di Caltanissetta e dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta nei confronti degli imputati Rabito Vincenzo, ~~Scarpisi Pietro~~, Greco Michele e Greco Salvatore, dalle parti civili Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ministero di Grazia e Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza della Regione Siciliana, Cesare Calvo, Lo Nigro Antonio e Palieri Immacolata vedova Trapassi, dichiara ~~Scarpisi Pietro~~ e Rabito Vincenzo colpevoli del delitto di cui all'art.422 C.P., così qualificata l'originaria imputazione di cui alla lettera G della rubrica, nonchè di tutti gli altri reati loro ascritti, assorbiti i reati di omicidio e di lesioni personali nel reato di strage e qualificata l'originaria imputazione di cui alla lettera N della rubrica come associazione per delinquere di tipo mafioso ex art.416 C.P., esclusa l'aggravante di cui

*Scaluz*

174

all'art.1 D.L. 15/12/1979 n.625, per tutti i reati per i quali risulta contestata e, ritenuta la continuazione tra tutti i predetti reati, concesse agli imputati Rabito Vincenzo e ~~Scarpisi Pietro~~ le circostanze attenuanti generiche che dichiara prevalenti su tutte le circostanze aggravanti contestate, condanna i predetti Rabito e ~~Scarpisi~~ alla pena della reclusione in anni ventidue e della multa in £ 2.000.000. Conferma nel resto l'impugnata sentenza, qualificando anche nei confronti degli imputati Greco Michele e Greco Salvatore l'imputazione di cui alla lettera G della rubrica come strage comune ex art.422 C.P., quella di cui alla lettera N della rubrica come associazione per delinquere di tipo mafioso ex art.416 bis C.P., esclusa l'aggravante di cui all'art.1 del citato Decreto n.625/79 per i reati per i quali risulta contestata e condanna i predetti Greco Michele e Greco Salvatore anche alla pena della multa in £ 3.000.000.

Condanna Rabito Vincenzo, ~~Scarpisi Pietro~~, Greco Michele e Greco Salvatore, in solido, al pagamento delle maggiori spese del procedimento, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, ed alla rifusione delle spese sostenute dalle stesse parti civili: Ministero

(red. sentenza Corte App. Cl. 24/7/84)

001297

di Grazia e Giustizia, Ministero della Difesa e Ministero dell'Interno, in persona del rispettivo Ministro in carica, <sup>1</sup>Presidenza della Regione Siciliana in persona del Presidente in carica, rappresentate tutte dalla Avvocatura Distrettuale di Catania, <sup>del</sup>Comune di Palermo, <sup>ola</sup>Passalacqua Agata vedova Chinnici, Pecoraro Ignazio, Lo Nigro Antonio, Amato Alfonso, Lombardo Rosa ved. Bartolotta, in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori Massimiliano, Viviana e Dario, Paparcuri Giovanni, Palieri Immacolata nel nome e quale rappresentante dei figli minori Trapassi Monica, Trapassi Laura, Trapassi Salvatore e Trapassi Luca, spese che si liquidano per il primo grado nella misura determinata con l'impugnata sentenza e quelle del presente grado in complessive £ 4.001.000 in esse comprese £ 4.000.000 per onorari difensivi in favore di ciascuna di dette parti civili.

Ordina che la presente sentenza emessa nei confronti di Greco Michele e Greco Salvatore venga pubblicata mediante affissione <sup>5</sup>nel Comune di Catania e nel Comune di Palermo e su il "Giornale di Sicilia" di Palermo e "La Repubblica".

Catania, 1 Luglio 1987

IL CONSIGLIERE (EST.)  
DR. Salvatore SALVAGO

*Salvatore Salvago*

IL PRESIDENTE

(DR. Giacomo GRASSI)

*Grassi*

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

(Michele Mangeri)

*Mangeri*

001298



176

1) presidenza del Consiglio dei ministri in persona  
del presidente in carica  
si apprende una postilla

Salvatore Portogallo

Si dà atto che la minuta della sentenza è stata consegnata alla cancelleria il 15 luglio 1987, l'originale è stato formato il 3 agosto 1987 e sottoscritto il 14 agosto 1987.

Il Direttore di Cancelleria  
(Michele Maugeri)

ANNOTAZIONI

-Addì 1/7/1987 proposto ricorso dagli imputati RABITO Vincenzo, SCARPISI Pietro e GRECO Michele;

-Addì 2/7/1987 proposto ricorso dai difensori avv. Nino GERACI e Avv. Vittorio MAMMANA per Rabito Vincenzo e avv. Armando Veneto per Scarpisi Pietro;

- Addì 3/7/1987 proposto ricorso dai difensori Avv. Vincenzo TRANTINO, dall'avv. Luigi LO PRESTI e Dall'avv. Giuseppe MIRABILE per GRECO Michele e GRECO Salvatore, nonché dall'avv. Franco RUGGERI per SCARPISI Pietro.

Il Direttore di Cancelleria  
(Michele Maugeri)

-Addì 16/7/1987 notificato estratto sentenza all'imputato GRECO Salvatore (latitante) con avviso al difensore notificato il 22/7/1987

E' copia fotostatica dell'originale

Catania, li 19-10-1987

Al Direttore di Cancelleria



001299